



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 NOVEMBRE 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che il termine per la consegna degli avvisi presso gli STER per la pubblicazione sul B.U.R.L. – Se.I. e Se.I. Concorsi – n. 50 del 14 dicembre, è anticipato a venerdì 2 dicembre entro le ore 12.00.

Per la postazione di Milano, via Taramelli, 20, il termine è anticipato a martedì 6 dicembre entro le ore 12.00.

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 8 NOVEMBRE 2005 - N. 16216 (1.8.0)  
Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, per il Settore Artigianato, in sostituzione di dimissionario . . . . . 4104

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 GIUGNO 2004 - N. 7/17748 (5.3.5)  
Azienda Energetica Municipale s.p.a. con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste 38. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Malagnino (CR), località Cassinetto, e contestuale approvazione del piano di adeguamento al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 17, comma 4, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 . . . . . 4104

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2005 - N. 8/791 (4.3.0)  
Servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole . . . . . 4106

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/890 (3.1.0)  
Disposizioni relative alla trasformazione delle II.PP.A.B. operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11 – Quarto provvedimento . . . . . 4107

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/923 (3.2.0)  
Comune di Montagna in Valtellina (SO) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004 . . . . . 4108

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/927 (4.6.4)  
Individuazione degli ambiti ad economia prevalentemente turistica di cui all'art. 12 comma 3 del d.lgs. 114/98 ed estensione del periodo di maggiore afflusso turistico all'intero anno ai fini della determinazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali relativamente ai comuni che hanno presentato la domanda ai sensi delle dd.gg.rr. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000 e n. 7/8813 del 24 aprile 2002. Ob. Gest. 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva» . . . . . 4108

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/944</b> (4.3.0)	
Revisione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale Adda Nord (ll.rr. 86/83 e 26/96) . . . . .	4111
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/952</b> (2.2.1)	
Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia: integrazione e modifica del precedente Accordo siglato in data 22 luglio 2003. Presa d'atto della sottoscrizione avvenuta in data 21 settembre 2005. . . . .	4114
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/954</b> (2.2.1)	
Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «Martinelli», localizzata nel comune di Morbegno, promosso dal Sindaco del comune di Morbegno – Presa d'atto della rinuncia da parte del comune proponente . . . . .	4116
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 8/962</b> (5.1.3)	
Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche a decorrere dall'anno 2006 . . . . .	4116
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2005 - N. 8/1013</b> (4.6.4)	
Politiche integrate per lo sviluppo dei sistemi turistici. l.r. 8/2004 «Norme per il turismo in Lombardia» . . . . .	4117

D) ATTI DIRIGENZIALI  
GIUNTA REGIONALE

Presidenza

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 OTTOBRE 2005 - N. 15623</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Berto Stefano via San Nazzaro n. 12 – 27040 Robecco Pavese (PV)» . . . . .	4119

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

<b>CIRCOLARE REGIONALE 26 OTTOBRE 2005 - N. 47</b> (3.1.0)	
Indicazioni relative alle concessioni di contributi, ex art. 27 l. 104/92, per la modifica degli strumenti di guida a favore di persone disabili . . . . .	4120
<b>CIRCOLARE REGIONALE 27 OTTOBRE 2005 - N. 48</b> (3.1.0)	
Linee guida per la definizione dei Piani di Zona – 2° triennio . . . . .	4120

D.G. Agricoltura

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 NOVEMBRE 2005 - N. 16248</b> (4.3.0)	
Disposizioni attuative del regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005 . . . . .	4127

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 OTTOBRE 2005 - N. 15289</b> (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 76° elenco – Contestuale cancellazione del sig. Barreca Antonio dal 22° elenco, della sig.ra Di Luise Tiziana dal 44° elenco e della sig.ra Marchese Antonella dal 64° elenco e modifica nominativo, causa mero errore formale, di iscritto all'elenco n. 75 da «D'Andrea Amico» a «D'Amico Andrea» . . . . .	4130

D.G. Artigianato e servizi

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 OTTOBRE 2005 - N. 15715</b> (4.5.0)	
Convenzione Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano ll.rr. nn. 73/89 – 17/90 – Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali – Scadenza 13 gennaio 2006 . . . . .	4131
<b>COMUNICATO REGIONALE 8 NOVEMBRE 2005 - N. 139</b> (4.5.0)	
Bando 2005 per il riconoscimento di contributi alle imprese artigiane della Lombardia per sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A. con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1/2000 e con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001 nelle materie di cui all'articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990 . . . . .	4138

D.G. Commercio, fiere e mercati

<b>COMUNICATO REGIONALE 7 NOVEMBRE 2005 - N. 138</b> (4.6.1)	
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00 . . . . .	4140
<b>COMUNICATO REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005 - N. 144</b> (4.6.2)	
Bando di concessione contributi a favore dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in Lombardia per l'anno 2005. Scadenza 31 dicembre 2005 – Delibera di Giunta regionale n. 525 del 4 agosto 2005 . . . . .	4151

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 DICEMBRE 2004 - N. 23489</b> (5.3.5)	
Ditta Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18. Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nei comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), località Cascina Campazzo. Art. 17, comma 4, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 . . . . .	4151

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri  
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo  
3.2.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato  
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio  
4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati  
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 FEBBRAIO 2005 - N. 2339</b> (5.3.5) Ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. di Cremona con sede legale in Cremona, via Acquaviva n. 18. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici e nocivi, decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva n. 18, già autorizzato con d.g.r. 7 giugno 1996, n. 14207, rilasciata alla Ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l., e contestuale volturazione della stessa. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	4152
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 APRILE 2005 - N. 5883</b> (5.3.5) Ditta Transeco s.r.l. con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03 . . . . .	4154
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 MAGGIO 2005 - N. 6901</b> (5.3.5) Rettifica del d.d.g. n. 7/23489 del 30 dicembre 2004 avente per oggetto: «Ditta Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18. Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), località Cascina Campazzo. Art. 17, comma 4, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36» . . . . .	4157
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 GIUGNO 2005 - N. 9565</b> (5.3.5) Ditta Amsa s.p.a. con sede legale in Milano, via Olgettina, 25. Rettifica del d.d.g. 3 marzo 2005, n. 3226, avente per oggetto: «Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani nell'impianto di termovalorizzazione denominato "Silla 2" sito in Milano, via Silla 249, di cui alla disposizione dirigenziale della provincia di Milano n. 39/2001 del 26 febbraio 2001 e sue modifiche ed integrazioni. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 17 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» . . . . .	4157
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 GIUGNO 2005 - N. 9724</b> (5.3.5) Rettifica del d.d.g. n. 7/5883 del 20 aprile 2005 avente per oggetto: «Ditta Transeco s.r.l. con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03» . . . . .	4157
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 LUGLIO 2005 - N. 11555</b> (5.3.5) Ditta Prima s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via G.E. Falk, 63. Modifica della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9964, avente per oggetto: «Presa d'atto delle varianti non sostanziali, relative alle modifiche edilizie apportate all'impianto, effettuate in corso d'opera, e autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10), della frazione Secca dei R.S.U. e di rifiuti speciali non pericolosi svolte nell'impianto di termovalorizzazione sito a Trezzo sull'Adda. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997». . . . .	4158
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 AGOSTO 2005 - N. 12691</b> (5.3.5) Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) via Sebastiano Caboto 1. Integrazione alla d.d.g. n. 6088/05, avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi e delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi effettuate nell'impianto in Parona (PV) Vecchia Strada Vicinale per Vigevano e contestuale revoca della d.g.r. n. 2362/00 e del d.d.g. n. 23247/04. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	4158
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 6 OTTOBRE 2005 - N. 14652</b> (5.3.5) Ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano via Viviani, 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento dei quantitativi trattati nell'impianto in Comune Ponte Nossa (BG) - via Prealpina Orobica, 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 . . . . .	4159
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 11 OTTOBRE 2005 - N. 14914</b> (5.1.3) R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Rinnovo con parziale variante d'uso al consorzio di bonifica est Ticino-Villoresi, della concessione di derivare dal fiume Ticino in località Panperduto nei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO) tramite il canale «Eugenio Villoresi» la portata di 550 moduli massimi (55.000 l/s) e 460 moduli medi (46.000 l/s) nella stagione estiva e 200 moduli massimi (20.000 l/s) e 150 moduli medi (15.000 l/s) nella stagione jemale ad uso irriguo prevalente ed extra-irriguo . . . . .	4161
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 GIUGNO 2005 - N. 8443</b> (5.3.5) Ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. Presa d'atto della variazione della sede legale e della certificazione ambientale con conseguente adeguamento del d.d.g. 21 febbraio 2005 n. 2339, di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici e nocivi, decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva n. 18. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	4164
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 GIUGNO 2005 - N. 10113</b> (5.3.5) Azienda Energetica Municipale s.p.a. con sede legale in Cremona viale Trento e Trieste 38. Presa d'atto della certificazione ambientale con conseguente adeguamento della d.g.r. 4 giugno 2004, n. 17748, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Malagnino (CR), località Cassinetto, e contestuale approvazione del piano di adeguamento al d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	4165
<b>D.G. Industria, PMI e cooperazione</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 OTTOBRE 2005 - N. 15556</b> (4.7.0) Concessione e contestuale liquidazione dei contributi regionali a favore delle Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi lombardi. Piano 2005 . . . . .	4165

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2005011)

(1.8.0)

D.p.g.r. 8 novembre 2005 - n. 16216

Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, per il Settore Artigianato, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis  
Decreta

1. di nominare il sig. Blandino Taccuso quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia in sostituzione del sig. Rino Malinverno, dimissionario, in rappresentanza del raggruppamento Associazione Artigiani della Provincia di Pavia, Associazione Artigiani dell'Oltrepò Lombardo, Associazione Varzese Artigiani e Associazione Artigiani di Casteggio e Zona, per il settore artigianato;
2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, al raggruppamento designante e al Ministero delle Attività Produttive;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005012)

(5.3.5)

D.g.r. 4 giugno 2004 - n. 7/17748

Azienda Energetica Municipale s.p.a. con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste 38. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Malagnino (CR), località Cassinetto, e contestuale approvazione del piano di adeguamento al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 17, comma 4, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
Delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Azienda Energetica Municipale s.p.a., con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste 38, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Malagnino (CR), località Cassinetto, e contestualmente di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/03, il piano di adeguamento dell'impianto esistente, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Cremona, cui compete in particolare accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Cremona, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'A.R.P.A. ed il comune dove ha sede l'impianto;
6. di dare atto che per quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 36/03 il presente provvedimento costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del d.lgs. 372/99;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;
9. di determinare in € 4.503.375,90 l'ammontare totale della fidejussione che il soggetto autorizzato deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1), dei quali € 4.213.620,00 per una volumetria pari a 136.000 m3, € 262.048,50 per una superficie pari a 84.600 m2 e € 27.707,40 per il deposito di 240 m3 di percolato; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 5/45274 del 24 settembre 1999 come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al comune di Malagnino (CR), trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;
12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Titolare dell'autorizzazione: Azienda Energetica Municipale s.p.a..  
Ubicazione impianto: Comune di Malagnino (CR), località Cassinetto.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 L'impianto in oggetto interessa un'area, di cui ai mappali nn. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Foglio 3, in comune di Malagnino; per il vigente strumento urbanistico, l'impianto risulta inserito in zona «Agricola normale E1»; non risulta l'esistenza di punti di captazione acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall'impianto;
- 1.2 all'interno dell'impianto vengono effettuate operazioni di deposito nel suolo (D1) di rifiuti non pericolosi;
- 1.3 l'impianto autorizzato con il presente atto occupa una superficie di circa 140.000 m², dei quali circa 84.600 m2 sono costituiti dal corpo discarica; il volume utile ancora disponibile è pari a circa 136.000 m3; la quota massima a fine conferimento rifiuti è pari a circa 17 metri dal piano campagna: il piano di gestione prevede la saturazione della discarica nel corso del 2007;
- 1.4 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto sono individuati, sulla base della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, dai seguenti codici C.E.R.:

CODICE CER	Eventuali limitazioni
010504	Limitatamente a rifiuti prodotti da AEM
020104	Limitatamente a rifiuti da servizi pubblici di raccolta da attività agricole previo nulla osta provinciale
020110	Limitatamente a rifiuti da servizi pubblici di raccolta da attività agricole previo nulla osta provinciale
020304	
020501	
030101	

CODICE CER	Eventuali limitazioni
030105	
030301	
040109	
040221	
040222	
101103	
101112	
150101	
150102	
150103	
150104	
150105	
150106	
150107	
150109	
150203	
160103	Limitatamente a uso ingegneristico
160119	Limitatamente a rifiuti prodotti da AEM per manutenzione mezzi
170107	Limitatamente a porzioni di raccolta differenziata da piattaforma
170203	
170604	
190112	Limitatamente a rifiuti derivanti da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani
190199	Limitatamente a rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani
190501	Limitatamente a rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani
190502	
190503	Limitatamente a rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani
190604	
190801	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane
190802	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane
190805	
190901	Limitatamente a rifiuti prodotti da AEM da manutenzione potabilizzatori
190902	Limitatamente a rifiuti prodotti da AEM da manutenzione potabilizzatori
190999	Limitatamente a rifiuti prodotti da AEM da manutenzione potabilizzatori
191002	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191201	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191203	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191204	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191205	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191207	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191208	Limitatamente a rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani
191212	Limitatamente a rifiuti provenienti da attività in proprio di AEM e rifiuti provenienti da impianti di trattamento di rifiuti urbani
200101	
200102	
200108	

CODICE CER	Eventuali limitazioni
200110	
200111	
200138	
200139	
200140	
200201	
200202	
200203	
200301	Limitatamente fino al 16 luglio 2005
200302	
200303	
200307	
200399	Limitatamente a rifiuti solidi urbani provenienti da servizi di pubblica utilità e con contestuale comunicazione alla Regione

1.5 tutti i rifiuti di cui al punto 1.4 devono avere la consistenza di solido palabile non gocciolante e devono possedere un contenuto di materia secca almeno del 40%; è vietato lo smaltimento in discarica di rifiuti con P.C.I. maggiore di 13.000 kJ/kg a partire dall'1 gennaio 2007;

1.6 tutti i rifiuti di cui al punto 1.4 possono essere conferiti in discarica limitatamente alla frazione non recuperabile altrimenti o in situazione emergenziale previa comunicazione alla Regione;

1.7 nel conferimento di tali rifiuti il gestore deve adottare tutti gli accorgimenti, tra cui l'immediata copertura del fronte di riempimento discarica, atti a limitare in modo sostanziale l'emissione di polveri sia durante la movimentazione che per l'azione della dispersione eolica;

1.8 lo stoccaggio del percolato viene effettuato in serbatoi della capacità totale pari a 240 m<sup>3</sup>;

2. PRESCRIZIONI

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03;

2.2 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti di cui al punto 1.4 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 3 del d.m. 13 marzo 2003 con le modalità indicate dal piano di gestione operativa approvato con il presente provvedimento;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante, o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di I categoria, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale sino al 16 luglio 2005. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste dall'allegato 2, punto 2.1, del d.m. 13 marzo 2003, con le modalità indicate dal piano di gestione operativa approvato con il presente provvedimento;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicare alla Regione ed alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.6 dovranno essere condotti con regolarità gli interventi di disinfezione e disinfestazione che non dovranno peraltro inibire o ritardare la mineralizzazione della sostanza organica;

2.7 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;

2.8 deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte

dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988;

2.9 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.10 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.11 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.12 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.13 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;
- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
- dal 16 luglio 2005 le analisi sui rifiuti verranno espletate con le modalità previste dall'allegato 2, punto 2.1, del d.m. 13 marzo 2003;

2.14 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.16 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.17 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.18 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

### 3. PIANI

3.1 Piano di gestione operativa. Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:

- il sistema di copertura finale della discarica, in adeguamento a quanto previsto dall'allegato 1, punto 2.4.3, al d.lgs. 36/03, dovrà essere realizzato, dall'alto verso il basso, come di seguito indicato:

- strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m (strato edafico di almeno 30 cm) che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e che protegga le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti;
- strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale di 0,5 m e di conducibilità idraulica minore o uguale a  $10^{-8}$  m/s o di caratteristiche equivalenti;
- strato di drenaggio dei gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m;
- strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento deve essere presentata agli Enti di controllo una specifica procedura sulle modalità di intervento in caso di incendi;
- per quanto concerne il progetto dell'impianto di ricircolo del percolato, questo verrà valutato nel caso in cui venga presentata istanza di variante sostanziale ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97.

3.2 Piano di gestione post-operativa. Il Piano è approvato così come proposto.

3.3 Piano di sorveglianza e controllo. Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:

- il controllo e la sorveglianza sulle matrici ambientali devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II al d.lgs. 36/03.

3.4 Piano di ripristino ambientale. Il Piano è approvato così come proposto.

(BUR2005013)

**D.g.r. 11 ottobre 2005 - n. 8/791**

**Servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 Norme per gli interventi regionali in agricoltura ed in particolare:

- l'art. 3 (tavolo per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale) che individua le organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo quali componenti di diritto del tavolo agricolo per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale;
- l'art. 10 (assistenza tecnica alle aziende agricole formazione e qualificazione professionale) che, allo scopo di migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, promuove l'assistenza tecnica e la diffusione dell'innovazione tecnologica, incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli e stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi che vi operano, il tutto attraverso l'assistenza tecnico economica, l'informazione e la divulgazione alle imprese agricole;
- il reg. del Consiglio dell'Unione Europea 1782/2003 che dispone in ordine ad un regime di finanziamenti della politica agricola comune;

- il reg. del Consiglio dell'Unione Europea n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- il reg. del Consiglio dell'Unione Europea sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in corso di pubblicazione (documento approvato dal consiglio il 22 settembre 2005 n. 8688/2/05 REV2);

- il reg. della Commissione europea n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e in particolare l'art. 14 (prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo);

Preso atto che il dirigente proponente riferisce che:

- con il termine della programmazione comunitaria 2000/2006 e l'avvio della programmazione 2007/2013 si rende necessaria una capillare opera di informazione e divulgazione delle nuove opportunità fornite dalla nuova programmazione nei confronti degli agricoltori lombardi;

- gli strumenti istituzionali di assistenza tecnica all'uso dei contributi comunitari non consentono di poter fornire agli agricoltori in modo completo il necessario approfondimento delle informazioni relative alle nuove opportunità fornite dagli aiuti comunitari e nazionali;

- è necessario attivare un sostegno apposito affinché altri soggetti qualificati che siano espressione del mondo agricolo si rendano promotori di iniziative di assistenza tecnica e informazione che si affianchino a quelli istituzionali integrandoli per quantità e qualità così che gli agricoltori della Lombardia possano fruire di un'attività di consulenza che consenta l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'adeguamento delle strutture produttive così da renderle adeguate all'apertura dei mercati ed alla globalizzazione dell'economia rurale;

- i soggetti gestori per l'erogazione dell'assistenza tecnica sono identificabili, anche alla luce della normativa regionale sopra richiamata, nelle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo che assicurano una larga base associativa diffusa su tutto il territorio regionale e che garantiscono una capillare presenza in termini di sedi operative e rappresentanza nei vari settori del comparto agricolo, agroalimentare e forestale lombardo;

- le sopracitate sedi è altresì necessario che siano dislocate in modo da coprire tutto il territorio delle Province e delle Comunità Montane affinché la raccolta dati ed il monitoraggio che verranno realizzati a fronte del sostegno qui disposto possano essere realmente rappresentativi di ogni realtà agricola e forestale esistente nel territorio lombardo;

- in base alla normativa comunitaria i beneficiari del sostegno sono le piccole medie imprese agricole come definite nell'allegato 1 del Reg.(CE) 70/2001;

- l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro e pertanto l'equivalente-sovvenzione per singola azienda agricola può essere ragionevolmente individuato in € 8,00;

- l'onere a carico del bilancio regionale è per l'anno 2005 di € 775.000,00 che trova copertura al capitolo 5389 del bilancio di previsione 2005, mentre per gli anni successivi sarà determinato dal bilancio regionale e non supererà in ogni caso l'importo di € 1.000.000,00 annui;

- la durata prevista del regime di aiuti è di anni cinque;

- al fine della concreta attuazione delle misure sopracitate è necessaria l'adozione di disposizioni attuative da approvarsi con provvedimento dirigenziale;

- in base a quanto disposto dal sopra richiamato reg. della Commissione europea n. 1/2004 è necessario inviare il formulario per le informazioni sintetiche alla Commissione europea ed adempiere a quanto definito nel capitolo 3 (Disposizioni finali comuni) del sopra citato regolamento;

- il regime di aiuto qui previsto diviene operativo solo dopo che l'amministrazione avrà provveduto all'espletamento di quanto previsto dall'art. 3 del più volte richiamato reg. della Commissione europea n. 1/2004;

Tutto ciò premesso e condiviso

A voti unanimi resi nei modi e forme di legge

Delibera

Recepite le premesse che si intendono qui interamente riportate

1) Di istituire un regime di aiuti con le seguenti caratteristiche:

- finalità dell'aiuto: informazione e divulgazione delle nuove opportunità fornite dalla nuova programmazione nei confronti degli agricoltori lombardi;
- enti gestori dell'erogazione: le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul territorio lombardo;
- beneficiari finali piccole e medie imprese agricole operanti sul territorio lombardo;
- durata dell'aiuto cinque anni a partire dal 2005;
- intensità singola dell'aiuto: l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro e che pertanto l'equivalente-sovvenzione per azienda agricola può corrispondere a € 8,00;
- intensità globale dell'aiuto per l'anno 2005 l'intensità è pari ad € 775.000,00. Per gli anni seguenti sarà determinata dalle disponibilità fornite dal bilancio regionale e comunque non potrà essere superiore ad € 1.000.000,00 annui;

2) di dare mandato al direttore generale all'agricoltura con proprio provvedimento di determinare le modalità e le procedure di accesso all'aiuto;

3) di dare atto che le somme necessarie all'erogazione saranno impegnate e liquidate con separato atto a cura del dirigente competente;

4) di dare mandato al direttore generale all'agricoltura di espletare tutti i necessari adempimenti per il rispetto delle disposizioni previste dal reg. della Commissione europea n. 1/2004;

5) di dare atto che il regime di aiuto qui previsto sarà operante solo dopo che l'amministrazione avrà provveduto all'espletamento di quanto previsto dall'art. 3 del reg. della Commissione europea n. 1/2004.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005014)

**D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/890**

**Disposizioni relative alla trasformazione delle II.PP.A.B. operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11 - Quarto provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 17 luglio 1890 n. 6972 che ha istituito le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

- il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 che ha trasferito alle regioni a

statuto ordinario le funzioni amministrative statate in materia di beneficenza pubblica ivi comprese le funzioni concernenti le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative ancora esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato dopo l'entrata in vigore dei dd.PP.RR. 14 gennaio 1972 n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e 15 gennaio 1972 n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11;

- l'art. 1 della l.r. 26 settembre 1992 n. 36 che ha disciplinato la nomina e la proroga dei commissari straordinari delle II.PP.A.B. operanti nel territorio della Regione Lombardia;

- l'art. 2 - comma 7 - della l.r. 11 luglio 1997 n. 31, successivamente modificato dall'articolo 4 - comma 59 della l.r. 5 gennaio n. 1, che ha disciplinato le funzioni di vigilanza sulle II.PP.A.B. operanti nel territorio della Regione Lombardia;

- l'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 che ha dettato nuove norme sul funzionamento e sul controllo delle II.PP.A.B.;

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato il Titolo V della Costituzione;

- l'art. 4 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 che ha dettato le norme relative alla trasformazione delle II.PP.A.B. lombarde in attuazione dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Richiamato il decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 1994 n. 444;

Visti:

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005 n. 6923 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 8/2 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

- la d.g.r. 27 giugno 2005 n. 8/207 avente ad oggetto «II Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7/15793 del 23 dicembre 2003 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di commissario presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2003, n. 1 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11/2003, n. 11;

- la d.g.r. 7/19096 del 22 ottobre 2004 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di commissario presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2003, n. 1 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11/2003, n. 11;

- la d.g.r. 8/89 dell'8 giugno 2005 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di commissario presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2003, n. 1 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11/2003, n. 11;

Preso atto

1. che i mandati commissariali sono stati conferiti per periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di notifica della sopracitata deliberazione di nomina;

2. che non risultano essere state portate a termine tutte le procedure finalizzate all'attuazione della l.r. 1/2003 da parte dei commissari incaricati;

Ritenuto di prorogare l'incarico commissariale ai soggetti già nominati con la d.g.r. 7/15793 del 23 dicembre 2003 per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del precedente mandato con il compito di:

- assicurare, dove necessario, la rappresentanza dell'ente;

- assicurare la gestione dell'ente;

- effettuare la ricognizione del patrimonio di proprietà di ogni singola istituzione e del personale dipendente in servizio presso la stessa;

- fronteggiare situazione di emergenza ed adottare i provvedimenti tesi a salvaguardare l'attuale consistenza patrimoniale dell'istituzione;

- attivare, dove necessario, le procedure di nomina dei componenti del nuovo organo di amministrazione dell'istituzione;

Ritenuto di assegnare ai Commissari già incaricati per gli a-

(3.1.0)

dempimenti previsti dalla l.r. 1/2003 con d.g.r. 7/15793 del 23 dicembre 2003 e prorogati con d.g.r. 7/19096 del 22 ottobre 2004, 8/89 dell'8 giugno 2005 le Istituzioni rispettivamente indicate nell'allegata tabella facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

A voti unanimi espressi nelle forme si legge,

#### Delibera

1. di prorogare gli incarichi ai commissari già nominati con d.g.r. 7/15793 del 23 dicembre 2003 e prorogati con d.g.r. 7/19096 del 22 ottobre 2004, 8/89 dell'8 giugno 2005 per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del precedente mandato;

2. di attribuire ai detti commissari il compito di procedere alla predisposizione degli atti di attuazione della l.r. 1/2003 e del Regolamento Regionale 11/2003 ed in particolare di:

a) assicurare, dove necessario, la rappresentanza legale dell'ente;

b) assicurare la gestione dell'ente;

c) effettuare la ricognizione del patrimonio di proprietà di ogni singolo Ente e del personale dipendente dello stesso;

d) fronteggiare situazioni di emergenza ed adottare provvedimenti tesi a salvaguardare l'attuale consistenza patrimoniale dell'istituzione;

e) attivare, dove necessario, le procedure di nomina dei componenti del nuovo organo di amministrazione dell'istituzione;

3. di disporre la notifica del presente atto al commissario incaricato, alle istituzioni interessate, alle A.S.L. ed ai Comuni territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Bonomo

(BUR2005015)

(3.2.0)

**D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/923**

**Comune di Montagna in Valtellina (SO) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Montagna in Valtellina (SO) per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e s.m.i., istituendo la seconda sede farmaceutica nella Frazione Montagna Alta, sulla base del criterio topografico, al fine di garantire un servizio farmaceutico adeguato alla popolazione residente nel comune;

2) di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Montagna in Valtellina (SO) sia costituita da due sedi, secondo la seguente delimitazione:

#### • Sede n. 1 (Istituita e funzionante, privata)

Frazione Montagna Piano – Territorio comunale posto a sud della strada interpodereale Viale Costa di Mezzo (esclusa)

#### • Sede n. 2 NUOVA SEDE FARMACEUTICA

Frazione Montagna Alta – Territorio comunale posto a nord della strada interpodereale Viale Costa di Mezzo (compresa);

3) di precisare che, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/1968, la sede farmaceutica n. 2, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Montagna in Valtellina (SO);

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005016)

(4.6.4)

**D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/927**

**Individuazione degli ambiti ad economia prevalentemente turistica di cui all'art. 12 comma 3 del d.lgs. 114/98 ed estensione del periodo di maggiore afflusso turistico all'intero anno ai fini della determinazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali relativamente ai comuni che hanno presentato la domanda ai sensi delle dd.gg.rr. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000 e n. 7/8813 del 24 aprile 2002. Ob. Gest. 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva»**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– l'art. 12 commi 1 e 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59» concernenti l'individuazione, da parte della Regione, dei Comuni a prevalente economia turistica nei quali gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

– la d.g.r. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000 «Delibera preliminare concernente le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 43 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 14/99 ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica»;

– la d.g.r. n. 7/8873 del 24 aprile 2002 «Determinazione dei requisiti in base ai quali individuare i comuni a prevalente economia turistica e di rilievo artistico che potranno presentare domanda di libera determinazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali per l'intero anno»;

– la d.g.r. n. 7/19698 del 3 dicembre 2004 «Proroga della validità della individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, già individuati con le dd.gg.rr. n. 7/5061 dell'8 giugno 2001, n. 7/5413 del 6 giugno 2001 e n. 7/7508 del 21 dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2005»;

Dato atto che le modalità applicative della d.g.r. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000 stabiliscono che:

– per presentare la domanda i Comuni interessati debbono conseguire un punteggio minimo di 4,5 punti nei parametri A, B, C e d4.1;

– il punteggio derivante dalla somma dei parametri A, B e C e d4.1 non può comunque superare i sette punti;

– per ottenere il riconoscimento quale ambito a prevalente economia turistica i Comuni debbono conseguire un punteggio complessivo minimo di dieci punti nei parametri A, B, C e D di cui almeno 4,5 nei parametri A, B, C e d4.1 e almeno tre punti nei parametri d1, d2, d3 e d4.2;

– i punteggi derivanti dall'applicazione dei parametri A, B, C e d4.1 sono stati attribuiti a tutti i Comuni dalla citata d.g.r. n. 2646/2000, fatta salva la possibilità per i comuni di ricalcolare i medesimi sulla base di dati più aggiornati in loro possesso;

– i punteggi derivanti dall'applicazione dei parametri d1, d2, d3 e d4.2 debbono essere indicati dai Comuni nella domanda di individuazione;

– nel caso di richiesta di riconoscimento di parte del territorio comunale quale ambito a prevalente economia turistica i comuni debbono calcolare oltre ai parametri d1, d2, d3 e d4.2 anche i parametri A, B, C ed indicare il d4.1;

– i Comuni debbono indicare il periodo di maggior afflusso turistico individuato tra quelli stabiliti dall'articolo 46 del citato regolamento regionale;

Dato atto che in attuazione della d.g.r. n. 7/8873 del 24 aprile 2002:

– i Comuni già individuati possono chiedere l'estensione a tutto l'anno del periodo di maggior afflusso turistico con riferimento a tutto il territorio comunale o limitatamente ad alcune parti di esso secondo apposita perimetrazione allegata alla domanda se dispongono di 30 posti letto ogni 1.000 residenti;

– è stata data a tutti i Comuni, in via sperimentale, la facoltà di estendere, da 150 gg. fino ad un anno, la fruizione del periodo di maggior afflusso turistico ai sensi della d.g.r. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000;

Dato atto delle domande presentate dai Comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Rovato (BS), Borgo Priolo (PV), Redavalle (PV), Torricella Verzate (PV) e Somma Lombardo (VA) per essere individuati quale ambito ad economia prevalentemente turistica e della domanda del comune di Somma Lombardo (VA) per l'estensione a tutto l'anno del periodo di maggiore afflusso turistico;

Dato atto in particolare che il comune di Albano Sant'Alessandro (BG) ha chiesto il riconoscimento quale ambito ad economia prevalentemente turistica limitatamente a parte del territorio comunale;

Verificato, in esito all'istruttoria, che:

– le domande dei Comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Borgo Priolo (PV), Redavalle (PV), Torricella Verzate (PV) e Somma Lombardo (VA) hanno conseguito il punteggio minimo di 10 punti previsto per l'individuazione quale ambito ad economia prevalentemente turistica come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;

– la domanda del comune di Rovato (BS) non è ammissibile

in quanto non consegue il punteggio minimo richiesto di 4,5 punti nei parametri A, B, C e d4.1;

- il comune di Somma Lombardo (VA) raggiunge il numero di 30 posti letto ogni 1.000 residenti;

Sentiti i soggetti di cui all'art. 12, comma 3 del d.lgs. 114/98 che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che il presente provvedimento rientra negli Obiettivi Gestionali 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva»;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. la non ammissibilità della domanda del comune di Rovato (BS) in quanto non consegue il punteggio minimo richiesto di 4,5 punti nei parametri A, B, C e d4.1;

2. di individuare quali ambiti ad economia prevalentemente turistica i Comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Borgo Priolo (PV), Redavalle (PV), Torricella Verzate (PV) e Somma Lombardo (VA) in quanto hanno conseguito il punteggio minimo di 10 punti previsto per l'individuazione come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che il comune di Somma Lombardo (VA) può estendere a tutto l'anno il periodo di maggior afflusso turistico;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

— • —

Allegato B)

Domande riferite al				riconoscimento di tutto il territorio comunale								riconoscimento di parte del territorio comunale														
	COMUNI A PREV. ECONOMIA TURISTICA Decreto 1989	CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNE	Par. E Popolazione residente al 31/12/1998 TOTALE	Tot A+B+C+d4.1: se inferiore a 4,5 il comune non può presentare la domanda	punteggio d1 elem. attrattività e autovalutazione	punteggio d2 case per vacanza	punteggio d3 flusso non residenti	punteggio d4.2 aree protette (+2)	Tot punteggio parametro D	R TOT punteggio	Par. E Popolazione residente al 31/12/1998 PARZIALE	parametro A	parametro B	parametro C	d4.1	Tot A+B+C+d4.1: se inferiore a 4,5 la domanda non è ammissibile	punteggio d1 elem. attrattività e autovalutazione	punteggio d2 case per vacanza	punteggio d3 flusso non residenti	punteggio d4.2 aree protette (+2)	Tot punteggio parametro D	R TOT punteggio	Individuazione del Comune o parte di esso	Periodo scelto
1		016003	BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO									192	1,50	2,00	2,00		5,50	2,25	0,50	1,75		4,50	10,00	SI	e
2	*	018016	PV	BORGO PRIOLO	1.405	7,00	1,75	1,00	1,00		3,75	10,75						0,00		0,50			0,00	0,00	SI	b
3		018120	PV	REDAVALLE	1.028	7,00	2,25	0,50	0,75	2,00	5,50	12,50						0,00					0,00	0,00	SI	e
4		018161	PV	TORRICELLA VERZATE	783	6,40	2,25	0,50	1,75		4,50	10,90						0,00					0,00	0,00	SI	e
5		012123	VA	SOMMA LOMBARDO	16.500	4,95	2,25		1,50	2,00	5,75	10,70						0,00					0,00	0,00	SI	T

Legenda periodo scelto

	data	periodo	comune	turismo
a	1 dicembre - 31 marzo	anno successivo	montano	invernale
b	1 giugno - 30 settembre	ogni anno	montano	estivo
c	1 maggio - 30 settembre	ogni anno	rivierasco, lacuale, fluviale	estivo
d	15 aprile - 15 ottobre	ogni anno	termale	
e	15 aprile - 31 ottobre	ogni anno	altro	
f	giorni di mercato		con mercato domenicale	
T	1 gennaio - 31 dicembre	tutto l'anno		

(BUR2005017)

(4.3.0)

**D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/944****Revisione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale Adda Nord (ll.rr. 86/83 e 26/96)****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 «Istituzione del Parco Naturale dell'Adda Nord e successive modificazioni»;

Vista la d.g.r. 3/48807 del 5 marzo 1985, avente per oggetto: «Approvazione dello Statuto e Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Naturale dell'Adda Nord (ll.rr. n. 80/83 e n. 86/83)»;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 17 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco Naturale dell'Adda Nord ai sensi dell'art. 22, della l.r. n. 86/83 e dell'art. 3 della l.r. n. 80/83;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la d.g.r. n. 34828, del 27 febbraio 1998, con la quale è stata approvata la modifica dello Statuto del Parco Regionale Adda Nord (ll.rr. 86/83 e 26/96);

Vista la d.g.r. n. 20037, del 23 dicembre 2004, con la quale sono stati modificati l'art. 2, comma 1 e la tabella delle quote di rappresentanza dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale Adda Nord;

Considerata la nota prot. T1.2005.0005457 dell'11 marzo 2005, con la quale l'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente invita tutti gli enti gestori delle aree protette regionali ad adeguare i propri Statuti a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2005 n. 6, recante «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazioni di disposizioni legislativi» cui in particolare, i commi 6, 7, e 8 dell'articolo 3, che rivedono in maniera significativa l'organizzazione dei consorzi di gestione delle aree protette e prevedono la possibilità di indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali;

Vista la nota del 15 giugno 2005, prot. n. 1638, a firma del Presidente del Consorzio Parco Adda Nord, con la quale viene trasmessa la deliberazione dell'Assemblea Consortile del 27 maggio 2005, n. 8, avente per oggetto: «Adeguamento *ope legis* del vigente Statuto consortile» in adeguamento delle leggi regionali n. 35 del 16 dicembre 2004, n. 6 dell'8 febbraio 2005 e n. 9 del 28 febbraio 2005, con la quale da atto che trattandosi di modifiche *ope legis*, non si rende necessario sottoporle al giudizio e all'approvazione da parte degli Enti consorziati di cui fanno parte le Province e i Comuni come segue:

- Provincia di Bergamo;
- Provincia di Lecco;
- Provincia di Milano;
- Comune di Airuno;
- Comune di Bottanuco;
- Comune di Brivio;
- Comune di Calco;
- Comune di Calolziocorte;
- Comune di Calusco d'Adda;
- Comune di Canonica d'Adda;
- Comune di Capriate San Gervasio;
- Comune di Casirate d'Adda;
- Comune di Cassano d'Adda;
- Comune di Cisano Bergamasco;
- Comune di Cornate d'Adda;
- Comune di Fara Gera d'Adda;
- Comune di Galbiate;
- Comune di Garlate;
- Comune di Imbersago;
- Comune di Lecco;

- Comune di Malgrate;
- Comune di Medolago;
- Comune di Merate;
- Comune Monte Marenzo;
- Comune di Olginate;
- Comune di Paderno d'Adda;
- Comune di Pescate;
- Comune di Pontida;
- Comune di Robbiate;
- Comune di Solza;
- Comune di Suisio;
- Comune di Trezzo sull'Adda;
- Comune di Truccazzano;
- Comune di Vaprio d'Adda;
- Comune di Vercurago;
- Comune di Verderio Superiore;
- Comune di Villa d'Adda;

Ritenuto da parte del dirigente della Struttura proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni normative vigenti in materia di Statuti dei Consorzi degli Enti Parco;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di definire che lo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco dell'Adda Nord adottato dall'Assemblea Consortile con deliberazione 27 maggio 2005, n. 8, avente per oggetto «Adeguamento *ope legis* del vigente Statuto Consortile» in attuazione della normativa introdotta dalle seguenti leggi:

- l.r. 16 dicembre 2004, n. 35, che ha istituito il Parco Naturale;
- l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, che ha adeguato la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, che ha introdotto la nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il segretario: Bonomo

**TESTO AGGIORNATO****Titolo I  
GENERALITÀ****Art. 1 – Fonti**

Il Consorzio per la Gestione del Parco regionale dell'Adda Nord, istituito con l.r. 16 settembre 1983, n. 80, adegua il proprio Statuto ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 e successive modificazioni, che recepisce i principi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali» e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette».

**Art. 2 – Composizione del Consorzio e durata**

1. Fanno parte del Consorzio le Province di Bergamo, Lecco, Milano e i comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda.

2. Al Consorzio possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 3, 3° comma della legge istitutiva.

3. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

4. Il Consorzio è Ente morale con propria personalità giuridica.

*Art. 3 – Sede*

1. Il Consorzio ha propria sede legale in Comune di Trezzo sull'Adda ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 16 settembre 1983, n. 80.

2. Le adunanze degli Organi consorziali possono essere convocate anche presso le sedi degli enti consorziati o Centri Parco decentrati.

*Art. 4 – Scopi*

1. Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco regionale dell'Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.

2. Il Consorzio, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

a) adotta la proposta del Piano Territoriale ed il Regolamento del Parco regionale; approva i piani attuativi di settore;

b) approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

c) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;

d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;

e) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;

h) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità;

i) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale;

l) gestisce il Parco Naturale istituito con l.r. 16 dicembre 2004, n. 35;

m) approva il Piano ed il Regolamento del Parco Naturale.

*Art. 5 – Quote di partecipazione ed espressione del voto*

1. La rappresentanza degli enti consorziati, di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione proporzionate alla estensione del territorio incluso nel Parco e dalla contribuzione finanziaria obbligatoria.

2. Alle Province di Bergamo, Lecco e Milano è riservata una complessiva quota del 30% da suddividere tra loro per il 50% in proporzione all'apporto contributivo di ogni provincia stabilito in misura fissa del 10% dell'ammontare complessivo e per l'altro 50% in proporzione al territorio complessivo di ogni provincia inserito nel Parco.

3. La restante quota del 70% spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 50% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 50% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

4. I rappresentanti degli enti consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla loro quota risultante dalla tabella delle quote di rappresentanza.

## **TITOLO II ORGANI**

*Art. 6 – Organi del Consorzio*

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

*Art. 7 – Assemblea Consortile – Composizione*

L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati, nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un Consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato.

*Art. 8 – Competenza dell'Assemblea*

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:

a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei membri del Consiglio di amministrazione;

b) la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente;

c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione;

f) l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale;

g) l'adozione del Regolamento del Parco regionale;

h) l'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

i) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;

l) le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli Enti interessati;

m) la decisione sulle domande di adesione di altri Comuni ai sensi dell'art. 3, 3° comma della legge regionale 80/83;

n) la determinazione degli emolumenti spettanti ai membri dell'assemblea;

o) la determinazione del gettone di presenza ai membri del comitato tecnico scientifico;

p) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli Enti consorziati;

q) l'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Naturale.

*Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio tutte le volte in cui si rende necessario e anche quando lo richiedano almeno un quarto delle quote componenti l'assemblea. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima la data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.

3. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.

*Art. 10 – Consiglio di Amministrazione, composizione, nomina e durata*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, tra cui il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati al Consiglio di amministrazione devono presentare i *curricula* in Segreteria, almeno tre giorni prima dell'elezione.

2. A ciascuna Provincia spetta di diritto designare un membro del Consiglio di amministrazione.

3. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

*Art. 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Segretario del Consorzio.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore del Parco.

*Art. 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione*

1. Al Consiglio di Amministrazione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente e del Direttore. Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre l'elezione del Presidente, scelto tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti espressi in modo palese.

*Art. 13 – Presidente del Consorzio  
Elezioni, decadenza e competenze*

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.

2. Il Presidente decade dall'incarico in caso di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla decadenza. In caso di inottemperanza i membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

3. Al presidente competono le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) la vigilanza sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

*Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti. Due componenti del collegio vengono designati dall'Assemblea consortile ed uno dalla Giunta Regionale.

2. Il Collegio, che dura in carica tre anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio, svolge i compiti indicati dal d.lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.

*Art. 15 – Comitato tecnico-scientifico*

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del Parco, il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.

2. Le funzioni del Comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

*Art. 16 – Direttore*

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, previa selezione da tenersi sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

*Art. 17 – Competenze del Direttore*

1. Sono compiti del Direttore:
  - a) la direzione del Consorzio;
  - b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
  - c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, nonché del rendiconto di gestione;
  - d) la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
  - e) la sottoscrizione dei contratti;
  - f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
  - g) le assunzioni e la gestione del personale.
2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, limitatamente agli atti di sua competenza.

**Titolo III  
AMMINISTRAZIONE**

*Art. 18 – Il Segretario*

1. Il Segretario consortile è assunto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni ed è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile.

2. Spettano al Segretario la gestione amministrativa, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

*Art. 19 – Personale*

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.

2. Il Consorzio ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della dotazione organica.

*Art. 20 – Contabilità*

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli Enti locali.

2. Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla l. 816/85 per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano i compensi determinati ai sensi del d.lgs. n. 267/2000.

*Art. 21 – Mezzi finanziari*

1. Le spese di gestione del Consorzio, detratti i contributi regionali e statali, sono a carico degli enti consorziati.

2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

3. Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio, previa opportuna intesa con gli enti consorziati interessati.

*Art. 22 – Controllo degli atti e pubblicità*

1. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo Pretorio del Consorzio, presso la sua sede.

2. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Parco.

**Titolo IV  
PARTECIPAZIONE**

*Art. 23 – Partecipazione di Enti ed Associazioni*

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal Consiglio di Amministrazione periodicamente, almeno una volta all'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea.

3. L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco.

4. Il Consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del Parco.

*Art. 24 – Servizio volontario di vigilanza ecologica*

1. Il Parco riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9.

2. Il Parco istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

4. Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali volte ad

uniformare contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;

b) designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;

c) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alle Province e alla Regione;

d) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

e) articolare il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:

a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;

b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;

d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;

e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);

f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta Regionale per il relativo assenso;

g) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alle Province e alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;

h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previo accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

6. Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le GEV compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

7. Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla Giunta Regionale e alle Province sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 25 – Devoluzione del patrimonio*

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, previa intese tra gli Enti medesimi, salvo diversa disposizione di legge.

*Art. 26 – Norme transitorie*

1. La prima seduta dell'Assemblea costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Commissario Straordinario, per procedere al rinnovo degli organi di gestione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Le quote di partecipazione valide per la prima seduta dell'Assemblea sono quelle determinate dall'art. 5.

3. Le quote possono variare, in seguito, con il variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata dall'Assemblea.

**TABELLA DELLE QUOTE DI RAPPRESENTANZA**  
**DI CIASCUN ENTE CONSORZIATO**

ENTE	QUOTA
PROVINCIA DI LECCO	9,49
AIRUNO	0,72
BRIVIO	2,45
CALCO	1,31
CALOLZIOCORTE	2,93
GALBIATE	1,36
GARLATE	0,58
IMBERSAGO	1,21
LECCO	9,46
MALGRATE	0,68
MERATE	2,26
MONTE MARENZO	0,39
OLGINATE	1,91
PADERNO D'ADDA	1,32
PESCATO	0,38
ROBBIATE	1,35
VERCURAGO	0,79
VERDERIO SUPERIORE	0,76
TOTALE	39,30
PROVINCIA DI BERGAMO	8,64
BOTTANUCO	1,50
CALUSCO D'ADDA	2,19
CANONICA D'ADDA	1,02
CAPRIATE SAN GERVASIO	2,05
CASIRATE D'ADDA	1,41
CISANO BERGAMASCO	1,76
FARA GERA D'ADDA	1,89
MEDOLAGO	0,85
PONTIDA	0,73
SOLZA	0,46
SUISIO	1,09
VILLA D'ADDA	1,75
TOTALE	25,32
PROVINCIA DI MILANO	11,88
CASSANO D'ADDA	5,12
CORNATE D'ADDA	3,67
TREZZO SULL'ADDA	4,81
TRUCCAZZANO	7,72
VAPRIO D'ADDA	2,20
TOTALE	35,38
TOTALE GENERALE Enti n. 37	100,00

(BUR2005018)

(2.2.1)

**D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/952**

**Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia: integrazione e modifica del precedente Accordo siglato in data 22 luglio 2003. Presa d'atto della sottoscrizione avvenuta in data 21 settembre 2005**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con l'art. 72, comma 3 del medesimo decreto, per cui il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, subordinatamente:

– all'adozione della normativa regionale ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione,

– all'attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,

– a seguito di un Accordo di Programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazioni;

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Vista la legge regionale 14 agosto, 1999, n. 16, con la quale la Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente;

Vista la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, con la quale la Regione Lombardia ha adottato la normativa di cui al summenzionato art. 72, comma 3, d.lgs. 112/1998;

Visto l'Accordo di Programma 22 luglio 2003, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) e la Regione Lombardia, con il quale le parti hanno verificato, positivamente, la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento, da parte dell'amministrazione regionale, delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante; e, al contempo, hanno regolato gli obblighi finanziari dello Stato nei confronti della medesima Regione per garantire l'effettivo esercizio delle prerogative regionali in materia, fino al 2005;

Dato atto che, dal settembre 2003, la Regione Lombardia ha iniziato a svolgere le funzioni amministrative sulle attività a rischio di incidente rilevante, prima del citato d.p.c.m.;

Considerato che, con la deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005, la Corte dei Conti – sezione di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – si è pronunciata sull'Accordo di cui al precedente punto, formulando rilievi con particolare riguardo al rispetto delle procedure necessarie al trasferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie alla Regione Lombardia in materia di attività a rischio di incidente rilevante, ai sensi dei citati artt. 7 e 72, comma 3, d.lgs. 112/1998;

Considerato che tali rilievi non riguardano la ricognizione della sussistenza dei presupposti per il trasferimento delle funzioni in materia di rischi di incidenti rilevanti la quale resta pienamente valida ed efficace;

Rilevato che l'Accordo ex art. 72, d.lgs. 112/1998, costituisce presupposto logico indefettibile per l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 112/1998, sarà formalmente trasferita alla Regione la competenza in materia di attività a rischio di incidente rilevante;

Rilevato dalle parti che i vizi accertati dalla Corte dei Conti, se non eliminati, possono inficiare la legittimità dell'adottando d.p.c.m.;

Attesa, conseguentemente, l'opportunità di un nuovo Accordo, in revisione del precedente;

Dato atto che il Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli, e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Roberto Formigoni, in data 21 settembre 2005 hanno sottoscritto l'Accordo allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale viene rivista la precedente intesa del 22 luglio 2003, stralciando la parte economica e le altre pattuizioni censurate dalla Corte dei Conti, mentre sono fatte salve, espressamente, le attività amministrative già svolte dall'Amministrazione regionale in materia di rischi di incidenti rilevanti;

Ritenuto di prenderne atto;

Visto il Programma regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, ed in particolare l'obiettivo gestionale 9.7.4.2. «Programmazione e attuazione dell'attività di verifica e controllo delle aziende a rischio di incidente rilevante».

Tutto ciò premesso e argomentato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

– di prendere atto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 21 settembre 2005 dal Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli, e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Roberto Formigoni, allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

– di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

— • —

ALLEGATO

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e

Regione Lombardia

### PREMESSO CHE

- L'art. 72, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sancisce

che il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante, avvenga subordinatamente all'adozione della normativa regionale ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, all'attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di un Accordo di Programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazioni;

- con la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- con la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, la Regione Lombardia ha adottato la normativa di cui al summenzionato art. 72 comma 3, d.lgs. 112/1998, disponendo, tra l'altro, la ripartizione delle funzioni in materia di incidenti rilevanti tra la Regione e le Province lombarde;
- con l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia hanno verificato, positivamente, la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento, da Parte dell'Amministrazione regionale, delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante; e, al contempo, hanno regolato gli obblighi finanziari dello Stato nei confronti della medesima Regione per garantire l'effettivo esercizio delle prerogative regionali in materia, fino al 2005;
- con la deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005, la Corte dei Conti – sezione di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato – si è pronunciata sulla legittimità dell'Accordo di cui al precedente punto, formulando rilievi con particolare riguardo al rispetto delle procedure necessarie al trasferimento delle funzioni alla Regione Lombardia, ai sensi del più volte citato art. 72, d.lgs. 112/1998, e ha rifiutato la relativa registrazione;
- i rilievi formulati dalla Corte dei Conti non attengono comunque al contenuto dell'Accordo riguardante la ricognizione della sussistenza dei presupposti per il trasferimento delle funzioni in materia di rischi di incidenti rilevanti;
- conseguentemente è emersa la necessità di adeguare l'Accordo del 22 luglio 2003;

Tutto ciò premesso, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito «Ministero») e la Regione Lombardia (di seguito «Regione»), si stipula quanto segue:

### Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

### Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Con il presente atto Ministero e Regione danno conto dell'avvenuta verifica dei presupposti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività a rischio di incidenti rilevanti. Il presente Accordo prende atto dei rilievi della Corte dei Conti, Sezione controllo di legittimità sugli atti del Governo (deliberazione n. 11/2005/P), e modifica ed integra il precedente Accordo del 22 luglio 2003.

### Art. 3 – Verifica dei presupposti

Quali condizioni per il migliore espletamento, a livello regionale, delle funzioni amministrative e tecniche in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, il Ministero e la Regione indicano negli articoli seguenti, i presupposti organizzativi e procedurali.

### Art. 4 – Personale tecnico

Le parti danno atto che, nell'organizzazione regionale, è stata individuata la struttura competente alle attività istruttorie richieste dal d.lgs. n. 334/1999, incardinata prima presso la Direzione, Qualità dell'Ambiente e, in seguito, per effetto della d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005, presso la Direzione Polizia locale, Prevenzione e Protezione Civile.

Ministero e Regione, inoltre, confermano che tale struttura è presidiata da un dirigente cui sono affiancati idonee figure professionali.

### Art. 5 – Flussi informativi

La Regione riferisce periodicamente al Ministero sullo stato di attuazione della disciplina.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le

competenti strutture tecniche del Ministero comunicano alle strutture regionali i criteri, le modalità e i termini per le seguenti notificazioni:

- quelle dovute all'Unione Europea per il rapporto sullo stato di attuazione della direttiva 96/82/CE;
- quelle relative all'inventario regionale per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, per gli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

#### **Art. 6 – Modalità di esercizio delle funzioni**

Le funzioni amministrative e tecniche, nonché il raccordo tra i soggetti coinvolti sono disciplinati dalla l.r. 19/2001.

#### **Art. 7 – Trasferimento delle funzioni**

Con la stipula del presente Accordo, il Ministero e la Regione si danno reciprocamente atto che le condizioni stabilite dall'art. 72 del d.lgs. 112/1998, per il trasferimento delle funzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante, sono compiutamente realizzate, con effetto dal 12 settembre 2003, data della presa d'atto da parte della Giunta Regionale del precedente Accordo 22 luglio 2003. Tale trasferimento di funzioni, unitamente alle relative risorse, è subordinato, in ogni caso, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del d.lgs. 112/98.

#### **Art. 8 – Disciplina transitoria**

Le parti riconoscono l'efficacia degli atti posti in essere dalla Regione in attuazione dell'Accordo 22 luglio 2003.

Roma – Milano il.....

Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio:  
Altero Matteoli

Il Presidente  
della Giunta regionale  
della Lombardia:  
Roberto Formigoni

(BUR2005019)

(2.2.1)

#### **D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/954**

**Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «Martinelli», localizzata nel comune di Morbegno, promosso dal Sindaco del comune di Morbegno – Presa d'atto della rinuncia da parte del comune proponente**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota n. 18431 dell'11 agosto 2003, così come integrata con le note n. 2652 del 4 febbraio 2004 e n. 6439 del 16 marzo 2004, il Sindaco del comune di Morbegno ha promosso l'avvio della procedura per addivenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia inerente la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, nell'area denominata «Martinelli», ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17182 del 16 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 Serie Ordinaria del 16 aprile 2004, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, promosso dal Sindaco del comune di Morbegno;

Preso atto che con l'atto deliberativo soprarichiamato veniva individuato l'Assessore al Territorio e Urbanistica quale rappresentante della Regione Lombardia per lo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale e la sottoscrizione degli atti conseguenti;

Vista la nota del Sindaco del comune di Morbegno trasmessa con prot. n. 10348 del 27 aprile 2005, pervenuta in Regione il 10 maggio 2005, prot. regionale n. Z1.2005.0014779, con la quale lo stesso Sindaco comunica formale rinuncia all'attuazione dell'Accordo di Programma in argomento, in quanto, da un lato, l'amministrazione provinciale ha espresso, in via preliminare, parere sfavorevole all'insediamento di una grande struttura di vendita, dall'altro sono stati vagliati più puntualmente gli aspetti viabilistici, evidenziando che la soluzione infrastrutturale proposta è basata su previsioni di più ampio respiro che ad oggi, non sembrano avere soluzione immediata. Si ritiene quindi che possa essere compromessa la capacità di tenuta del sistema viabilistico connesso all'insediamento oggetto d'intervento;

Verificato pertanto che sono venuti a mancare i presupposti per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in argomento ai sensi del comma 1, dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005 con il quale sono state delegate all'Assessore al Territorio e Urbanistica le funzioni

amministrative relative all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Morbegno, nonché la sottoscrizione dei provvedimenti conseguenti;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9. «Valutazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale», di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

Delibera

1. di prendere atto della nota del Sindaco del comune di Morbegno (SO), prot. n. 10348 del 27 aprile 2005, prot. regionale n. Z1.2005.0014779 del 10 maggio 2005, con la quale l'amministrazione comunale ha comunicato formale rinuncia all'Accordo di Programma in argomento;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050110)

(5.1.3)

#### **D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/962**

**Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche a decorrere dall'anno 2006**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

- la l. 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

Richiamato il d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 ed in particolare l'art. 1 ove si dispone, in attuazione della predetta legge 36/1994, che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) con il quale lo Stato ha disposto, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative a:

- comma 1, lettera i) – gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

- comma 1, lettera g) – polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della Regione», pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 febbraio, data dalla quale decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni conferite con il predetto d.lgs. 112/1998;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 26, che all'art. 44, comma 1, lettera c) dispone che spetta alla Regione la riscossione e l'introito dei canoni d'uso delle acque pubbliche;

Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 «Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica»;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 ed in particolare l'art. 3 comma, 13 ove è previsto che con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno la misura del canone di concessione per l'uso dei beni del demanio dello Stato di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del predetto d.lgs. 112/1998 è determinata con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro, il 31 ottobre dell'anno precedente;

Visto il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/41315 del 5 febbraio 1999 recante «Prime modalità per la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico»;

– la d.g.r. n. 7/5245 del 22 giugno 2001 recante «Modalità per la riscossione dei canoni e per la detenninazione ed il versamento del deposito cauzionali relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche»;

Considerato che:

– ai sensi del predetto r.d. 1775/1933, art. 35 tutte le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo fatte salve le esenzioni e le riduzioni possibili solamente nei casi espressamente indicati dalla medesima legge;

– ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 35, vi è la necessità di stabilire un canone annuo minimo che deve comunque essere versato per il godimento del diritto all'utilizzo dell'acqua pubblica;

– ai sensi dell'art. 39 del citato regio decreto i crediti per canoni demaniali sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che al termine della concessione non passano gratuitamente allo Stato; e che tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito agli artt. 2771 e 2772 del Codice Civile;

Considerato altresì che ai sensi della predetta legge 36/1994 i canoni annui previsti dal citato regio decreto costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche prelevate;

Richiamati:

– il d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 22086 del 18 novembre 2002, con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato per il triennio 2003-2005;

– il d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 20233 del 25 novembre 2003, con il quale si è provveduto ad integrare il predetto d.d.u.o. in merito all'applicazione delle riduzioni previste all'art. 18 della legge 36/1994;

Considerato che in relazione all'intrinseco valore dell'acqua quale bene pubblico si ritiene che ogni utilizzatore dell'acqua pubblica debba sempre corrispondere annualmente un congruo canone minimo a titolo del riconoscimento della proprietà demaniale delle acque per un importo non inferiore ad € 30,00;

Dato atto che in relazione a quanto anzidetto e in aderenza a quanto indicato all'art. 13 della già citata l.r. 34/1998 risulta

opportuno determinare, a decorrere dall'1 gennaio 2006, l'ammontare dei canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua pubblica ivi compresi i canoni annui minimi per i singoli usi previsti dall'art. 18 della legge 36/1994;

Preso atto del Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009 presentato al Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005, nel quale alla tavola V.1 «Quadro programmatico» viene indicato in 1,7% il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2006;

Vista l'allegata tabella «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la determinazione, a decorrere dall'anno 2006, dei canoni unitari annui per l'uso di acqua pubblica comprensivi dell'indicazione del canone minimo con riferimento agli usi di cui all'art. 18 della legge 36/1994, predisposta dalla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità di concerto con la Direzione Centrale Programmazione Integrata;

Considerato che quanto disposto con la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo gestionale 9.3.1.5 «Regolarizzazione delle concessioni idriche, aggiornamento del catasto acque e introito canoni»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

per quanto in premessa indicato,

1. di approvare l'allegata tabella «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la determinazione dei canoni demaniali dovuti a decorrere dall'1 gennaio 2006 per l'uso di acqua pubblica ivi compresi i canoni minimi per l'anno 2006 in relazione a ciascuna tipologia di uso di acqua pubblica;

2. di dare atto che all'importo del canone demaniale complessivo, come sopra determinato, dovrà aggiungersi l'importo dell'addizionale regionale nell'ammontare del 10% come previsto dalla l.r. 19/1995;

3. di pubblicare integralmente il presente atto ed il relativo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO «A»

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2006

Uso	Tipologia	Unità di misura	Canone demaniale	
IRRIGAZIONE	canone src (1)	€/mod.	42,40	ADDIZIONALE REGIONALE 10% del canone complessivo dovuto
	canone crc (2)	€/mod.	21,20	
	canone bnt (3)	€/ha	0,42	
	canone minimo	€	30,00	
CONSUMO UMANO	canone	€/mod.	1.806,86	
	canone minimo	€	301,15	
INDUSTRIALE	canone	€/mod.	13.250,29	
	canone minimo	€	1.806,86	
PESCOLTURA ED ASSIMILATI	canone	€/mod.	301,15	
	canone minimo	€	108,41	
IDROELETTRICO	canone	€/KW	12,32	
	canone minimo	€	108,41	
IGIENICO, ASSIMILATI ED ALTRI USI	canone	€/mod.	903,41	
	canone minimo	€	108,41	

LEGENDA: l'unità di misura mod. (modulo) corrisponde ad una portata di 100 l/sec, tranne che per l'uso industriale ove corrisponde ad un volume di 3.000.000 mc/anno.

(1): senza restituzione delle colature (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(2): con restituzione delle colature (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(3): bocca non tassata (art. 35, c. 1, r.d. 1775/1933)

(BUR20050111)

(4.6.4)

D.g.r. 7 novembre 2005 - n. 8/1013  
Politiche integrate per lo sviluppo dei sistemi turistici. l.r. 8/2004 «Norme per il turismo in Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 aprile 2004, n. 8 «Norme per il turismo in Lombardia»;

Visto l'art. 3, comma 1 della sopra citata l.r. 8/2004 che definisce come sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e ser-

vizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale;

Visto l'art. 3, comma 5 della sopra citata legge regionale che prevede che il riconoscimento di un sistema turistico, d'intesa con la Provincia competente, avviene con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico;

Viste le dd.gg.rr. del 16 dicembre 2004, n. 19893, «Linee di

indirizzo per i sistemi turistici», e n. 19895, «Modalità di presentazione dei programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici. Pubblico invito a partecipare», a seguito delle quali è stato possibile per i soggetti previsti dalla normativa proporre programmi di sviluppo turistico ai fini del riconoscimento;

Visto l'art. 3, comma 7 della l.r. 8/2004 che prevede che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità per l'ammissione dei programmi di sviluppo turistico alle misure di sostegno;

Visto l'art. 3, comma 7-bis della l.r. 8/2004 che prevede che la Regione possa concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici;

Considerata quindi la necessità di attivare strumenti integrati per lo sviluppo dei Sistemi turistici e il cofinanziamento dei relativi programmi;

Tenuto conto che verranno definiti dal Consiglio Regionale i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2004, e che la coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituirà priorità nella selezione degli interventi;

Ritenuto, al fine di favorire lo sviluppo turistico della Lombardia e l'offerta integrata dei beni culturali, ambientali, delle attrazioni turistiche, dei prodotti tipici della produzione e della enogastronomia locale, di approvare i criteri e le modalità per l'ammissione alle misure di sostegno dei programmi di sviluppo turistico, di cui all'allegato 1 «Politiche integrate per lo sviluppo dei Sistemi turistici», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che i successivi provvedimenti saranno attuati secondo quanto previsto dalla l.r. l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'allegato 1 «Politiche integrate per lo sviluppo dei Sistemi turistici», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che i successivi provvedimenti saranno attuati secondo quanto previsto dalla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il Segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

**POLITICHE INTEGRATE  
PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI  
L.R 8/2004 «NORME PER IL TURISMO IN LOMBARDIA»**

**Riferimenti normativi**

L.r. 8/2004, art. 3, comma 7

«La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione dei programmi alle misure di sostegno».

L.r. 8/2004, art. 3, comma 7-bis

«La regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»

L.r. 14 marzo 2003, n. 2

«Programmazione negoziata regionale»

**Riferimento PRS**

3.4.1 Sistemi turistici

**Soggetti beneficiari**

**Soggetti pubblici**

- Autonomie locali e funzionali

- Altri soggetti pubblici che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio in ambito turistico

**Soggetti privati**

- imprese del settore turistico in forma singola o associata;

- associazioni imprenditoriali;

- consorzi tra imprese;

- associazioni pro loco.

**Interventi ammissibili**

Con riferimento ai programmi di sviluppo turistico, potranno essere ammesse alle agevolazioni le seguenti tipologie d'intervento di natura strutturale e infrastrutturale:

- interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico finalizzati alla sua fruibilità turistica;

- interventi per lo sviluppo della navigabilità turistica in acque interne, lacuali o fluviali;

- interventi per la mobilità sostenibile;

- realizzazione di aree attrezzate ad uso turistico;

- interventi per la creazione, qualificazione ed operatività dei servizi e delle strutture funzionali allo sviluppo del Sistema turistico;

- predisposizione di reti e servizi informatici a supporto del Sistema turistico.

Potranno essere oggetto di agevolazione anche le seguenti azioni di supporto all'attuazione degli interventi:

- azioni integrate di comunicazione e promozione dell'offerta turistica;

- azioni di formazione, aggiornamento e sviluppo delle competenze;

- studi e interventi per l'innovazione di prodotto, la sostenibilità ambientale, il miglioramento della qualità dei servizi e dei processi nell'ambito dell'offerta turistica.

L'ammontare del cofinanziamento regionale relativo alle azioni di supporto non potrà essere in ogni caso superiore al 20% del totale delle agevolazioni concesse.

**Modalità attuative**

Le risorse regionali per lo sviluppo dei Sistemi turistici vengono assegnate attraverso una delle seguenti modalità:

a) il cofinanziamento di progetti integrati attuativi dei programmi di sviluppo turistico precedentemente approvati;

b) l'attivazione di specifici bandi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dei sistemi turistici.

**A) Cofinanziamento di progetti integrati attuativi dei programmi di sviluppo turistico**

La Direzione Generale competente predisporre normalmente specifici inviti alla presentazione di progetti integrati attuativi dei programmi di sviluppo turistico precedentemente approvati.

I progetti integrati possono essere presentati dai soggetti coordinatori dei Sistemi turistici, in nome e per conto dei soggetti attuatori dei singoli interventi previsti.

Il cofinanziamento regionale a sostegno dell'attuazione dei programmi di sviluppo turistico potrà essere attivato anche attraverso uno degli *strumenti della programmazione negoziata* previsti dalla l.r. 2/2003 «Programmazione negoziata regionale», per programmi di sviluppo turistico aventi le seguenti caratteristiche:

- carattere interprovinciale o interregionale;

- valenza trasversale dal punto di vista economico, culturale, enogastronomico, ambientale;

- sviluppo di un particolare ambito o prodotto turistico indicato come prioritario dal DPEFR.

**Criteri di ammissibilità al cofinanziamento regionale**

L'ammissibilità dei progetti integrati al cofinanziamento regionale viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità	Punteggio massimo concedibile
1) Coerenza degli interventi con gli ambiti prioritari individuati dal DPEFR	fino a 20 punti
2) Livello di integrazione reale del progetto	
2a) Qualità della partnership	
- almeno 3 enti locali	5 punti
- almeno 6 locali	8 punti
- oltre 10 enti locali	10 punti
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	2 punti per ogni CCIAA partecipante, fino ad un massimo di 6 punti

Criteri di ammissibilità	Punteggio massimo concedibile
– Associazioni di categoria	2 punti per ogni associazione partecipante, fino ad un massimo di 6 punti
– Consorzi degli operatori	2 punti per ogni consorzio partecipante, fino ad un massimo di 8 punti
– Altri soggetti privati	1 punto per ogni soggetto, fino ad un massimo di 10 punti
2b) Idoneità del progetto nel perseguire gli obiettivi del programma di sviluppo turistico	fino a 10 punti
3) Entità del cofinanziamento regionale rispetto al totale degli investimenti dichiarati ammissibili:	
– inferiore al 65%	10 punti
– inferiore al 60%	15 punti
– inferiore al 55%	20 punti
4) Presenza di interventi inseriti, oltre che nel programma di sviluppo turistico, anche in altri strumenti di programmazione locale e sovralocale	fino a 10 punti
5) Rilevanza interprovinciale o interregionale del Programma di sviluppo turistico	Fino a 10 punti
Punteggio minimo per l'accesso al cofinanziamento:	60 punti

Criterio di priorità

La coerenza dei programmi di sviluppo turistico con gli ambiti di cui all'art. 2 comma 2, l.r. 8/2004 costituisce priorità nella selezione degli interventi. I progetti integrati attuativi di programmi di sviluppo turistico coerenti con tali ambiti otterranno una maggiorazione del punteggio fino alla quota massima del 20%.

Entità massima del contributo concedibile

In base alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale, nell'invito a presentare proposte di cofinanziamento vengono individuate le soglie massime di contributo concedibile con riferimento ai seguenti segmenti di punteggio:

progetti integrati che hanno ottenuto fino a 70 punti	Importo massimo concedibile € .....
progetti integrati che hanno ottenuto fino a 80 punti	Importo massimo concedibile € .....
progetti integrati che hanno ottenuto oltre 90 punti	Importo massimo concedibile € .....

La soglia massima di contributo concedibile a ciascun progetto verrà determinata con riferimento alle tipologie dei soggetti attuatori.

L'atto di concessione delle agevolazioni conterrà le disposizioni relative:

- alle modalità di erogazione delle risorse,
- ai termini per l'attuazione degli interventi,
- a impegni e obblighi dei soggetti destinatari delle risorse.

Intensità d'aiuto

Le intensità massime del cofinanziamento regionale sono così determinate:

- per gli interventi proposti da soggetti pubblici: contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 70% dell'investimento dichiarato ammissibile;
- per gli interventi proposti da soggetti privati, in applicazione del regime «de minimis»: 50% dell'investimento dichiarato ammissibile, di cui 25% contributo a fondo perduto e 25% finanziamento soggetto ad un tasso di restituzione pari allo 0,5%.

B) Bandi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dei sistemi turistici

I bandi regionali avranno l'obiettivo di promuovere la realizzazione all'interno dei Sistemi turistici di interventi relativi agli ambiti prioritari di azione individuati dal DPEFR, favorendo l'innovazione e lo sviluppo della qualità.

Le domande sono presentate dai soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati dai bandi, che dovranno necessariamente aver aderito ai Sistemi turistici.

Gli interventi dovranno essere coerenti con gli obiettivi, le finalità e le aree di azione previste dal programma di sviluppo turistico precedentemente approvato.

Le domande di cofinanziamento vengono presentate sulla base delle indicazioni contenute nei bandi, che dovranno comunque prevedere:

- l'indicazione della/e tipologie di intervento oggetto del bando;
- il termine perentorio di apertura e chiusura del bando;
- la documentazione necessaria;
- l'individuazione della soglia massima e minima di cofinanziamento regionale;
- la documentazione da presentare per l'erogazione delle agevolazioni e le modalità di rendicontazione degli investimenti effettuati;
- modalità di valutazione dei progetti.

Criteri di valutazione dei progetti

I bandi dovranno prevedere una modalità di valutazione dei progetti che dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- numero e rappresentatività dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei progetti;
- coerenza degli interventi proposti rispetto al territorio di riferimento;
- fattibilità degli interventi proposti, articolazione e integrazione tra essi;
- possibilità di integrazione del progetto con reti, programmi, interventi attivati nell'ambito del Sistema turistico di riferimento;
- verificabilità dei risultati attesi e definizione dei relativi indicatori;
- presenza di una articolazione organizzativa e di una dotazione di risorse tecniche e umane tali da garantire una efficace gestione del progetto;
- entità del cofinanziamento dei soggetti proponenti.

Intensità d'aiuto

Le intensità massime del cofinanziamento regionale sono così determinate:

- per gli interventi proposti da soggetti pubblici: contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 70% dell'investimento dichiarato ammissibile;
- per gli interventi proposti da soggetti privati, in applicazione del regime «de minimis»: 50% dell'investimento dichiarato ammissibile, di cui 25% contributo a fondo perduto e 25% finanziamento soggetto ad un tasso di restituzione pari allo 0,5%.

D) ATTI DIRIGENZIALI  
GIUNTA REGIONALE  
Presidenza

(BUR20050112) (2.3.2)  
**D.d.s. 26 ottobre 2005 - n. 15623**  
**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Berto Stefano via San Nazzaro n. 12 – 27040 Robecco Pavese (PV)»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP dell'impresa individuale «Berto Stefano – via San Nazzaro n. 12 – 27040 Robecco Pavese (PV)» C.F. BRTSFN73P12B201G presentata in data 7 ottobre 2005 di cui al prot. Regionale n. A1.2005.0067272 del 17 ottobre 2005;

Verificato che la documentazione dell'impresa individuale «Berto Stefano – via San Nazzaro n. 12 – 27040 Robecco Pavese (PV)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale è ubicata nel comune di Robecco Pavese (PV) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita il 10 marzo 2005 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) il titolare dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

f) è composta da un soggetto con un'età anagrafica compresa fra 18 e 35 anni posseduta alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali e della dirigenza regionale, in particolare gli artt. 3, 17 e 18;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative – I Provvedimento Organizzativo – VIII Legislatura»;

Richiamata, altresì, la d.g.r. 27 giugno 2005 n. 207, II Provvedimento Organizzativo VIII Legislatura;

Visto il decreto del Segretario Generale del 30 giugno 2005, n. 10317 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII Legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 – I Provvedimento»;

#### Decreta

1. di ammettere l'impresa «Berto Stefano – via San Nazzaro n. 12 – 27040 Robecco Pavese (PV)» C.F. BRTSFN73P12B201G all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2005 al 2011;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate e tributi: Viviana Rava

## D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20050113)

**Circ.r. 26 ottobre 2005 - n. 47**

**Indicazioni relative alle concessioni di contributi, ex art. 27 l. 104/92, per la modifica degli strumenti di guida a favore di persone disabili**

(3.1.0)

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sociali  
A.S.L. della Lombardia  
Loro Sedi

Per l'anno 2005 la Regione ha anticipato alle A.S.L. i budget (calcolati sulla media delle spese rendicontate nell'ultimo biennio) finalizzati all'attuazione dell'art. 27 della l. 104/92, riguar-

danti i contributi a persone con disabilità, titolari di patente speciale di categoria A, B e C, che necessitano di modifica degli strumenti di guida.

L'anticipazione delle risorse ha consentito alle A.S.L. di svolgere l'attività di cui trattasi a sportello, rendendo possibile una risposta più efficiente alle richieste dei cittadini. Attività che, così come previsto dalla circolare regionale 8 maggio 2000, n. 26, è stata rendicontata a questo ufficio entro la data del 15 settembre u.s.

Dalle rendicontazioni presentate emerge che la quasi totalità delle A.S.L. presentano dei residui rispetto alle risorse assegnate anticipatamente per l'anno 2005, ciò consente loro di poter continuare l'attività a sportello anche per quest'ultimo periodo sino al 31 dicembre p.v.

In considerazione di quanto esposto in premessa le A.S.L. dovranno provvedere ad un'ulteriore rendicontazione per l'attività svolta successivamente a quella già rendicontata e sino al 31 dicembre 2005, rendicontazione per la quale si utilizzeranno sempre i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3 della citata circolare n. 26/2000 e che dovrà pervenire alla scrivente Direzione – Unità Organizzativa «Sistema Socio Assistenziale» entro e non oltre il 31 gennaio 2006.

In considerazione delle rendicontazioni relative all'intero anno 2005, la Regione provvederà a saldare alle A.S.L. la spesa sostenuta per l'anno 2005 e, contestualmente, liquiderà l'anticipo per l'anno 2006, che verrà calcolato sulla media delle spese rendicontate nell'ultimo biennio.

Per quanto attiene le modalità attuative da applicare per l'erogazione del contributo si confermano le indicazioni date con la citata precedente circolare n. 26/2000.

A partire dal prossimo anno le rendicontazioni riguarderanno le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre e dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per ogni ulteriore chiarimento al riguardo le A.S.L. potranno contattare i seguenti Funzionari:

- Attilio Citrano (tel. 02 67653548),
- Elda Cassio (tel. 02 67653510).

Il direttore generale:  
Umberto Fazzone

(BUR20050114)

**Circ.r. 27 ottobre 2005 - n. 48**

**Linee guida per la definizione dei Piani di Zona – 2° triennio**

(3.1.0)

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
Ai Direttori Sociali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
Ai Presidenti  
delle Assemblee distrettuali dei Sindaci  
delle Conferenze dei Sindaci  
per il tramite delle A.S.L.  
Al comune di Milano  
Servizi Socio Sanitari  
Al Presidente dell'A.N.C.I. Lombardia  
e p.c. All'Unione Province Lombarde  
LORO SEDI

#### Premessa

La circolare n. 34 del 29 luglio 2005 ha costituito il primo atto formale, da parte della Regione Lombardia, per l'avvio del processo di predisposizione e approvazione dei Piani di Zona per il triennio 2006-2008 entro il 31 dicembre 2005.

Entro tale data dovrà essere concluso il processo di definizione dei Piani e manifestata con atto deliberativo l'intesa da parte dell'ASL; entro la data massima del 31 marzo dovrà essere sottoscritto l'accordo di programma e definito il piano di finanziamento relativamente agli obiettivi e alle priorità individuati nel Piano di Zona, tenendo conto delle risorse statali e regionali che verranno assegnate. L'attuazione del Piano di Zona decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Questo secondo documento intende fornire le linee di indirizzo di cui i programmatori locali dovranno tener conto nella nuova programmazione e che costituiscono gli elementi di innovazione e sviluppo del sistema dei servizi alla persona in un'ottica di continuità con quanto avviato nella prima triennalità.

Nel presente atto sono pertanto fornite indicazioni in merito al sistema di finanziamento delle azioni definite nei Piani di Zona e agli obiettivi prioritari definiti a livello regionale relativamente a:

- titoli sociali ex art. 17 della l. 328/2000;
- forme di gestione associata;
- istituzione del fondo di solidarietà tra comuni associati;
- funzioni di autorizzazione e accreditamento ex art. 11 della l. 328/2000.

### 1. Sistema di finanziamento delle azioni definite nei Piani di Zona

I comuni dell'ambito distrettuale, attraverso il Piano di Zona realizzano la programmazione del sistema locale di servizi e interventi sociali, finanziato attraverso:

- le risorse autonome che ciascun comune dell'ambito distrettuale destina ai servizi e interventi di cui ha la titolarità istituzionale e/o gestionale sul proprio territorio;
- le risorse del fondo sociale regionale (ex circolare 4) erogate agli enti gestori (Comuni, enti no-profit, ecc.) situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi di cui al punto precedente;
- le risorse, a carattere aggiuntivo, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali destinate, sulla base degli indirizzi regionali, allo sviluppo dei titoli sociali, degli ulteriori interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 l. 328/00 e delle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinati dalla programmazione regionale;
- eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.).

Attraverso il Piano di Zona i Comuni associati nell'ambito distrettuale stabiliscono le priorità per la attivazione, sviluppo e mantenimento dei servizi e interventi sociali nonché dei progetti innovativi secondo le finalità delle leggi di settore declinati dalla programmazione regionale.

In esso trova rappresentazione l'intera rete locale di servizi e interventi sociali, comprensiva dei servizi e interventi realizzati da ciascun singolo comune dell'ambito e finanziati con risorse autonome, risorse del fondo sociale regionale e altre risorse; dei servizi e interventi realizzati in forma associata dai comuni dell'ambito e finanziati in diversa proporzione con risorse autonome, risorse del fondo sociale regionale e risorse del FNPS; delle attività a carattere progettuale secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionale finanziate con le risorse del FNPS e cofinanziate da risorse autonome dei comuni e/o da altre risorse.

In applicazione del principio di sussidiarietà, le risorse del fondo sociale regionale e del FNPS rivestono carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse autonome comunali; pertanto nell'assegnare tali risorse la Regione si riserva di verificare la coerenza nella destinazione delle medesime rispetto alle proprie linee di indirizzo sia da un punto di vista programmatico che di effettivo utilizzo.

Le modalità di verifica della coerenza nella destinazione delle risorse del Fondo Sociale regionale e FNPS rispetto agli indirizzi regionali verranno esplicitate nelle d.g.r. di riparto.

All'interno del budget unico costituito con i canali di finanziamento sopra elencati, dovrà essere istituito il fondo sociale di solidarietà, come già previsto dalla l.r. 34/2004, art. 4 comma 4, a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito, per il sostegno degli oneri per gli interventi obbligatori derivanti dall'affido familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile e amministrativa. Per quanto riguarda il pagamento di rette per i minori sottoposti a procedimento penale, e comunque limitatamente all'applicazione di misure cautelari alternative alla detenzione, si rinvia a successivi accordi che verranno definiti con il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il riparto 2004, in conformità alla l.r. 34/2004, prevedeva che tale fondo dovesse avere una dotazione finanziaria pari almeno al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito. Oltre a tale finalità, all'interno del Piano di Zona potrà essere prevista la possibilità di estendere a tutti i comuni dell'ambito quanto previsto per quelli inferiori ai 5.000 abitanti, nonché la possibilità di prevedere anche altre tipologie di bisogno, espressamente definite sia in termini di destinazione, sia in termini flussi di cassa (entrate e uscite).

Il fondo potrà essere costituito con le seguenti risorse:

- residui FNPS annualità 2001-2003 da destinarsi al pagamento delle rette dei minori in comunità a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni. Non sarà consentito altro utilizzo

al di fuori di questo, pena la restituzione delle quote alla regione;

- quota percentuale del FNPS anno 2005 ed eventualmente una quota di quanto già assegnato con riferimento al FNPS 2004;
- risorse comunali.

Il fondo dovrà essere gestito secondo criteri di trasparenza dall'ente Capofila del PdZ.

### 2. Piano di Zona e sistema dei servizi

Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale. La programmazione di territorio deve consentire ai Comuni un processo di organizzazione e di riorganizzazione del complesso delle azioni sociali e dei servizi sulla base delle risorse disponibili, individuando le priorità di intervento a partire dall'individuazione dei bisogni locali e tenendo conto di tutte le dimensioni: promozionale, preventiva, assistenziale e di reinserimento sociale.

Sarà altresì importante assicurare, a livello di ambito distrettuale, criteri il più possibili omogenei per l'accesso ai servizi.

Si indicano le seguenti aree di programmazione:

- **Anziani**, con l'obiettivo di favorire la permanenza a domicilio o comunque sviluppare una rete integrata di servizi idonea a permettere alla persona in condizione di fragilità di scegliere la risposta più adeguata alle sue esigenze, ritardando per quanto possibile l'istituzionalizzazione e promuovendo la deistituzionalizzazione precoce.
- **Disabili**, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e capacità possibili, rimuovendo gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e sostenendo le famiglie anche nel percorso di emancipazione del disabile dalla tutela familiare.
- **Minori**, con l'obiettivo di tutelare i diritti e costruire opportunità sia nelle situazioni di disagio conclamato e disadattamento, sia in quelle a cosiddetto «disagio evolutivo», nonché azioni volte al sostegno della genitorialità, riconoscendo e valorizzando il ruolo centrale della famiglia quale risorsa fondamentale nella logica della rete dei servizi e quale soggetto primario di soddisfacimento del bisogno. Particolare attenzione andrà dedicata, in fase di programmazione, anche ai minori sottoposti a procedimento penale, prevedendo misure di integrazione fra i Servizi della Giustizia Minorile e dell'ente Locale atte a fornire al minore e alla sua famiglia gli strumenti più idonei per far fronte alle fasi di cambiamento e di crisi emerse in occasione del reato.
- **Immigrazione**, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale degli immigrati, con specifico riferimento agli interventi diretti ad affrontare i problemi legati alla tutela dei minori immigrati, la condizione abitativa, l'accesso ai servizi alla persona.
- **Adulti in difficoltà: Emarginazione sociale, Povertà, Dipendenze, Salute mentale**, con l'obiettivo di attivare interventi di contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone con problematiche di dipendenza con un insieme di prestazioni integrate di tipo socioeducativo.

In tale aree andranno ricompresi i problemi delle persone in esecuzione penale interna ed esterna, rispetto ai quali già nel precedente triennio si sono avviati processi di coinvolgimento e consultazione con i servizi dell'amministrazione Penitenziaria, che in alcuni casi hanno consentito la realizzazione di forme di coprogettazione centrate su azioni di inclusione sociale. In termini operativi, andrà posta particolare attenzione ai bisogni generati dalla domanda di formazione dei soggetti adulti in situazioni di marginalità sociale e lavorativa con riferimento sia ai soggetti detenuti, sia a quelli in esecuzione penale esterna.

Si segnala inoltre la necessità di porre particolare cura all'area dell'assistenza ai dimittendi, in particolare per la realizzazione di percorsi di accompagnamento che sostengano e facilitino l'accesso ai servizi e per l'avvio di sinergie utili all'implementazione di nuove progettualità, attraverso la costituzione di una rete locale integrata finalizzata a consolidare percorsi di inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle cooperative di solidarietà sociale e del mondo privato.

Al fine di incentivare la partecipazione alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si individua nei tavoli tecnici l'ambito per il coinvolgimento di soggetti del terzo settore e di soggetti istituzionali che possono contribuire al processo di costruzione, ma anche di valutazione, dei Piani di Zona.

Oltre ai tavoli tecnici, dovrà essere costituito un tavolo di rap-

presentanza del terzo settore; si invita inoltre, relativamente all'area penale adulti e minori, alla costituzione di un tavolo permanente in materia di esecuzione pena, inteso come luogo di integrazione per la definizione congiunta di priorità e bisogni, di valutazione e verifica di eventuali interventi e percorsi già attivati ed in corso e di servizi offerti, dei risultati conseguiti nonché di eventuali necessità di sviluppo di azioni nuove. Ad esso parteciperanno accanto ai Direttori degli Istituti Penali, del Centro di Servizio Sociale Adulti e dell'ufficio di Servizio Sociali Minori per i territori di competenza e del Centro di Giustizia Minorile, le organizzazioni che hanno esperienza significativa nell'area di intervento.

In generale, rispetto all'area carcere, saranno possibili specifici percorsi tesi a supportare le indicazioni sopra esposte, da concordare con le rappresentanze degli enti locali e con i soggetti istituzionalmente preposti a questa materia.

### 3. Titoli sociali

L'orientamento strategico della programmazione del nuovo triennio dovrà essere volto al consolidamento dei sistemi locali costituiti con il primo Piano di Zona e allo sviluppo e alla messa a regime dei servizi e interventi introdotti sperimentalmente con particolare riguardo ai titoli sociali (buono e voucher sociale).

Gli esiti del monitoraggio della prima triennalità dei PdZ hanno mostrato il progressivo sviluppo e consolidamento dell'utilizzo dei buoni sociali, mentre più lento, ma in continua espansione, soprattutto a partire dal 1° semestre 2004, è stato il processo di attivazione dei voucher sociali.

L'esperienza ha dimostrato che il voucher rappresenta un utile strumento per sostenere le persone fragili nel percorso di vita autonoma presso il proprio domicilio, soprattutto se inserito in un corretto piano di valutazione e di intervento.

L'efficacia e l'incisività dei servizi e prestazioni attivati tramite voucher discende infatti da una corretta valutazione della domanda che gli operatori sono chiamati a compiere, tenendo conto del tipo di intensità assistenziale richiesta, dei tempi di erogazione del servizio e di quale può essere l'appropriata relazione con altri servizi di assistenza domiciliare già esistenti.

A tali condizioni, il voucher consente di ampliare la gamma di servizi e prestazioni volte a sostenere le persone in condizione di fragilità presso il domicilio.

Sulla base di tali considerazioni ed in coerenza con il percorso già avviato, si indica come obiettivo della nuova triennalità dei piani di zona il consolidamento del sistema dei titoli sociali ed in particolare lo sviluppo dei voucher, che dovranno essere introdotti ed effettivamente erogati in tutti gli ambiti distrettuali almeno entro l'ultimo anno di attuazione del nuovo piano di zona, curando che questo percorso di implementazione si snodi nell'arco di tutto il triennio.

Sinora il finanziamento dei titoli sociali è avvenuto quasi esclusivamente attraverso le risorse del FNPS, si raccomanda ai comuni di considerare l'opportunità di sviluppare e incrementare tali strumenti anche attraverso una compartecipazione con risorse autonome.

Da un punto di vista organizzativo e gestionale, riconfermando la gestione a livello associato dei titoli sociali, andrà definito localmente il modello più idoneo al soddisfacimento della domanda, sia per quanto riguarda i buoni sociali (ad esempio, potrà essere valutato se privilegiare l'erogazione attraverso bandi periodici o attraverso l'accoglienza delle domande in tutto l'arco dell'anno - il cosiddetto «buono a sportello» - prevedendo in tal caso un adeguato sistema di analisi della domanda potenziale e dei tetti di soddisfacimento; potrà inoltre essere valutata l'opportunità di sottoscrizione di un «patto di assistenza», nonché azioni di verifica e valutazione sull'utilizzo dello stesso buono), sia per quanto riguarda i voucher sociali.

Relativamente all'attivazione di questi ultimi risultano fondamentali:

- l'accreditamento dei soggetti erogatori;
- la definizione del tipo di voucher che si intende erogare («a profilo», corrispondente alle diverse intensità di bisogno; «a fascia unica», che definisce un importo unico del titolo in base ad alcuni valori medi di costo del servizio; «a fascia oraria», corrispondente al controvalore di un'ora di assistenza o prestazione);
- l'individuazione degli operatori, scelti all'interno degli staff di Ufficio di Piano o a livello di singolo Comune ma sempre in coordinamento con l'ufficio di piano, che abbiano le competenze professionali necessarie a sovrintendere e gestire le seguenti funzioni: identificazione di un percorso di analisi

della domanda, predisposizione di progetti individualizzati, orientamento del cittadino, nel rispetto della dimensione della libera scelta, verso gli erogatori accreditati più idonei al tipo di intervento individuato nel PAI.

### 4. Sviluppo e potenziamento della rete dei servizi

Con una quota del FNPS non superiore a quella utilizzata per i titoli sociali, potranno anche essere finanziati azioni di sviluppo dei servizi che rientrano nella classificazione della «configurazione rete minima dei servizi» ex art. 22 l. 328/2000 e nelle tipologie messe a rete dalla regione (es. servizi per la prima infanzia). In particolare, al fine di garantire l'accoglimento del bisogno espresso e l'accesso ai servizi, si raccomanda di assicurare in ogni territorio le funzioni di servizio sociale professionale e di segretario sociale.

È data facoltà di utilizzare la quota destinata alla rete dei servizi (o parte di essa) per sperimentare forme di voucherizzazione di altri servizi sociali, a carattere diurno o residenziale, ad esclusione delle comunità di accoglienza per minori, attraverso percorsi progettuali che verranno concordati con questa Direzione.

Infine, è ammessa la possibilità di utilizzare una quota non superiore al 2% per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

### 5. Forme di gestione associata

A conferma di quanto già definito nella cir. 34 del 29 luglio 2005, si indica tra le priorità del prossimo triennio l'individuazione di forme di gestione associata; la scelta di quale forma giuridica adottare deve avvenire in base agli obiettivi che si intendono perseguire e non viceversa.

Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare la distinzione tra:

- funzione istituzionale di «governo» nella materia dei servizi sociali che i Comuni, con i Piani di Zona, sono chiamati ad esercitare in forma associata e che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci, nell'attuazione, amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale dell'Ufficio di Piano;
- funzioni di gestione, intesa come produzione ed erogazione di prestazioni e servizi.

Il ripensamento della forma di gestione dei servizi sociali in modo associato si impone per varie motivazioni:

- la necessità, in concomitanza con la fine del processo di delega dei servizi sociali alle ASL, di trovare una modalità di gestione dei servizi che veda il coinvolgimento anche di altri Comuni e di altri attori operanti nel territorio di riferimento;
- la necessità di realizzare economie di scala, soprattutto in presenza di Comuni di piccole dimensioni;
- la necessità di sperimentare forme di gestione meno vincolate a logiche e procedure burocratiche.

Per individuare le possibili forme di gestione applicabili ai servizi sociali occorre far riferimento al d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2005, art. 113 secondo il quale i Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale (servizi per i quali i costi di produzione sono coperti dai ricavi derivanti dalla cessione dei servizi);
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

A queste forme di gestione vanno aggiunti i consorzi; lo stesso d.lgs. all'art. 31 stabilisce infatti che i Comuni per la gestione associata di uno o più servizi possano costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

L'esigenza di testare nuove soluzioni rivolte al perseguimento di un maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi può quindi essere realizzata tramite diversi strumenti giuridici e nel prossimo triennio questa Direzione valuterà, attraverso azioni di specifico monito-

raggio, l'impatto delle forme di gestione associata sul sistema dei servizi e sulla capacità di risposta ai bisogni.

Il monitoraggio sinora condotto sui PdZ in Lombardia, ha evidenziato che in questa fase molti Comuni (37 distretti su 98) hanno attivato forme di gestione associata ricorrendo allo strumento dell'accordo di programma o alle convenzioni; la costituzione di vere e proprie forme giuridiche di gestione ha riguardato principalmente consorzi (6 distretti su 98); aziende speciali (5 distretti su 98); in misura residua fondazioni e s.r.l. (2 distretti su 98) e istituzioni (1 distretto su 98).

	Consorzio	Azienda speciale	Istituzione	S.r.l.	S.p.a.
Natura giuridica	Ente strumentale di più enti locali	Ente strumentale dell'ente locale	Organismo strumentale dell'ente locale	Società di capitali	Società di capitali
Ordinamento	Diritto Pubblico	Diritto Pubblico	Diritto Pubblico	Diritto Privato	Diritto Privato
Personalità giuridica	Si	Si	No	Si	Si
Autonomia	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale Organizzativa Finanziaria
Organi	Assemblea consortile; CdA; Presidente; Direttore	CdA; Presidente; Direttore	CdA; Presidente; Direttore	Assemblea dei Soci; CdA (Collegio Sindacale)	Assemblea dei Soci; CdA Collegio Sindacale
Funzionamento	Statuto Proprio	Statuto Proprio	Statuto ente locale	Statuto Proprio	Statuto Proprio
Capitale Sociale	-	-	-	10.000 euro	100.000 euro
Partecipazione dei soci	Quote	-	-	Quote	Azioni

Discenderà dagli obiettivi che si intendono perseguire con la gestione associata definire, da parte di ogni ambito, la forma di gestione più appropriata al proprio contesto.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano alcuni vantaggi e alcuni limiti delle diverse forme di gestione:

- il *consorzio* è caratterizzato dall'ampliamento del bacino di utenza, che consente di ottenere delle economie di scala non conseguibili a livello locale. Inoltre, sempre in virtù dell'ampiezza del bacino di utenza, nel consorzio possono essere presenti figure professionali non previste nei singoli enti e possono essere superati problemi connessi a carenze qualitative o quantitative di personale. Un altro elemento positivo è dato dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie a fronte di prevedibili economie di scala. Il consorzio, inoltre, presenta un maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori esterni rispetto ai singoli enti. Infine, con la forma consortile, è possibile garantire omogeneità di intervento sul territorio di riferimento, avviando al problema della disparità di trattamento per bisogni simili.
- Tra i punti di debolezza vanno annoverati quelli legati alla lentezza di funzionamento dell'assemblea consortile composta da rappresentanti di tutti gli enti proprietari e le difficoltà relative alla composizione dei diversi interessi di cui ciascun ente è portatore;
- l'*azienda speciale* può garantire livelli di flessibilità organizzativa e gestionale, se tale opportunità è concretamente sfruttata nel momento della stesura dello statuto, evitando che in tale atto vengano inseriti elementi di rigidità tipici del settore pubblico. L'azienda speciale offre, ad esempio, la possibilità di adottare per i dipendenti un contratto di tipo privatistico, che nella maggior parte dei casi rappresenta una opportunità rispetto ai livelli retributivi previsti per i contratti di tipo pubblico;
- l'*istituzione* è sottoposta ai vincoli tipici dell'ente locale, essendo priva di un proprio statuto.
- la costituzione di una società (*s.r.l.* o *s.p.a.*) consente di ottenere una serie di vantaggi, quali la maggior flessibilità gestionale, cioè l'effettiva possibilità di superare i vincoli formali che caratterizzano gli enti pubblici, e la partecipazione del pubblico risparmio nel caso delle s.p.a. Tale forma, però, essendo di diritto privato, consente la sola titolarità alla produzione di servizi.

La scelta della forma associata più idonea agli obiettivi gestionali, dovrà quindi essere valutata sia secondo una prospettiva di tipo «istituzionale» per salvaguardare, in capo ad un ente tra quelli classificati di diritto pubblico la funzione di indirizzo e «governo» delle funzioni individuate dal nostro ordinamento, sia secondo un approccio economico-aziendale che pone l'accento

Si assiste inoltre al fenomeno della nascita di forme associative che non coinvolgono tutti i Comuni di uno stesso ambito, ma parte dei Comuni, a seconda delle affinità delle dimensioni demografiche, delle caratteristiche della popolazione e delle aree di bisogno.

Poiché la realizzazione di forme di gestione associata è individuato tra gli obiettivi dei PdZ, può essere utile riportare - con valore esclusivamente esemplificativo - un'analisi comparata delle varie caratteristiche strutturali delle forme ad oggi riscontrate.

sui reali meccanismi di funzionamento delle «aziende sociali» e sulla loro capacità di consentire una efficace ed efficiente organizzazione delle risorse a disposizione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

6. Le funzioni di autorizzazione e accreditamento

Con la legge 328/2000 il sistema dei servizi e degli interventi sociali si dota della metodologia dell'accreditamento che deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c, dai comuni sulla base di criteri specifici stabiliti dalla Regione.

Parimenti, la procedura di autorizzazione al funzionamento è un atto di competenza dei comuni che, avendo verificato il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla regione, consente alle strutture di erogare i servizi previsti e accogliere gli ospiti nel caso di residenzialità, anche se, in fase provvisoria, tale funzione è ancora in capo alle Province.

Nel corso del 2005 sono state emanate Delibere della Giunta Regionale con le quali si è dato avvio al processo di definizione della rete d'offerta dei servizi ed interventi del sistema sociale: si richiamano, nello specifico la d.g.r. 20588 del 11 febbraio 2005 «Requisiti servizi sociali per la prima infanzia»; la d.g.r. 20762 del 16 febbraio 2005 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»; la d.g.r. 20943 del 16 febbraio 2005 «Criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia e di accoglienza residenziale per minori»; la d.g.r. 20943 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili».

Si tratta di un processo che con successivi provvedimenti andrà sempre più a completare il modello di autorizzazione e accreditamento per le strutture e i servizi afferenti al sistema sociale; conseguentemente sarà sempre più richiesto al livello locale di assumersi le competenze e le funzioni amministrative in tale materia.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento della funzione di autorizzazione al funzionamento dalle Province ai Comuni, che saranno emanate a seguito di un percorso di lavoro condiviso tra la scrivente Direzione, Direzioni Provinciali competenti e organismi istituzionali (ANCI-UPL), si invita ad ipotizzare, nel momento programmatico dei PdZ, quale potrebbe essere la forma più consona alla propria realtà locale per l'esercizio di tali funzioni, valutando sia gli aspetti gestionali, sia l'importanza di adottare, relativamente all'accreditamento, criteri omogenei quanto meno a livello di ambito distrettuale.

7. Sintesi degli obiettivi di piano definiti nella due circolari di indirizzo

A. Titoli sociali: consolidamento del sistema dei titoli sociali

con l'attivazione del voucher sociale entro il triennio in tutti gli ambiti.

B. Attivazione di forme di gestione associata dei servizi sociali.

C. Costituzione del fondo di solidarietà tra comuni associati.

D. Costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore (come già stabilito dalla circ. 34 del 29 luglio 2005): può trattarsi dello stesso tavolo costituito a livello di ASL, purché tutti gli ambiti distrettuali siano rappresentati e purché sia chiara la distinzione delle tematiche in discussione.

In relazione ai propri specifici bisogni territoriali, gli ambiti dovranno definire ed elaborare un modello organizzativo integrato relativamente agli interventi in materia penale minori ed adulti, secondo quanto indicato dalla legge regionale n. 8 del 14 febbraio 2005, art. 2 «Sistema Integrato di Intervento».

8. Scadenze e documentazione da trasmettere in Regione per l'avvio dei Piani di Zona

- Scadenze per l'avvio della seconda triennialità:

Entro il 31 dicembre 2005:

- definizione del Piano di Zona
- deliberazione dell'intesa da parte dell'ASL

Entro il 31 marzo:

- Definizione del piano di finanziamento degli obiettivi di Piano attuabili in base alle risorse disponibili.

- Documentazione da trasmettere alla Regione:

Ogni Ente Capofila, per il tramite delle ASL, dovrà trasmettere all'U.O. Programmazione di questa Direzione la seguente documentazione riferita ai Piani di Zona:

– entro il 10 gennaio 2006:

- CD contenente il testo dei Piani di Zona
- Atto di manifestazione dell'intesa da parte dell'ASL
- Prospetto degli atti trasmessi come da allegato 1).

– entro il 15 aprile 2006:

- la scheda di sintesi di cui all'allegato 2) e compilabile utilizzando il file che sarà pubblicato sul sito della D.G. Famiglia ([www.famiglia.regione.lombardia.it](http://www.famiglia.regione.lombardia.it))
- Accordo di programma.

Il direttore generale:  
Umberto Fazzone

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1)

Processo di definizione dei PIANI DI ZONA – 2ª triennialità

ASL di .....

DISTRETTO	Data approvazione Piano di Zona da parte dell'Assemblea dei Sindaci	Data manifestazione Intesa ASL	Documentazione Trasmessa (X in caso affermativo)	
			Testo PdZ	Atto manifestazione Intesa

Referente ASL da contattare per eventuali informazioni sul file trasmesso:

Nome ..... Cognome .....

Recapito Telefonico .....

Il Direttore Sociale

.....

Data, .....

\_\_\_\_\_

ALLEGATO 2)

SCHEDA DI SINTESI PIANO DEFINITO PER IL TRIENNIO 2006-2008

ASL DI .....

DISTRETTO DI .....

QUADRO DEMOGRAFICO:

- N. Comuni dell'Ambito
- Popolazione al 31 dicembre 2004
- N. popolazione 0-18 anni
- N. popolazione > 65 anni
- Indice di vecchiaia

DATI ISTITUZIONALI CONNESSE ALL'APPROVAZIONE DEL PDZ:

- Data presentazione PdZ all'ASL
- Data Manifestazione Intesa da parte dell'ASL

**ACCORDO DI PROGRAMMA:**

Data di sottoscrizione	
Validità (data di scadenza)	
Ente Capofila ( <i>Denominazione e indirizzo</i> )	
Soggetti Firmatari:	
Comuni N.	
Altri Soggetti: N.	
Specifica altri soggetti	

**ORGANISMO TECNICO PdZ**

Composizione ufficio di piano:

<i>Qualifica</i>	<i>Ente appartenenza</i>	<i>N. ore settimanali</i>
A sociale		
Amministrativo		
Altro		
Specifica altro		

**PROGRAMMAZIONE INTERVENTI:**

## 1. AREA ANZIANI

[illegible]

## 2. DISABILI

[illegible]

### 3. MINORI E FAMIGLIA

[illegible]

#### 4. IMMIGRAZIONE

[illegible]

5. EMARGINAZIONE, POVERTÀ, DIPENDENZE

TIPOLOGIA INTERVENTO (territoriale/domiciliare; residen- ziale; progetti ex legge di settore)	Obiettivi (descrizione sintetica)	Durata (indicare la durata in anni, mesi)	Costo complessivo previsto	1° ANNO				
				Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

6. SALUTE MENTALE

TIPOLOGIA INTERVENTO (territoriale/domiciliare; residen- ziale; progetti ex legge di settore)	Obiettivi (descrizione sintetica)	Durata (indicare la durata in anni, mesi)	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
				Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

7. SERVIZI SOCIOSANITARI INTEGRATI

TIPOLOGIA INTERVENTO (territoriale/domiciliare; residen- ziale; progetti ex legge di settore)	Obiettivi (descrizione sintetica)	Durata (indicare la durata in anni, mesi)	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
				Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

8. SERVIZIO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE

OBIETTIVI (descrizione sintetica)	Costo complessivo previsto	Durata (indicare la durata in anni, mesi)	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
				Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

9. FORME GESTIONE ASSOCIATA

Voci di costo	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
		Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	0

9. UFFICIO DI PIANO

Voci di costo	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
		Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	

10. AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Voci di costo	Costo complessivo previsto	ANNO 2006				
		Costo previsto per il 1° anno	Quota a carico dei Comuni	FNPS	Circ. 4	Altre entrate
TOTALE	0	0	0	0	0	

D.G. Agricoltura

(BUR20050115)

(4.3.0)

**D.d.g. 9 novembre 2005 - n. 16248**  
**Disposizioni attuative del regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005**

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA

Richiamati

- la l.r.23 luglio 1996, n. 16 «ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei Direttori generali;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 18 maggio 2005 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura al dr. Sandro Diego Cioccarelli;
  - la l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico.
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005 avente ad oggetto «Servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» in cui si istituisce il regime di aiuti in parola e si da mandato al Direttore generale all'agricoltura di determinare con proprio provvedimento le modalità e le procedure di accesso all'aiuto;
- Dato atto che in ordine al regime di aiuti istituito con la sopra richiamata deliberazione sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dal reg. CE n. 1/2004 e che a tale regime di aiuti è stato attribuito il n. XA 70/05;

Ritenuto necessario adottare le disposizioni attuative del regime di aiuti in parola (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nonché il modello di domanda (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Decreta

Recepite le premesse che si intendono integralmente richiamate

1. di adottare le disposizioni attuative del regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005 (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di approvare il modello di domanda per l'accesso al regime di aiuti di cui al punto 1 (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
3. di disporre la pubblicazione della deliberazione della Giunta

regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005 avente ad oggetto «Servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» e del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale all'Agricoltura:  
Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO 1

**Disposizioni attuative del regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005**

1. Premessa

La finalità che si intende conseguire è l'attivazione di una serie di servizi di informazione e di divulgazione, presso gli agricoltori lombardi, delle opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria 2007/2013.

Gli obiettivi principali sono:

- attivare un sostegno apposito affinché soggetti qualificati, che siano espressione del mondo agricolo, si rendano promotori di iniziative di assistenza tecnica e informazione che si affianchino a quelli istituzionali integrandoli per quantità e qualità così che gli agricoltori della Lombardia possano fruire di un'attività di consulenza che consenta l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie ad adeguare le strutture produttive all'apertura dei mercati ed alla globalizzazione dell'economia rurale;
- migliorare la competitività e l'efficienza aziendale per raggiungere livelli di reddito adeguati e un'appropriata crescita professionale, in sintonia con le nuove linee di indirizzo della politica comunitaria.

2. Riferimenti normativi

Reg. del Consiglio dell'Unione Europea n. 1782/2003 che dispone in ordine ad un regime di finanziamenti della politica agricola comune.

Reg. del Consiglio dell'Unione Europea n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Reg. del Consiglio dell'Unione Europea n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

legge regionale del 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e in particolare:

- l'art. 3 (Tavolo per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale);
- l'art. 10 (Assistenza tecnica alle aziende agricole formazione e qualificazione professionale).

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia – Misura «n».

Delibera di Giunta Regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005.

### 3. Beneficiari

I beneficiari sono le aziende agricole ubicate in Lombardia.

I soggetti attuatori, che possono presentare domanda di contributo, sono le organizzazioni professionali agricole che:

- abbiano sul territorio lombardo, anche attraverso le strutture loro collegate previste dagli statuti, un numero di iscritti pari o superiore a 5.000;

- garantiscano, anche attraverso le strutture loro collegate previste dagli statuti, almeno una sede operativa in ogni Provincia della Lombardia;

- non abbiano scopi di lucro;

- abbiano tra gli scopi statutari la gestione di attività di assistenza tecnico-economica e/o di informazione;

- tengano una contabilità ordinaria o semplificata ed un bilancio annuale;

- dispongano, anche attraverso le strutture loro collegate previste dagli statuti, di adeguate strutture e attrezzature e di personale idoneo per lo svolgimento delle attività;

- possiedano adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.

I predetti requisiti verranno valutati in fase di istruttoria delle domande.

### 4. Tipologie d'intervento

Gli interventi effettuati dalle organizzazioni professionali, anche attraverso le strutture loro collegate previste dagli statuti, a favore delle aziende agricole comprendono attività di assistenza tecnica e di informazione.

#### 4.1. Attività di assistenza tecnica

Tali interventi sono finalizzati a fornire alle imprese agricole supporto ed orientamento per le scelte imprenditoriali, riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici, prioritariamente orientate verso l'utilizzo delle opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria 2007/2013.

Le attività previste vengono attuate tramite consulenze specialistiche per:

- gli aspetti gestionali, finanziari e socio-economici;

- gli aspetti tecnico-produttivi (varietali, agronomici, fitosanitari, zootecnici, ecc.);

- gli aspetti relativi al mercato;

- il riorientamento delle produzioni;

- la trasformazione dei prodotti;

- l'applicazione di nuove normative relative all'accesso ai contributi comunitari, nazionali e regionali;

- l'orientamento della gestione aziendale alla compatibilità ambientale;

- altre problematiche contingenti di interesse regionale.

#### 4.2. Attività di informazione

Gli interventi di informazione devono essere finalizzati alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione di dati e notizie sulla nuova programmazione comunitaria 2007/2013, tramite idonei strumenti quali sportelli informativi, stampa, radio, televisione, strumenti informatici e telematica, nonché tramite l'organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages, ecc.

#### 4.3. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui ai punti 4.1. e 4.2, di carattere territoriale regionale (o interprovinciale) e provinciale.

I progetti hanno, di norma, durata annuale. Possono essere ammessi a finanziamento anche progetti di durata inferiore all'anno, a condizione che ciò sia giustificato da specifici obiettivi connessi a peculiari aspetti della gestione aziendale, da valutare comunque in sede di istruttoria dei progetti medesimi. In prima applicazione è possibile che i progetti riguardino anche le condizioni di fattibilità dell'implementazione delle attività di cui ai punti 4.1 e 4.2.

#### 4.4. Adempimenti a carico del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si impegna formalmente a:

- garantire l'accesso alle iniziative previste dai progetti a tutti gli agricoltori interessati, anche se non sono soci o aderenti delle organizzazioni professionali;

- comunicare alla Direzione Generale Agricoltura, con utile preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, seminari, incontri informativi, stages, ecc.;

- tenere un archivio informatizzato contenente i dati identificativi dei soggetti fruitori e la tipologia delle attività svolte;

- presentare alla Direzione Generale Agricoltura, entro 60 giorni dalla data di conclusione per i progetti di durata annuale ed entro 30 giorni per i progetti di durata inferiore, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo, completa della documentazione prevista. L'eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

### 5. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario

L'ammontare dell'aiuto è pari al 100% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, riconosciute ammissibili, e comunque nel rispetto delle disponibilità finanziarie accertate nel bilancio regionale e sulla base della graduatoria di priorità decrescente di cui al punto 6.2.

I contributi, attribuiti in forma di equivalente sovvenzione, sono erogati alle organizzazioni professionali, quali enti attuatori, con le seguenti modalità:

- a) Liquidazione a saldo, con atto di liquidazione del dirigente competente, da adottare ad avvenuto accertamento finale dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche, presentate secondo quanto previsto al successivo punto 6.6.

- b) Liquidazione di uno Stato di Avanzamento Progetto (SAP) seguita da saldo.

Il SAP è concesso a fronte di una spesa sostenuta compresa tra un minimo del 30% e un massimo dell'80% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Ai fini dell'erogazione del SAP, le organizzazioni professionali presenteranno alla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione SAP;
- relazione tecnica in cui si descrivano le attività svolte;
- copia di tutta la documentazione prodotta;
- rendicontazione analitica delle spese effettuate comprovate da opportuna documentazione;

L'importo relativo allo Stato di Avanzamento Progetto è direttamente commisurato all'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra la Direzione Generale Agricoltura provvede al controllo amministrativo e documentale che si conclude con la redazione di un verbale.

La quota di contributo rimanente è erogata, a titolo di saldo, con atto di liquidazione del dirigente competente, da adottare ad avvenuto accertamento finale dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche, presentate secondo quanto previsto al successivo punto 6.6.

### 6. Procedure

#### 6.1. Presentazione delle domande

Le domande di adesione al presente bando sono presentate alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – via Pola 12/14 – 20124 Milano entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le domande, redatte secondo il modello allegato al decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative, sono presentate in forma di autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e sono corredate della seguente documentazione:

- il progetto delle attività che il richiedente intende realizzare. Nel progetto devono essere indicate anche le modalità con le quali viene garantito l'accesso all'iniziativa a tutti i soggetti interessati, anche se non soci o aderenti;

- il prospetto finanziario del progetto, corredato dai preventivi analitici per ciascuna delle voci di spesa previste;

- la documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità a svolgere attività di consulenza tecnica specializzata e di informazione di cui al presente regime di aiuti:

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio;

- relazione relativa alle iniziative svolte dall'organizzazione che attestino il possesso di una adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività;
- relazione in ordine ai profili professionali del personale impiegato nella realizzazione del progetto, alle strutture (dalla documentazione si deve poter evincere la presenza di almeno una sede operativa in ogni provincia lombarda) e attrezzature utilizzate;
- relazione in ordine alla rappresentatività dell'organizzazione professionale richiedente.

Tutti i dati indicati in domanda e nella documentazione allegata costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

6.2. Istruttoria delle domande e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale Agricoltura su tutte le domande pervenute.

Ai progetti presentati viene attribuito un punteggio che determina l'ordine d'inserimento in una graduatoria di priorità decrescente per l'assegnazione dei contributi.

I punteggi sono attribuiti con i seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO		
	0	1	2
Progetti coerenti con gli obiettivi individuati nel regime di aiuto	no	coerenza media	coerenza massima
Numero di iscritti all'OP	no	> 6.000	> 10.000
Numero di sedi dell'OP sul territorio regionale	no	> 20	> 30
Progetti che utilizzano moderne tecnologie, quali informatica e telematica, per l'acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni	no	requisito presente	=
Progetti per i quali le OP si impegnano a chiedere il SAP, come indicato al punto 5	no	=	sì
Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti	no	possesso del requisito medio	possesso del requisito elevato
Progetti di ampia valenza territoriale, che consentano di coinvolgere, anche indirettamente, un elevato numero di aziende	no	possesso del requisito medio	possesso del requisito elevato

La Direzione Generale Agricoltura comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia dell'apposito verbale, nonché le modalità di riesame.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, indica:

- punteggio assegnato;
- spesa ammessa;
- referente dell'istruttoria.

6.3. Riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro e non oltre cinque giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha facoltà, ai sensi della legge n. 241/1990, di presentare alla Direzione Generale Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Direzione Generale Agricoltura comunica al ricorrente l'esito positivo o negativo del riesame entro cinque giorni dalla data di ricevimento della memoria.

6.4. Formazione e approvazione della graduatoria

La Direzione Generale Agricoltura, al termine della fase di valutazione delle eventuali memorie scritte presentate dai richiedenti, formula e approva, nelle forme ritenute opportune, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, ordinata per punteggio di priorità e con indicazione del contributo concedibile.

6.5. Comunicazione ai beneficiari dell'ammissione/non ammissione a finanziamento.

A seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura comunica ai richiedenti l'ammissione/non ammissione a finanziamento, se-

gnalando altresì le modalità per la richiesta di erogazione dell'anticipo.

6.6. Presentazione rendicontazione

I beneficiari, entro 30 giorni dalla data di conclusione dei progetti, presentano alla Direzione Generale Agricoltura la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo per l'erogazione del saldo, allegando la seguente documentazione sia per i progetti relativi ad attività di assistenza tecnica, sia per i progetti relativi ad attività di informazione:

- una relazione tecnica in cui si descrivono le attività svolte, i risultati conseguiti, gli obiettivi raggiunti e le procedure e modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci. La relazione deve indicare anche:

- i nominativi dei tecnici coinvolti nel progetto;
- l'archivio informatizzato di cui al punto 4.4. (solo per i progetti di assistenza tecnica);

- una rendicontazione analitica delle spese sostenute con i giustificativi di spesa;

- un'autocertificazione del rappresentante legale che attesti l'eventuale tenuta di una contabilità analitica e separata;

- copia di tutti i materiali prodotti;

- un'autocertificazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario, in cui si certifica che gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente sono stati regolarmente versati.

6.7. Verifica documentale

La Direzione Generale Agricoltura provvede al controllo amministrativo documentale che si conclude con la redazione di apposito verbale di chiusura dell'intervento, a cui segue la comunicazione di erogazione/non erogazione del saldo.

Delucidazioni ed integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche.

7. Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ALLEGATO 2

Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
via Pola, 12/14  
20124 Milano

**Oggetto: domanda di adesione al regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione Giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... in qualità di legale rappresentante  
dell'organizzazione professionale .....  
con sede a ..... in .....

CHIEDE

di essere ammesso al regime di aiuto «servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole» istituito con deliberazione Giunta regionale n. 8/791 dell'11 ottobre 2005 e, in conformità con quanto previsto dal d.P.R. 445/2000, a tal fine

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al regime di aiuti in oggetto ed in particolare di:

- avere sul territorio lombardo, anche attraverso le strutture collegate previste dallo statuto, un numero di iscritti pari a .....
- garantire, anche attraverso le strutture collegate previste dallo statuto, numero di ..... sedi operative, di cui almeno una sede operativa in ogni Provincia della Lombardia;
- non avere scopi di lucro;
- avere tra gli scopi statutari la gestione di attività di assistenza tecnico-economica e/o di informazione;

- tenere una contabilità ordinaria o semplificata ed un bilancio annuale;
- disporre, anche attraverso le strutture collegate previste dallo statuto, di adeguate strutture e attrezzature e di personale idoneo per lo svolgimento delle attività;
- possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.

Di conoscere e accettare le condizioni previste nelle disposizioni attuative della misura in oggetto impegnandosi a rispettare le prescrizioni e gli impegni in esse contenute a pena della non ammissione o revoca degli aiuti richiesti

AUTORIZZA

ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini del controllo da parte degli organi preposti

ALLEGA

- il progetto delle attività che il richiedente intende realizzare. Nel progetto devono essere indicate anche le modalità con le quali viene garantito l'accesso all'iniziativa a tutti i soggetti interessati, anche se non soci o aderenti;
- il prospetto finanziario del progetto, corredato dai preventivi analitici per ciascuna delle voci di spesa previste;
- la documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità a svolgere attività di consulenza tecnica specializzata e di informazione di cui al presente regime di aiuti:
  - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
  - copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
  - relazione relativa alle iniziative svolte dall'organizzazione che attestino il possesso di una adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività;
  - relazione in ordine ai profili professionali del personale impiegato nella realizzazione del progetto, alle strutture (dalla documentazione si deve poter evincere la presenza di almeno una sede operativa in ogni provincia lombarda) e attrezzature utilizzate;
  - relazione in ordine alla rappresentatività dell'organizzazione professionale richiedente.

SI IMPEGNA

SI

NO

(barrare la voce che interessa)

a chiedere uno stato avanzamento progetto così come previsto dal punto 5 delle disposizioni attuative della misura in oggetto

Luogo e data .....

Firma

(allegare copia fotostatica documento di identità in corso di validità)

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20050116)

(4.6.4)

D.d.u.o. 19 ottobre 2005 - n. 15289  
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professio-

ne. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 76° elenco – Contestuale cancellazione del sig. Barreca Antonio dal 22° elenco, della sig.ra Di Luise Tiziana dal 44° elenco e della sig.ra Marchese Antonella dal 64° elenco e modifica nominativo, causa mero errore formale, di iscritto all'elenco n. 75 da «D'Andrea Amico» a «D'Amico Andrea»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713: «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Viste le deliberazioni n. 8/2 del 18 maggio 2005 e 8/207 del 27 maggio 2005, aventi rispettivamente ad oggetto: «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative – I Provvedimento Organizzativo – VIII Legislatura» e «II Provvedimento Organizzativo – VIII Legislatura» e la d.g.r. 714 del 30 settembre 2005 con oggetto: «III Provvedimento Organizzativo – VIII Legislatura»;

Visto, altresì il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005, avente ad oggetto: «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 – I provvedimento»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, le persone di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di cancellare il signor Barreca Antonio, la signora Di Luise Tiziana e la Signora Marchese Antonella dietro loro richiesta e di rettificare il nominativo «D'Andrea Amico» in «D'Amico Andrea», iscritto al 75° elenco con tale nome per mero errore formale.

Decreta

1. Di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, ed a seguito di preventiva istruttoria, le persone di cui all'allegato settantaseiesimo elenco dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», parte integrante del presente provvedimento.
2. Di cancellare, dietro sua richiesta, il signor Barreca Antonio, nato a Roma, il 3 agosto 1946, iscritto al 22° elenco con delibera n. 58239 del 27 giugno 1997.
3. Di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Di Luise Tiziana, nata a Venezia il 10 giugno 1947, iscritta al 47° elenco con decreto n. 18045 del 30 luglio 2001.
4. Di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Marchese Antonella, nata a Chambéry (Francia), il 3 marzo 1967, iscritta al 64° elenco con decreto n. 3473 del 4 marzo 2004.
5. Di rettificare il nome, riportato erroneamente nel 75° elenco come sig. D'Andrea Amico, in D'Amico Andrea.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il Dirigente: Gianpiero Viotti

ALLEGATO A

	COGNOME	NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR	AUT.
1)	ANELLI	MADDALENA	GUARDAMIGLIO (LO)	02/08/1948	VIA ROMA, 104	26862 GIUARDAMIGLIO	LO	SI
2)	ANGELI	AMEDEA	MILANO	01/09/1953	VIALE MARELLI, 19	20099 SESTO S. GIOVANNI	MI	SI
3)	BARATELLI	STEFANO	BUSTO ARSIZIO (VA)	14/03/1964	PIAZZA VENZAGHI, 2	21052 BUSTO ARSIZIO	VA	SI
4)	BARBIERI	ROBERTO	PONTREMOLI (MS)	08/07/1962	VIA ARBE, 33	20125 MILANO	MI	SI
5)	BATTILOTTI	PAOLO	ERBA (CO)	04/07/1974	VIA EUROPA, 23	22046 MERONE	CO	SI
6)	BELOTTI	SABRINA	BERGAMO	11/05/1968	VIA AGLIARDI, 6	24126 BERGAMO	BG	SI
7)	CALISSI	MARIA LUISA	MILANO	26/05/1956	VIA A. DANUSSO, 10	20142 MILANO	MI	SI
8)	CANTONE	CARLO						
9)	CAPUANO	ELEONORA	BRESCIA	05/03/1960	VIA DELLA MUSIA, 19	25100 BRESCIA	BS	SI
10)	CHIASSI	CLAUDIO	TREVIGLIO (BG)	20/08/1978	VIA F. CAVALLOTTI, 36	24047 TREVIGLIO	BG	SI
11)	CARUSO	GRAZIELLA	VARESE	07/03/1969	VIA SAN FRANCESCO, 6	22079 VILLAGUARDIA	CO	SI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR	AUT.
12)	COLOMBO	LUCIANO	LEGNANO (MI)	12/11/1959	VIA G. OBERDAN, 14	20025 LEGNANO	MI	SI
13)	D'ARGENIO	CARLO	AVELLINO	19/12/1965	VIA RUMENIA, 303	00040 POMEZIA – FRAZ. TOR-VAIANICA	ROMA	SI
14)	GHISALBERTI	GIULIANA						
15)	GIORGI	ANTONIO	LOZIO (BS)	14/09/1955	VIA CORSICA, 4	25040 LOZIO	BS	SI
16)	GRISDALE	ANDREA	WHITEHEAVEN (GB)	22/02/1970	VIA ALLE CASCINE, 8	22021 BELLAGIO	CO	SI
17)	LODOLO	LARA						
18)	MALINVERNO	MAURA OTTAVIA	MILANO	04/10/1967	VIA ABBONDIO SANGIORGIO, 9	20145 MILANO	MI	SI
19)	MASTROPIETRO	NICOLA ARGEO	BRESCIA	19/04/1963	VIA DELLA VALLE, 31	25128 BRESCIA	BS	SI
20)	MINEO	MILENA						
21)	MOLINARO	DEBORA	VIZZOLO PREDABISSI (MI)	07/04/1971	VIA DEI PINI, 3/B	20077 MELEGNANO	MI	SI
22)	MONACI	SIMONA	SAN GIOVANNI BIANCO (BG)	21/12/1971	VIA G. MAMELI, 3	24040 BOLTRIERE	BG	SI
23)	PAGANI	BRUNA FELICE	SERiate (BG)	21/03/1962	VIA CIRCONVALLAZIONE B/3B	26025 PANDINO	CR	SI
24)	PASCALE	MICHELE	SYDNEY (AUSTRALIA)	10/12/1975	VIA ROGOREDO, 21/C	20138 MILANO	MI	SI
25)	PIDUTTI	VIVIANA						
26)	PRADA	EGLE	SARONNO (VA)	18/04/1958	VIA DON MARZORATI, 12	21047 SARONNO	VA	SI
27)	RESTANI	EDA	MILANO	12/09/1961	VIA LODOVICO IL MORO, 125	20143 MILANO	MI	SI
28)	SALTARELLI	MARGARET	S. GIOVANNI BIANCO (BG)	05/06/1973	VIA FONDO PIAZZA, 8	24010 CAMERATA CORNELLO	BG	SI
29)	SIENI	MARIO AMBERTO	MILANO	06/07/1965	VIA S. EUSTACCHIO, 7	23816 BARZIO	LC	SI
30)	SOCCAL	MARINA	MILANO	03/12/1956	VIA OBERDAN, 3	23873 MISSAGLIA	LC	SI
31)	STEFANETTI	MARIA	DREZZO (CO)	28/05/1961	VIA IV NOVEMBRE, 13	22020 PARÈ	CO	SI
32)	SUFFADA	DANIELE	MILANO	10/10/1961	VIA XXIV MAGGIO, 95	20099 SESTO S. GIOVANNI	MI	SI
33)	TAMANZI	MILENA	PAVIA	21/12/1967	VIA MILANO, 21	27015 LANDRIANO	PV	SI
34)	VAN LAMSWEERDE	GABRIELLA	MILANO	31/05/1951	VIALE FAMAGOSTA, 23	20142 MILANO	MI	SI
35)	VOLTOLINI	DEBORA	BRESCIA	17/12/1974	LOC. CORNET, 3	25061 BOVEGNO	BS	SI
36)	ZAMBON	SILVIA	AVIANO (PN)	08/06/1968	via PARMESAN, 4	33070 DARDAGO	PN	SI

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20050117)  
D.d.u.o. 27 ottobre 2005 - n. 15715 (4.5.0)  
Convenzione Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano ll.rr. nn. 73/89 - 17/90 – Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali – Scadenza 13 gennaio 2006

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ARTIGIANATO

Viste la l.r. 16 dicembre 1989 n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo», la l.r. 20 marzo 1990 n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», la l.r. 16 dicembre 1996 n. 34 «Interventi regionali per l'accesso al credito alle imprese artigiane» nonché la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» disciplinanti l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di Artigianato;

Vista la d.g.r. 30 maggio 2003, n. 7/13159 «Approvazione della Convenzione tra Regione Lombardia – Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – e Unione delle Camere di Commercio della Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano – ll.rr. nn. 73/89 e 17/90»;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 5 giugno 2003, con scadenza 31 dicembre 2005, inserita nella Raccolta delle Convenzioni e dei Contratti in data 23 luglio 2003, al n. 5723;

Visto l'art. 1 della suddetta convenzione che prevede che gli Enti firmatari attivino iniziative comuni di promozione nelle materie di cui all'art. 2 della l.r. 1/2000, finalizzate al sostegno e allo sviluppo del comparto artigiano, da realizzarsi con risorse congiunte messe a disposizione dai due Enti;

Dato atto che le risorse complessivamente destinate all'attuazione della Convenzione ammontano, per il triennio 2003-2005, ad un importo complessivo di € 24.600.000,00 di cui il 50% a carico della Regione ed il restante 50% a carico di Unioncamere,

e che le stesse sono finalizzate alla realizzazione delle iniziative A) Azioni regionali; B) Progetti di filiera e territoriali; C) Interventi consolidati, così come risulta dall'allegato A) alla succitata d.g.r. 30 maggio 2003 n. 7/13159;

Preso atto che le risorse destinate dalla Convenzione alla realizzazione delle iniziative «Progetti di filiera e territoriali» assommano, per il triennio 2003-2005, a complessivi € 7.950.000,00;

Dato atto che in data 28 ottobre 2003, 7 aprile 2004 e 17 novembre 2004 e 3 marzo 2005 sono stati pubblicati, con scadenza rispettivamente 15 dicembre 2003, 31 maggio 2004, 14 gennaio 2005 e 2 maggio 2005, il I, il II, il III ed il IV bando per i «Progetti di filiera e territoriali»;

Preso atto che la Convenzione richiamata stabilisce che per i progetti di filiera e territoriali devono essere pubblicati annualmente due bandi;

Dato atto che il Comitato Tecnico di Gestione, previsto all'art. 4 della succitata convenzione, nella seduta del 20 ottobre 2005, ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del II bando per l'anno 2005, con scadenza 13 gennaio 2006;

Considerato che le iniziative in oggetto, che Regione e Unioncamere si impegnano a sviluppare congiuntamente, rispondono alle esigenze di sviluppo socio-economico della Regione e che la loro realizzazione concorre al raggiungimento dei risultati previsti nell'ambito degli obiettivi gestionali 3.10 febbraio 1916. «Sostegno ai processi di promozione, sviluppo, innovazione e competitività del comparto artigiano»;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato bando, con scadenza 9 gennaio 2006, composto dalla seguente modulistica:

1. Invito alla presentazione dei progetti
2. Modulo per la presentazione del progetto
3. Guida per la compilazione del modulo
4. Griglia di valutazione del progetto;

Dato atto che il testo del bando deve essere adeguatamente pubblicizzato;

Vista la l.r. n. 16/96 e le sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- a) Invito alla presentazione dei progetti
- b) Modulo per la presentazione del progetto
- c) Guida per la compilazione del modulo
- d) Griglia di valutazione del progetto;

2. di determinare al 13 gennaio 2006 il termine di presentazione delle domande inerenti il bando di cui trattasi;

3. di stabilire, per il presente bando, una disponibilità finanziaria complessiva pari ad € 1.500.000,00 riservati al cofinanziamento dei territoriali e di filiera di cui alla Convenzione con Unioncamere Lombardia, che graverà sul bilancio di Unioncamere Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O. Artigianato:  
Raffaele Bisignani

— • —  
**Regione Lombardia**  
*Artigianato e Servizi*

**Unioncamere Lombardia**

**CONVENZIONE ARTIGIANATO 2003-2005  
II BANDO 2005**

**Invito presentazione progetti di filiera o territoriali per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano**

La Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in rappresentanza delle CCIAA, hanno sottoscritto, in data 5 giugno 2003, una convenzione di durata triennale per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano.

La convenzione prevede, tra l'altro, la realizzazione di un programma comune di cofinanziamento di progetti di interesse regionale e di progetti di filiera o territoriali a sostegno dell'artigianato.

La realizzazione di *progetti di filiera o territoriali* di durata annuale o pluriennale è incentivata mediante la partecipazione alla spesa dei progetti presentati dai soggetti di cui al successivo punto 3.

**1. Modalità di presentazione dei progetti di filiera o territoriali e delle richieste di partecipazione alla spesa**

I progetti e le relative richieste di partecipazione alla spesa devono essere presentati alla segreteria organizzativa «Convenzione Artigianato» presso Regione Lombardia – Direzione Generale Artigianato e Servizi – U.O. Artigianato, via Restelli, 1 – 20124 – Milano, in forma cartacea; gli stessi devono essere inviati anche su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica [progetti\\_artigianato@regione.lombardia.it](mailto:progetti_artigianato@regione.lombardia.it).

Il modulo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla spesa è direttamente scaricabile dal sito [www.artigianato.regione.lombardia.it](http://www.artigianato.regione.lombardia.it) o dal sito o [www.lom.camcom.it](http://www.lom.camcom.it).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

- Regione Lombardia, U.O. Artigianato – Struttura Sviluppo Artigianato – tel. 02.67655782 – 02.67654395;
- Unioncamere Lombardia, Area Artigianato tel. 02.6079601.

Le istruzioni per la compilazione sono allegate al presente invito.

**2. Scadenze per la presentazione**

La scadenza per la presentazione dei progetti a valere sul presente bando è fissata per **venerdì 13 gennaio 2006**.

**3. Soggetti che possono presentare la richiesta**

Possono presentare richiesta di partecipazione alla spesa per la realizzazione dei progetti i seguenti soggetti aventi sede legale in Lombardia:

- a) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le loro Aziende Speciali;
- b) le associazioni di categoria e le loro società di servizi;
- c) i consorzi di imprese artigiane;
- d) le società a prevalente capitale regionale e le Agenzie di sviluppo locali senza scopo di lucro.

I soggetti proponenti possono avvalersi della collaborazione, in qualità di soggetti attuatori, di Centri servizi, Centri di ricerca, Università. Per i progetti relativi all'innovazione tecnologica e all'internazionalizzazione la collaborazione con uno o più di questi

soggetti è premiante ai fini della valutazione operata in base alla griglia dei punteggi (allegato 3).

Nella domanda deve essere indicato il soggetto attuatore che può essere diverso dal proponente.

Nel caso di più soggetti proponenti, deve essere indicato il soggetto capofila.

**4. Obiettivi**

I progetti per i quali viene chiesta la partecipazione alla spesa devono fare riferimento ai seguenti obiettivi individuabili all'art. 1 della Convenzione Regione – Unioncamere:

- rafforzamento della posizione competitiva delle imprese artigiane attraverso azioni di sistema quali la realizzazione di reti di impresa, interventi sul mercato del lavoro, lo sviluppo di iniziative di commercializzazione, la promozione marchi di qualità;
- sostegno ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa favorendo la diffusione dei casi di eccellenza;
- rafforzamento delle azioni per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche attraverso la valorizzazione delle strutture del sistema associativo;
- potenziamento delle dotazioni infrastrutturali di specifico interesse per lo sviluppo e la modernizzazione del comparto artigiano lombardo quali piattaforme logistiche, servizi telematici e di rete;
- promozione dello sviluppo sostenibile tramite azioni che riducono l'impatto ambientale delle attività economiche e realizzino un contenimento dei costi mediante un utilizzo più razionale delle risorse;
- promozione e diffusione di soluzioni che garantiscano maggior sicurezza sia per le imprese, sia per il territorio;
- salvaguardia e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

Sul presente Bando non è ammessa la presentazione di proposte progettuali riguardanti iniziative, manifestazioni, eventi fieristici in Italia, che saranno oggetto di uno specifico Bando di prossima pubblicazione.

**5. Sviluppo dei processi di internazionalizzazione**

*Tipologia degli interventi ammissibili*

Le proposte progettuali devono sviluppare i seguenti temi:

1. reti stabili all'estero
  - a) organizzazione (inclusa l'eventuale progettazione) di reti permanenti all'estero (commerciali e/o di distribuzione),
  - b) ricerca e attivazione di canali di vendita esteri stabili e accordi commerciali (tramite banche, distributori, istituzioni, ecc.);
2. benchmarking
  - a) scambi/confronti tra «modelli» e «buone prassi» lombarde ed estere;
3. posizionamento sui mercati esteri:
  - a) elaborazione e attuazione di programmi operativi sull'internazionalizzazione per settori/filiere di produzione e/o servizi,
  - b) individuazione di mercati di sbocco attraverso l'identificazione di linee di prodotto specifiche che riguardano settori/filiere di produzione e/o servizi per i Paesi di destinazione.

**6. Risorse disponibili, misura della partecipazione alla spesa, numero massimo di progetti ammessi per soggetto**

Le risorse messe a disposizione congiuntamente da Regione e da Unioncamere Lombardia per i progetti di filiera o territoriali ammontano, per il triennio 2003-2005 ad € 7.950.000,00.

Per i progetti che saranno presentati sul secondo Bando 2005 sono disponibili risorse pari a € 1.500.000,00, integrabili in caso di assegnazione di contributi per progetti di durata pluriennale.

I progetti ammessi alla partecipazione alla spesa saranno finanziati nella misura compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% dei costi ammessi.

La percentuale di partecipazione alla spesa sarà in funzione della qualità del progetto: tanto più elevato sarà il punteggio riportato nel corso della valutazione, tanto più elevata sarà la quota di partecipazione alla spesa.

L'ammontare massimo della partecipazione alla spesa per un singolo progetto ammesso è fissato nella misura di € 200.000,00; l'ammontare massimo della partecipazione alla spesa per ogni soggetto attuatore è fissato nella misura di € 400.000,00.

**7. Valutazione dei progetti**

Ogni progetto sarà valutato, a cura del Comitato tecnico di gestione costituito da Regione e Unioncamere, sulla base di una

griglia (criteri definiti ad ognuno dei quali corrisponde un determinato punteggio).

I criteri sono i seguenti:

a) la rispondenza agli obiettivi generali indicati al precedente punto 4.;

b) il carattere innovativo dell'intervento;

c) la condivisione di più organismi (Camere di Commercio, Associazioni territoriali di categoria);

d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dell'esposizione, soprattutto con riferimento alla descrizione delle strategie di intervento;

e) la coerenza e l'efficacia delle strategie, con la verifica dell'idoneità dell'intervento e la compatibilità tra le azioni predisposte e gli obiettivi perseguiti. Si presterà inoltre una particolare attenzione alla presenza di strumenti per il controllo e la valutazione dell'andamento e dei risultati del progetto;

f) la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento con riferimento alla coerenza tra le entrate e le uscite previste, all'adeguatezza del piano di spesa e la credibilità del piano di copertura dei costi; assumerà particolare importanza il livello di co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti.

g) la coerenza tra soggetto proponente/attuatore e progetto proposto, verificando l'idoneità dell'organizzazione proponente a realizzare l'intervento, in relazione alle precedenti esperienze nel settore specifico, alla sua solidità economico finanziaria, all'adeguatezza della sua struttura economica e organizzativa;

h) l'autosostenibilità del progetto dopo la fase di avvio per la quale si chiede la partecipazione alla spesa.

Relativamente ai progetti di cui al punto 5 (Sviluppo dei processi di internazionalizzazione), sono privilegiati quelli che prevedono un'azione di sistema, rispetto a quelli che comprendono la sola partecipazione alla fiera e/o mostra e/o manifestazioni.

#### 8. Interventi non finanziabili

Non sono finanziabili i progetti:

• di interesse solo interno ai soggetti proponenti, comunque finalizzati;

• per i quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza ad associazioni di categoria;

• già realizzati in misura superiore al 30% della spesa prevista;

• per i quali è stato richiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale o regionale) in base a normative o bandi che prevedono l'esclusività dell'intervento pubblico già richiesto;

• con un costo complessivo inferiore ad € 60.000,00 (sessantamila);

• per i quali non è prevista la valutazione dell'esperienza e assessment.

#### 9. Spese ammesse

Sono ammesse le seguenti spese:

• spese dirette documentabili attraverso fatture o ricevute di pagamento;

• spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa;

• spese per la progettazione ed il coordinamento nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto.

Le spese si intendono al netto di IVA.

#### 10. Spese non ammesse

Sono escluse le spese interne di funzionamento (spese generali, amministrative, di personale non direttamente coinvolto nel progetto, finanziarie, fiscali).

#### 11. Risultati della valutazione

La graduatoria dei progetti, ammessi e non ammessi, sarà resa pubblica sul sito internet di Regione Lombardia

([www.artigianato.regione.lombardia.it](http://www.artigianato.regione.lombardia.it))

e di Unioncamere Lombardia

([www.lom.camcom.it](http://www.lom.camcom.it)).

L'esito della valutazione sarà inoltre comunicato direttamente al soggetto proponente (al capofila nel caso di più soggetti proponenti).

Il soggetto proponente deve presentare il progetto esecutivo tassativamente entro il termine di 120 giorni dalla data della comunicazione di concessione del cofinanziamento, pena l'automatica decadenza dello stesso. Per il computo dei termini si applica l'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

#### 12. Modalità di erogazione

Fatta salva la cotitolarità di Regione e Unioncamere sulle attività di valutazione e verifica delle azioni, la partecipazione delle

spese dei singoli progetti sarà assunta a carico della Regione oppure di Unioncamere.

La somma corrispondente alla partecipazione delle spese sarà erogata al soggetto proponente (al capofila nel caso di più soggetti proponenti) oppure al soggetto attuatore a fronte dell'approvazione del progetto definitivo da presentarsi secondo la modulistica predisposta.

La somma sarà erogata in tre rate:

– prima rata (pari al 20% della somma) all'avvio del progetto;

– seconda rata (pari al 40% della somma) alla realizzazione di almeno il 60% dei lavori, accertata a seguito di presentazione di una relazione (relazione intermedia) sulle attività previste nel progetto esecutivo, con allegata una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nella misura almeno del 60% del costo complessivo del progetto;

– terza rata (saldo, pari al 40% della somma) a completamento del progetto ed avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento delle attività previste, con verifica della relativa rendicontazione dei costi complessivi del progetto.

Regione o Unioncamere conferiscono, in base alle rispettive norme di funzionamento, apposito incarico al soggetto proponente oppure al soggetto attuatore per lo svolgimento del progetto.

#### 13. Revoca della somma corrispondente alla partecipazione alla spesa

La somma corrispondente alla compartecipazione alla spesa potrà essere revocata, integralmente o parzialmente, qualora il beneficiario non realizzi l'intervento entro il termine fissato dal progetto definitivo.

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato solo in parte, in presenza di alcuni risultati previsti dal progetto e di spese documentate, la somma sarà commisurata alle attività effettivamente svolte.

ALLEGATI:

1. Modulo per la presentazione del progetto

2. Guida per la compilazione del modulo

3. Griglia di valutazione del progetto

#### Regione Lombardia

Artigianato e Servizi

#### Unioncamere Lombardia

Spett.li

REGIONE LOMBARDIA

UNIONCAMERE LOMBARDIA

c/o Segreteria «Convenzione

Artigianato, Nuova Economia,

Ricerca e Innovazione Tecnologica

U.O. Sviluppo Artigianato

Direzione Generale Artigianato

Viale Francesco Restelli, 1

20124 Milano

#### Oggetto: Progetti Convenzione Artigianato 2003-2005: secondo Bando 2005. Progetti Territoriali e di Filiera

I sottoscritti:

Cognome ..... Nome .....

Nella qualità di legale rappresentante del soggetto proponente delegato alla presentazione .....

Cognome ..... Nome .....

Nella qualità di legale rappresentante del soggetto attuatore capofila: .....

chiedono di accedere alla **partecipazione alla spesa** di € ..... per la realizzazione di un progetto dal valore complessivo di € .....

dal titolo: .....

acronimo/titolo sintetico: .....

E a tal fine, dichiarano quanto previsto nell'allegato modulo per la presentazione del progetto.

Data ..... Firma del soggetto proponente

(per ogni soggetto proponente)

Firma del soggetto attuatore

N.B. Il presente modulo è da inviare *anche* al seguente indirizzo di posta elettronica: [progetti\\_artigianato@regione.lombardia.it](mailto:progetti_artigianato@regione.lombardia.it).



B.5. Realizzazione del progetto.

Descrivere le fasi in cui si articola il progetto. Per ogni fase sviluppare le seguenti voci: oggetto della fase (1), periodo di realizzazione, finalità, risorse impiegate (2), soggetto attuatore, risultati e prodotti attesi (3), costo stimato. Dopo aver argomentato il progetto, illustrare schematicamente le fasi nella tabella di sintesi, riportata di seguito.

Descrizione: .....

B.5.a Tabella di sintesi delle fasi (allegata)

Fasi del Progetto (mantenere le stesse voci del punto B.5)	Tempi di realizzazione		Risultati/prodotti attesi	Costo previsto	Soggetto realizzatore
	Avvio	Conclusione			

- (1) Esempio: ideazione, progettazione, coordinamento, sviluppo, verifica, controllo, animazione, analisi, accordi...  
(2) Esempio: consulenza, personale interno (profilo professionale), acquisto servizi,...  
(3) Progetto esecutivo, coordinamento, workshop, focus group, indagine, accordo, seminario, pubblicazione, sito web, fiera, campagna immagine, ecc.

B.6. Indicare i prodotti finali del progetto: .....

B.7. Specificare gli indicatori che verranno utilizzati per verificare il raggiungimento degli obiettivi;

.....

.....

.....

.....

B.8.

- Data prevista di inizio del progetto ...../...../.....  
Data prevista per la conclusione del progetto ...../...../.....

B.9. Indicare il numero di persone che verrà messo a disposizione, per l'organizzazione e la gestione del progetto, dal soggetto proponente, dal soggetto attuatore e da eventuali partners, nonché il numero di giornate uomo previste per ciascuno di essi.

	Soggetti coinvolti	Personale interno		Personale esterno	
		Numero di persone	Giornate uomo previste	Numero di persone	Giornate uomo previste
Fase (1) .....	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
Fase .....	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
Fase .....	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
ecc.					
Totale					

(1) Per FASI si intende tutte le attività che compongono il progetto, già descritte al punto B.5.

B.10. Autosostenibilità. Nel caso in cui l'oggetto del progetto fosse un servizio, indicare in che modo il proponente pensa di mantenere operante tale servizio una volta terminato il sostegno finanziario pubblico.

C. NOTIZIE SUL PROPONENTE E/O ATTUATORE

(Il quadro C deve essere compilato sia per il soggetto proponente sia per il soggetto attuatore solo nel caso non vi sia coincidenza tra i due soggetti. Inoltre deve essere compilato per ogni soggetto proponente)

Soggetto

- ☐ Proponente  
☐ Attuatore  
☐ Proponente e attuatore

C.1. Tipo di ente:

Indicare una delle seguente voci:

- ☐ Associazione imprenditoriale artigiana  
☐ Associazione imprenditoriale artigiana di settore  
☐ Associazione temporanea di imprese artigiane

- ☐ Azienda speciale della Camera di Commercio e/o ente del sistema camerale  
☐ Camera di Commercio  
☐ Centro servizi  
☐ Consorzio Export  
☐ Consorzio Fidi di primo o secondo livello  
☐ Consorzio (altro tipo)  
☐ Ente fieristico  
☐ Pubblica amministrazione  
☐ Società di consulenza  
☐ Società di servizi delle Associazioni imprenditoriali  
☐ Università

C.2. Denominazione e ragione sociale:

.....

C.3. Natura giuridica: .....

Codice fiscale: .....

Partita IVA: .....

Codice ISTAT (ATECO 91) .....  
**C.4. Indirizzo sede legale:**  
Comune ..... Frazione ..... Prov. .... CAP .....  
Indirizzo ..... n. civico .....  
Telefono ..... Fax .....  
E-mail .....

**C.5. Attività principale (breve descrizione):**  
.....  
.....

**C.6. Istituto di Credito presso cui accreditare il finanziamento**  
Istituto Bancario: .....  
Agenzia/Filiale n. ....  
Comune ..... Prov. .... CAP .....  
Codice ABI ..... Codice CAB ..... Codice CIN .....  
Conto Corrente .....

Modulo C. 9 Esperienze dell'attuatore

Committente	Ruolo nel progetto ed eventuali altri Partners	Descrizione sintetica del progetto (finalità, risultati)	Periodo di realizzazione dal: ..... al: .....	Area territoriale interessata	Tipologie dei beneficiari e Numero dei beneficiari	Importo totale del progetto

D. NOTIZIE SUGLI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO

**D.1. Numero complessivo di altri soggetti**  
.....

**D.2. Altro Soggetto**

**Tipo di ente**

Indicare una delle seguente voci:

- ☐ Associazione imprenditoriale artigiana
- ☐ Associazione imprenditoriale artigiana di settore
- ☐ Associazione temporanea di imprese artigiane
- ☐ Azienda speciale della Camera di Commercio e/o ente del sistema camerale
- ☐ Camera di Commercio
- ☐ Centro servizi
- ☐ Consorzio Export
- ☐ Consorzio Fidi di primo o secondo livello
- ☐ Consorzio (altro tipo)
- ☐ Ente fieristico
- ☐ Pubblica amministrazione
- ☐ Società di consulenza
- ☐ Società di servizi delle Associazioni imprenditoriali
- ☐ Università

**Denominazione e ragione sociale:** .....  
.....

**Ruolo previsto nel progetto:** .....  
.....

**Indirizzo sede legale:**

Comune ..... Frazione ..... Prov. .... CAP .....  
Indirizzo ..... n. civico .....  
Persona responsabile operativamente per il progetto .....  
Telefono ..... Fax .....  
E-mail .....

**D.3. Referente del progetto:**

Soggetto da  
contattare                      Telefono                      Fax                      E-mail  
.....  
.....  
.....

(da compilare per ogni «altro soggetto» che partecipa al progetto)

Intestato a .....

**C.7. Referente del progetto:**

Soggetto  
da contattare                      Telefono                      Fax                      E-mail  
.....  
.....

**C.8. Struttura organizzativa:**

Descrivere la struttura organizzativa, facendo riferimento in particolare al personale dipendente (a tempo pieno e parziale), ai collaboratori interni ed esterni (consulenti).

**C.9. Esperienza:**

Questo punto serve a dimostrare l'esperienza maturata dall'attuatore nel settore analogo a quello in cui si colloca il progetto. Si chiede di descrivere in maniera sintetica i progetti più significativi (massimo 5) realizzati dall'attuatore negli ultimi 3 anni, compilando il Modulo C. 9 allegato.

E. PIANO FINANZIARIO

**E.1. Scheda riepilogativa** dei finanziatori del progetto (al netto dell'IVA);

Soggetti finanziatori	Importo
Soggetti proponenti	
Soggetto attuatore	
Altri soggetti	
Beneficiari/Imprese	
Partecipazione alla spesa richiesto	
<b>Costo totale del progetto</b>	

Tabella riepilogativa delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento.

La presente tabella dovrà essere compilata per ogni singola FASE componente il progetto così come esposto nella tabella B.5.a

Fasi del Progetto	Voci di Spesa	Euro (IVA esclusa)
	– Costi interni di personale (Specificare le attività svolte nel progetto)	
	– Consulenze esterne (Specificare l'oggetto della consulenza)	
	– Attrezzature, materiali e servizi (Specificare)	

Regione Lombardia  
Artigianato e Servizi                      Unioncamere Lombardia  
**DEI PROGETTI DI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PRESENTAZIONE FILIERA O TERRITORIALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO ARTIGIANO**  
**Convenzione 2003-2005**

Istruzioni per la compilazione del modulo

PARTE A

**Titolo del Progetto**

Il titolo deve essere concepito in modo da chiarire l'oggetto evitando termini eccessivamente specialistici. Il Titolo deve poter

essere letto e compreso anche da persone esterne al settore di intervento.

### Acronimo

L'uso dell'acronimo è **obbligatorio**. Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo oppure una singola parola o ancora una combinazione di parti di parole. Ha funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

## PARTE B

### Analisi del bisogno

Descrivere analiticamente il progetto attraverso una suddivisione del lavoro da svolgere in singole fasi, in modo da fornire una base chiara per la definizione delle responsabilità e dei tempi (cosa fare, chi lo deve fare, con che tempi).

È preferibile corredare la descrizione con una rappresentazione grafica dell'articolazione delle attività

È il soggetto impegnato nella realizzazione delle attività previste dal progetto. Può essere partner del proponente o suo consulente.

Il soggetto attuatore sarà colui che dovrà garantire a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia la realizzazione del progetto. Le informazioni relative al soggetto attuatore saranno utilizzate principalmente in sede di valutazione per verificare l'adeguatezza del soggetto alla realizzazione della parte operativa del progetto.

Il Soggetto attuatore può anche non avere sede legale in regione Lombardia.

### Beneficiari diretti e indiretti:

Indicare i beneficiari diretti, formulando una stima in termini quantitativi, e i vantaggi di cui potranno godere (riduzione dei costi, riduzione del rischio, opportunità di contatti, accesso a nuove tecnologie, ecc.); indicare inoltre gli eventuali beneficiari indiretti e gli effetti di lungo periodo, derivanti dalla realizzazione del progetto, che ci si aspetta debbano ricadere su di loro.

Per esempio, se il progetto prevede un miglioramento dell'organizzazione di un centro servizi, o la formazione dei dipendenti dello stesso centro, il beneficiario diretto sarà il centro servizi, i beneficiari indiretti le imprese, qualora ne dovesse derivare per queste ultime un miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi erogati.

### Obiettivi generali e specifici del progetto

Specificare gli obiettivi generali, previsti nell'elenco codificato, che il progetto intende raggiungere, coerentemente con le problematiche che si vogliono affrontare.

Gli obiettivi generali devono essere declinati in obiettivi specifici del progetto da descrivere brevemente.

Per esempio obiettivo generale di un progetto di accompagnamento di un gruppo di imprese ad una fiera internazionale può essere l'avvio di un processo di internazionalizzazione delle imprese di un settore/territorio, obiettivi specifici del progetto possono essere l'avvio di contatti all'estero da parte delle imprese partecipanti e l'imitazione da parte di altre imprese del territorio; indicatori possono essere: il numero di imprese partecipanti (se il progetto non prevede un numero chiuso), il numero di contatti avviati o di contratti conclusi e per la parte imitazione, un indicatore indiretto quale il numero di partecipanti all'evento di presentazione dei risultati raggiunti.

### Realizzazione del progetto

Descrivere analiticamente il progetto attraverso una suddivisione del lavoro da svolgere in singole fasi, in modo da fornire una base chiara per la definizione delle responsabilità e dei tempi (cosa fare, chi lo deve fare, con che tempi).

È preferibile corredare la descrizione con una rappresentazione grafica dell'articolazione delle attività.

**Esempio:** un progetto di innovazione tecnologica può prevedere 4 fasi:

- diffusione delle informazioni sull'iniziativa tra le imprese potenzialmente interessate;
- selezione delle imprese partecipanti;
- realizzazione dell'innovazione e analisi dei risultati (grado di soddisfazione, limiti e problemi incontrati, ecc...);
- presentazione e diffusione dei risultati sul territorio/filiera.

### Prodotti finali del progetto

Indicare in modo chiaro e concreto quali saranno i prodotti tangibili del progetto (esempio: dispense dei corsi, CD ROM con

il catalogo della fiera o dei prodotti delle imprese partecipanti, ecc.).

È opportuno individuare anche dei prodotti che descrivano i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti (esempio: la raccolta stampa, la descrizione dell'evento di diffusione dei risultati, ecc.).

**Specificare gli indicatori** di risultato del progetto che consentano la verifica del raggiungimento dei singoli obiettivi.

**Esempio:** nel caso di un progetto di accompagnamento di un gruppo di imprese ad una fiera internazionale, gli indicatori possono essere il numero di imprese partecipanti (se il progetto non prevede un numero chiuso), il numero di contatti avviati o di contratti conclusi e come indicatore indiretto il numero di partecipanti all'evento di presentazione dei risultati raggiunti.

## PARTE C

*(Compilare una scheda per ogni altro soggetto che partecipa al progetto)*

### Soggetto Proponente

Il Proponente è il soggetto che presenta il progetto a Regione Lombardia Unioncamere Lombardia; se il progetto coinvolge più soggetti proponenti questa parte deve essere compilata per ognuno di essi. Il Proponente è colui che svolge il ruolo di soggetto coordinatore responsabile.

Il proponente si impegna unitamente al soggetto attuatore nei confronti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia ad espletare le attività necessarie per la realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico scientifico, amministrativo e finanziario, anche in nome e per conto degli altri soggetti.

Il Proponente può essere o non essere anche soggetto attuatore del progetto.

### Referente del progetto

È la persona, dipendente o consulente che, per conto del soggetto Partner, collabora con il proponente e il soggetto attuatore nell'organizzazione e realizzazione di una o più attività previste dal progetto.

Può coincidere o meno con il soggetto responsabile del progetto per conto del soggetto Partner.

### Esperienze del soggetto attuatore

In questa parte si chiede, ove possibile, di descrivere in maniera sintetica esperienze recenti del soggetto attuatore in campi analoghi a quello del progetto, dimostrando l'esperienza maturata nel settore.

## PARTE D

### Altro soggetto

Sono i soggetti che partecipano al progetto, cofinanziandolo direttamente (quindi non attraverso l'acquisto di eventuali servizi) e/o collaborando attivamente alla realizzazione delle attività previste.

Il partner può anche non avere sede giuridica in regione Lombardia.

## PARTE E

### Piano finanziario

Il Piano finanziario è composto da una tabella, nella quale si ripartiscono i costi secondo le fasi in cui si articola il progetto (liberamente individuate). Per ciascuna fase i costi dovranno essere disaggregati per singole voci di spesa: personale, consulenze, attrezzature, ecc.

Un buon livello di dettaglio contribuirà a rendere più attenta e credibile la progettazione; eventuali scostamenti, qualora dovessero verificarsi in una misura superiore al 20%, andranno motivati.

## GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio – **da 0 a 10** – per ciascuno degli 8 requisiti previsti dalla griglia

0 – la proposta non tratta l'aspetto in esame o non può essere giudicata in relazione al criterio in questione per mancanza di informazioni o a causa della loro incompletezza

2 – insufficiente

4 – sufficiente

6 – buono

8 – molto buono

10 - eccellente.

Alcune voci alle quali viene attribuito il punteggio sono articolate in sottovoci. Per alcune sottovoci viene indicato il riferimento specifico a voci specifiche previste dal modulo di presentazione dei progetti.

Il punteggio in tali casi risulterà dalla media dei punteggi attribuiti alle singole sottovoci moltiplicata per il proprio coefficiente di ponderazione che differenzia il peso relativo delle diverse voci.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 40 punti.

I progetti con un punteggio al di sotto dei 25 punti sono esclusi dal concorso alle spese.

Ai progetti che conseguono un punteggio di sufficienza (almeno 25 punti) e non superiore a 35 punti, il Comitato può motivatamente attribuire un punteggio aggiuntivo fino a 5 punti in relazione a caratteristiche del progetto di particolare pregio non valutabili in base alle voci previste dalla griglia.

La partecipazione alle spese viene riconosciuta ai progetti che ottengono un punteggio minimo di 25 punti fino ad esaurimento della disponibilità di spesa prevista al punto 5 della lettera di invito.

La misura della compartecipazione alla spesa, fino a concorrenza dell'importo richiesto, sarà rapportata al punteggio attribuito come segue:

Punteggio assegnato con la ponderazione	Percentuale di compartecipazione alle spese da parte di Regione e Unioncamere
Da 25 a 34	50%
Da 35 a 40	70%

(BUR20050118)

(4.5.0)

**Com.r. 8 novembre 2005 - n. 139**

**Bando 2005 per il riconoscimento di contributi alle imprese artigiane della Lombardia per sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A. con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1/2000 e con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001 nelle materie di cui all'articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990**

In relazione all'oggetto si chiede la pubblicazione del bando allegato.

Trattandosi di un intervento inerente l'articolo 14 della legge regionale n. 17/90, la cui gestione è stata delegata alle CCIAA, si ritiene sia di fondamentale importanza la pubblicazione sul Bollettino Regionale, ai fini della diffusione territoriale delle informazioni in esso contenute.

Il Direttore Generale  
Artigianato e servizi:  
Francesca Borgato

## BANDO 2005

### PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA PER SOSTEGNO AL RISANAMENTO AMBIENTALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

#### REGOLAMENTO

Al fine di promuovere il risanamento e la tutela ambientale, la Regione Lombardia e le Camere di Commercio rinnovano anche per l'anno 2005 il loro sostegno alle imprese artigiane affinché queste possano conciliare esigenze di produttività e qualità con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente (1). A questo proposito, la Regione Lombardia ed le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese artigiane contributi per la certificazione ambientale e l'introduzione di prodotti a basso impatto ambientale nonché la diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Tali contributi sono concessi in conto capitale e a fondo perduto, in armonia con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, secondo i criteri e le modalità del regime «de minimis» (2).

#### Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo (3):

1) imprese artigiane, iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese

Artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia, con sede produttiva ubicata in Lombardia;

2) consorzi, società consortili, cooperative, iscritte alla Sezione Separata dell'Albo Provinciale delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia.

Nel rispetto della disciplina comunitaria, non sono ammissibili le imprese operanti nei settori economici esclusi dal regime «de minimis»: agricoltura, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria del carbone, industria automobilistica, pesca, trasporti, siderurgia, come stabilito dai Regolamenti della Commissione Europea.

#### Contributi previsti

La somma complessivamente disponibile per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2005 è di € 812.870,00.

I contributi, in conto capitale a fondo perduto, sono riconosciuti nella misura seguente:

- 25% della spesa ammissibile, al netto dell'IVA, per le singole imprese artigiane;
- 30% della spesa ammissibile, al netto dell'IVA, per i consorzi artigiani.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l'impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamenti e facilitazioni (4), siano essi statali o regionali.

#### Caratteristiche degli investimenti ammissibili al contributo

##### Ammontare ed effettività dell'investimento

- L'impresa deve effettuare un investimento con un importo minimo di € 15.000,00, al netto dell'IVA.
- Quando presenta la domanda di contributo, l'impresa deve dimostrare di avere già realizzato l'investimento almeno nella misura del 30% (copia delle fatture quietanzate).
- Leasing: se l'investimento avviene, in tutto o in parte, tramite contratto di locazione finanziaria, l'impresa deve aver sostenuto contestualmente alla presentazione della domanda spese pari al 30% del costo dell'investimento con esclusione dell'IVA e degli oneri finanziari.

##### Tipologia dei progetti d'investimento ammissibili:

- 1) conseguimento di certificazioni volontarie europee/internazionali: EMAS, ISO 14000, ECOLABEL;
- 2) introduzione di tecnologie innovative che riducano nel ciclo dell'attività produttiva, l'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore, risparmio energetico (debitamente documentate come previsto nell'apposito modulo di presentazione della domanda);
- 3) riduzione dell'inquinamento ambientale, interno ed esterno all'azienda, purché sia quantificabile il grado di riduzione dell'inquinamento e confrontabile la situazione precedente e posteriore all'investimento.

I progetti d'investimento devono essere in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Non saranno ammessi investimenti per adeguarsi, rispettare, raggiungere obblighi e limiti di legge; Non sono ammessi gli interventi di smaltimento dell'amianto (tetti, coperture e relativi rifacimenti).

##### Tempi di realizzazione degli investimenti

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra il **20 dicembre 2004** e il **30 giugno 2006**. Ai fini del calcolo del contributo, tutte le spese ammissibili saranno computate al netto dell'IVA.

Sono ammessi investimenti realizzati, in tutto o in parte, tramite contratto di locazione finanziaria (5):

- (1) Il presente avviso si inserisce nell'ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A. (con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1/2000 e con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001) nelle materie di cui all'articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990.
- (2) Nell'ambito del «regime de minimis», l'impresa per avere accesso al contributo non deve aver ottenuto negli ultimi tre anni - a partire dalla data di presentazione della domanda - aiuti dallo Stato che, sommati all'incentivo richiesto, superino il limite ammesso di € 100.000,00. Si veda il Regolamento della Comunità europea n. 69/2001 «De minimis» in G.U.C.E., l. 10 del 12 gennaio 2001.
- (3) Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della legge 20 maggio 1997, n. 133.
- (4) Art. 44 l.r. 17/90: Divieto di cumulo dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
- (5) Qualora non venga riportato il piano d'ammortamento del bene,

- il contratto di leasing deve essere stipulato nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2004 e il 16 gennaio 2006;
- il contributo viene calcolato solo sulle spese relative ai canoni pagati entro il 30 giugno 2006;
- all'atto della presentazione della domanda l'impresa deve aver sostenuto spese pari al 30% del costo dell'investimento con esclusione dell'IVA e degli oneri finanziari;
- sono ammissibili le spese relative alla sola quota capitale, con esclusione dell'IVA e di tutti gli altri oneri accessori.

#### **Voci di spesa ammissibili**

Le spese ammissibili sono quelle relative alla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi. A tal fine verranno finanziati gli investimenti destinati al miglioramento del ciclo produttivo di produzioni esistenti oppure di nuove produzioni riprogettate, relativi a:

- tecnologie pulite nei cicli produttivi che riducano, alla fonte, le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti;
- tecniche di abbattimento delle emissioni e della produzione di rifiuti, finalizzate ad una tutela ambientale superiore ai limiti normativi di riferimento;
- recupero e riciclo dei residui della lavorazione;
- tecniche per l'utilizzo più efficiente delle risorse (come l'acqua e l'energia).

Ai fini del calcolo del contributo le spese saranno ritenute ammissibili esclusivamente a fronte della presentazione di un articolato progetto finalizzato al miglioramento della gestione ambientale di impresa.

#### **Modalità e tempi di presentazione della domanda**

Per richiedere il contributo, l'impresa deve presentare alla Camera di Commercio I.A.A. territorialmente competente, **dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006**; oppure spedire entro il termine fissato la documentazione alla Camera di Commercio con raccomandata R/R (fa fede la data di spedizione postale) la seguente documentazione:

- 1) domanda di contributo su apposito modulo di domanda, compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante (6);
- 2) articolata relazione descrittiva del progetto di investimento, comprendente gli interventi, i miglioramenti ambientali che ne conseguono e i tempi di realizzazione (in allegato al modulo per la presentazione della domanda è disponibile un fac-simile della relazione: allegato A);
- 3) prospetto delle spese sostenute e da sostenere (in allegato al modulo per la presentazione della domanda è disponibile un fac-simile del prospetto delle spese: allegato B), in particolare
  - 3.a) rendicontazione di almeno il 30% delle spese già sostenute (copia delle fatture quietanzate. In caso di leasing: copia del contratto di leasing e dichiarazione della società di Leasing attestante che l'impresa ha pagato almeno il 30% del costo del bene al netto d'IVA e degli oneri finanziari). La data delle fatture quietanzate e dei contratti di leasing deve essere compresa nel periodo che va dal 20 dicembre 2004 al 16 gennaio 2006.

3.b) preventivi delle spese da effettuare;

4) documentazione tecnica relativa ai beni da acquistare;

Il modulo per la presentazione delle domande è materialmente disponibile presso le sedi delle Camere di Commercio I.A.A. della Lombardia, gli Uffici «SpazioRegione» presso ciascuna provincia, le Associazioni di categoria dell'Artigianato.

Il modulo può anche essere scaricato dai siti internet delle Camere di Commercio lombarde ([www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it), [www.co.camcom.it](http://www.co.camcom.it), [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it), [www.lc.camcom.it](http://www.lc.camcom.it), [www.lo.camcom.it](http://www.lo.camcom.it), [www.mn.camcom.it](http://www.mn.camcom.it), [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it), [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it), [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it), [www.so.camcom.it](http://www.so.camcom.it)), di Unioncamere Lombardia ([www.lom.camcom.it](http://www.lom.camcom.it)), della Regione Lombardia ([www.artigianato.regione.lombardia.it](http://www.artigianato.regione.lombardia.it)).

#### **Documentazione da presentare in caso di riconoscimento del contributo:**

- 1) relazione dei lavori eseguiti, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante;
- 2) rendicontazione delle spese sostenute (copia di tutte le fatture quietanzate con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento); l'impresa dovrà presentare la rendicontazione attestante l'avvenuto investimento entro un mese dal termine dell'investimento stesso;
- 3) altra eventuale documentazione richiesta all'atto della comunicazione dell'assegnazione del contributo.

#### **Impegni a carico dell'impresa**

In caso di ammissione, per beneficiare del contributo, l'impresa si impegna a:

- 1) realizzare e pagare interamente l'investimento nella sua totalità entro il **30 giugno 2006**
- 2) trasmettere la rendicontazione delle spese entro un mese dal termine dell'investimento;
- 3) non alienare, cedere, distrarre nei cinque anni successivi alla concessione del contributo i beni acquistati con l'aiuto dello stesso;
- 4) restituire le eventuali somme indebitamente percepite;
- 5) non opporsi alle ispezioni, effettuate dalla Camera di Commercio, che potranno avere luogo presso la sede dell'impresa, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli interventi.

#### **Istruttoria**

Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo prive dei requisiti richiesti e comunque le domande non firmate in originale, sprovviste della relazione descrittiva dell'investimento, non corredate dalla documentazione relativa al 30% delle spese già sostenute.

La regolarità formale delle domande, l'iscrizione all'*Albo Provinciale delle Imprese Artigiane* o alla *Sezione Separata*, il pagamento del diritto camerale annuale costituiscono requisiti fondamentali per l'ammissione all'istruttoria.

La Camera di Commercio è titolare del bando e responsabile della raccolta delle domande, istruttoria, comunicazione alle imprese ed erogazione dei contributi.

La Camera di Commercio si avvale, per la fase tecnica dell'istruttoria, di un apposito Comitato di Valutazione regionale individuato dal Sistema camerale lombardo. Il Comitato di Valutazione regionale esaminerà i progetti e procederà alla formazione di una graduatoria regionale, attribuendo i punteggi e dando priorità ai seguenti tipi d'intervento.

- 1) raggiungimento di certificazioni volontarie europee/internazionali: EMAS, ISO 14000, ECOLABEL;
- 2) introduzione di tecnologie innovative che riducano nel ciclo di produzione, l'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti.

Ogni Camera di Commercio procederà all'approvazione, per la parte di competenza, della graduatoria regionale.

L'assegnazione dei contributi avverrà secondo la graduatoria regionale fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul presente bando.

In caso di rinunce o revoche subentreranno le imprese rimaste escluse secondo l'ordine della graduatoria regionale.

#### **Modalità e tempi di erogazione dei contributi**

L'esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) verrà comunicato a cura della Camera di Commercio competente al titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Il contributo riconosciuto verrà erogato in un'unica soluzione dalla Camera stessa all'impresa, quando questa avrà dimostrato di aver terminato la realizzazione dell'investimento, fornendo la documentazione che dimostri che tutti i lavori sono stati eseguiti e che tutte le spese sono state pagate. In caso di investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria, il contributo sarà calcolato ed erogato relativamente ai canoni pagati entro il **30 giugno 2006**.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi non incidono sull'ammontare del contributo riconosciuto.

In caso di diminuzione delle spese il contributo riconosciuto è ridotto in maniera proporzionale.

#### **Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio I.A.A. territorialmente competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli a cam-

si procederà d'ufficio, applicando il metodo seguente: verrà sottratto il canone anticipato o maxicanone dal costo del bene (riportato al netto nel contratto di locazione finanziaria) ed il risultato lo si dividerà per il numero totale delle mensilità previste dal contratto. Il risultato sarà pari alla quota capitale della singola rata, che verrà moltiplicata per il numero di rate ricadenti nel periodo di ammissibilità del bando.

(6) Oltre alle consuete forme di autentica notarile tramite l'ufficiale dell'anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa la fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale (d.P.R. 445/2000).

pione presso la sede dei soggetti beneficiari di contributo, al fine di verificare lo stato di attuazione del progetto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

#### Revoca e sanzioni

Il contributo riconosciuto all'impresa sarà revocato nei casi in cui:

a) il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli indicati nel Regolamento, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo e a quanto dichiarato nella relazione descrittiva del progetto di investimento;

b) l'intervento non sia stato realizzato entro il termine indicato nella relazione descrittiva del progetto di investimento, salvo il caso di proroga concessa su richiesta scritta opportunamente motivata da parte dell'impresa;

c) venga riscontrata in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili. In tal caso sarà applicata una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell'importo del contributo riconosciuto;

d) i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione dello stesso, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso.

In caso di revoca del contributo, la somma deve essere restituita direttamente alla Camera di Commercio competente. Nel caso di restituzione a seguito di revoca, anche in misura parziale, di un'agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.

hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U.O.  
Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati:  
Paolo Mora

#### ALLEGATI:

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

### D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050119)

(4.6.1)

**Com.r. 7 novembre 2005 - n. 138**

**Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00**

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» i comuni di Arosio (CO), Binago (CO), Drezzo (CO), Corte de' Frati (CR), Binasco (MI), Buccinasco (MI), Gaggiano (MI), Mediglia (MI), Pieve Emanuele (MI), Besnate (VA) e Origgio (VA) hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria

## ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.			
																alim.	non alim.								
													lung.	larg.	tot. mq.										
1	013012	AROSIO	CO	P.ZA CHIESA	VENERDI'	8.00	13.00	S			23	7	7,00	4,80	33,60	X			SI	X					
2	013012	AROSIO	CO	P.ZA CHIESA	VENERDI'	8.00	13.00	S			23	13	7,30	4,40	32,12		X			X					
3	013012	AROSIO	CO	P.ZA CHIESA	VENERDI'	8.00	13.00	S			23	21	4,50	4,30	19,35		X			X					
4	013023	BINAGO	CO	VIA SANTA MARIA	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	5	8,75	4,00	35,00		X			X					
5	013023	BINAGO	CO	VIA SANTA MARIA	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	6	7,75	4,00	31,00		X			X					
6	013023	BINAGO	CO	VIA SANTA MARIA	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	8	6,75	4,00	27,00		X			X					
7	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	2	6,00	5,00	30,00	X		pesce fresco e conservato	SI			X			
8	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	3	6,00	5,00	30,00	X		frutta e verdura	SI			X			
9	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	4	6,00	5,00	30,00	X		formaggi salumi	SI			X			
10	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	5	6,00	5,00	30,00		X	casalinghi, art. e prodotti per la casa e l'igiene personale				X			
11	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	6	6,00	5,00	30,00		X	abbigliam. uomo				X			
12	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	7	6,00	5,00	30,00		X	tappeti tovaglie e zerbini				X			
13	013093	DREZZO	CO	VIA ALLA CHIESA	LUNEDI'	8.00	13.00	S			8	8	6,00	5,00	30,00		X	piante fiori e sementi				X			
14	019033	CORTE DE' FRATI	CR	P.ZA ROMA	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			11	1	4,00	8,00	32,00		X			X					
15	015024	BINASCO	MI	VIA VIRGILIO	SABATO	12.00	18.00	S			50	44	6,00	5,00	30,00	X		carni avic.	NO	X					
16	015024	BINASCO	MI	VIA VIRGILIO	SABATO	12.00	18.00	S			50	48	6,00	5,00	30,00		X	giocattoli		X					
17	015024	BINASCO	MI	VIA VIRGILIO	SABATO	12.00	18.00	S			50	49	6,00	5,00	30,00		X	merc. stoffe		X					
18	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	1	6,00	5,00	30,00	x		frutta e verdura	NO			X			
19	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	2	6,00	5,00	30,00	x		alimenti in scatola	NO			X			
20	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	3	7,00	5,00	35,00	x		polleria	NO			X			
21	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	4	7,00	5,00	35,00	x		formaggi	NO			X			
22	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	5	7,00	5,00	35,00	x		polleria	NO			X			
23	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	6	7,00	5,00	35,00	x		salumi	NO			X			
24	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	7	7,00	5,00	35,00	x		frutta e verdura	NO			X			
25	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	8	6,50	5,00	32,50		x	casalinghi				X			
26	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	9	6,50	5,00	32,50		x	detersivi				X			
27	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	10	6,50	5,00	32,50		x	giocattoli				X			
28	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	11	6,50	5,00	32,50		x	merceria				X			
29	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	12	6,50	5,00	32,50		x	tessuti				X			
30	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	13	6,50	5,00	32,50		x	calzature				X			
31	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	14	6,50	5,00	32,50	x		frutta e verdura	NO			X			
32	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	15	6,50	5,00	32,50	x		formaggi	NO			X			
33	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	16	6,50	5,00	32,50	x		frutta e verdura	NO			X			
34	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	17	6,50	5,00	32,50	x		polleria	NO			X			
35	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	18	6,50	5,00	32,50	x		alimenti in scatola	NO			X			
36	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	19	6,50	5,00	32,50	x		prodotti ittici	NO			X			
37	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	20	7,00	5,00	35,00		x	calzature				X			
38	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	21	7,00	5,00	35,00		x	tessuti				X			
39	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	22	7,00	5,00	35,00		x	intimo				X			

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
40	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	23	7,00	5,00	35,00		x	poltrone e divani				X
41	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	24	7,00	5,00	35,00		x	abbigliam.				X
42	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	25	7,00	5,00	35,00		x	casalinghi				X
43	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	26	8,00	5,00	40,00	x		dolci	NO			X
44	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	27	8,00	5,00	40,00	x		frutta e verdura	NO			X
45	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	28	7,30	5,00	36,50	x		formaggi	NO			X
46	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	29	7,30	5,00	36,50	x		polli	NO			X
47	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	30	7,30	5,00	36,50	x		salumi	NO			X
48	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	31	7,30	5,00	36,50	x		frutta e verdura	NO			X
49	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	32	7,30	5,00	36,50	x		pane	NO			X
50	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	34	8,00	5,00	40,00	x		salumi	NO			X
51	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	35	6,00	4,00	24,00	x		frutta e verdura	NO			X
52	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	36	6,00	4,00	24,00	x		pane	NO			X
53	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	37	6,00	4,00	24,00	x		salumi	NO			X
54	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	38	6,00	4,00	24,00	x		frutta e verdura	NO			X
55	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	39	6,00	4,00	24,00	x		polleria	NO			X
56	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	40	6,00	4,00	24,00	x		formaggi	NO			X
57	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	41	6,00	4,00	24,00	x		alimenti in scatola	NO			X
58	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	42	6,00	4,00	24,00	x		frutta e verdura	NO			X
59	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	43	6,00	4,00	24,00		x	borse				X
60	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	44	6,00	4,00	24,00		x	abbigliamento				X
61	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	45	6,00	4,00	24,00		x	abbigliam. bambino				X
62	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	46	6,00	4,00	24,00		x	intimo				X
63	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	47	6,00	4,00	24,00		x	merceria				X
64	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	48	6,00	4,00	24,00		x	articoli regalo				X
65	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	49	6,00	4,00	24,00		x	artigianato orientale				X
66	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	50	6,00	4,00	24,00		x	detersivi				X
67	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	51	6,00	4,00	24,00		x	tessuti				X
68	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	52	6,00	4,00	24,00		x	bigiotteria				X
69	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	53	6,00	4,00	24,00		x	articoli regalo				X
70	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	54	6,00	4,00	24,00		x	dischi				X
71	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	55	6,00	4,00	24,00		x	confezioni				X
72	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	56	6,00	4,00	24,00		x	casalinghi				X
73	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	57	6,00	4,00	24,00		x	abbigliam.				X
74	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	58	6,00	4,00	24,00		x	intimo				X
75	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	59	6,00	4,00	24,00		x	merceria				X
76	015036	BUCCINASCO	MI	VIA EMILIA	SABATO	8.00	14.00	S			60	60	6,00	4,00	24,00		x	borse				X
77	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	3	5,60	5,00	28,00	x		frutta e verdura	NO	x		
78	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	4	5,80	5,00	29,00	x		frutta e verdura	NO	x		
79	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	23	8,00	5,00	40,00		x	abbigliam.		x		
80	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	25	8,00	5,00	40,00	x		formaggi	NO	x		
81	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	28	8,00	5,00	40,00	x		formaggi	NO	x		
82	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	57	6,40	5,00	32,00		x	abbigliam.		x		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale				Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
																alim.	non alim.						
									dal	al				lung.	larg.			tot. mq.					
83	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	58	6,40	5,00	32,00		x	articoli per la casa		x			
84	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	62	6,40	5,00	32,00		x	abbigliam.		x			
85	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	69	6,40	5,00	32,00		x	articoli per la casa		x			
86	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	70	6,00	4,00	24,00		x	oggettistica varia				x	
87	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	71	6,00	4,00	24,00		x	bigiotteria				x	
88	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	72	6,00	4,00	24,00		x	abbigliam.				x	
89	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	73	6,00	4,00	24,00	x		frutta e verdura	NO			x	
90	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	74	6,00	4,00	24,00	x		dolciumi	NO			x	
91	015036	BUCCINASCO	MI	VIA TIZIANO	VENERDI'	8.00	14.00	S			75	75	6,00	4,00	24,00	x		polleria	NO			x	
92	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	2	6,00	6,00	36,00	x		somministr.	NO	x			
93	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	16	6,00	6,00	36,00	x		frutta e verdura	NO	x			
94	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	23	5,00	5,00	25,00	x		frutta e verdura	NO	x			
95	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	63	5,50	4,00	22,00		x	tessuti				x	
96	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	64	5,50	4,00	22,00		x	abbigliam.				x	
97	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	65	5,50	4,00	22,00		x	abbigliam.				x	
98	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	66	5,50	4,00	22,00		x	mobili				x	
99	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	67	7,50	4,00	30,00		x	tessuti				x	
100	015036	BUCCINASCO	MI	VIA BOLOGNA	MERCOLEDI'	8.00	14.00	S			68	68	6,00	6,00	36,00	x		frutta e verdura	NO			x	
101	015103	GAGGIANO	MI	VIA DE GASPERI	SABATO	7.00	13.00	S			44	19	8,00	4,70	37,60		X			X			
102	015103	GAGGIANO	MI	VIA DE GASPERI	SABATO	7.00	13.00	S			44	37	8,00	4,60	36,80		X				X		
103	015103	GAGGIANO	MI	VIA DE GASPERI	SABATO	7.00	13.00	S			44	39	7,00	4,70	32,90	X			SI		X		
104	015103	GAGGIANO	MI	VIA DE GASPERI	SABATO	7.00	13.00	S			44	42	9,00	4,60	41,40		X				X		
105	015103	GAGGIANO	MI	VIA DE GASPERI	SABATO	7.00	13.00	S			44	44	6,00	4,60	27,60	X			SI		X		
106	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	1	7,00	5,00	35,00		X	calzature		X			
107	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	2	7,00	5,00	35,00		X	abbigliam.		X			
108	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	3	8,00	5,00	40,00		X	detergenti		X			
109	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	4	7,00	5,00	35,00		X	abbigliam.		X			
110	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	5	7,00	5,00	35,00		X	intimo		X			
111	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	6	6,00	5,00	30,00		X	borse		X			
112	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	7	8,00	5,00	40,00	X		ortofrutta	SI	X			
113	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	8	7,00	5,00	35,00	X		salumi/form.	SI	X			
114	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	9	6,00	5,00	30,00		X	abbigliam. bimbi		X			
115	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	10	7,00	5,00	35,00	X		ortofrutta	SI	X			
116	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	11	6,00	5,00	30,00	X		salumi/poll.	SI	X			
117	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	12	6,00	5,00	30,00		X	abbigliam.		X			
118	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	13	9,00	5,00	45,00	X		paste focacce	SI	X			
119	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	14	8,00	5,00	40,00	X		pescheria	SI	X			
120	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	15	6,00	5,00	30,00	X		dolci	SI	X			
121	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	16	6,00	5,00	30,00		X			X			
122	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	17	6,00	5,00	30,00	X		gastron.	SI	X			
123	015139	MEDIGLIA	MI	P.ZA PERTINI	VENERDI'	8.00	13.00	S			18	18	6,00	5,00	30,00		X	fiori		X			
124	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	1	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	SI			X	
125	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	2	8,00	5,00	40,00	X		prodotti ittici	SI			X	
126	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	3	8,00	5,00	40,00	X		pollame	SI			X	
127	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	4	8,00	5,00	40,00	X		dolciumi	SI			X	
128	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	5	8,00	5,00	40,00	X		salumi e derivati	SI			X	
129	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	6	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	SI			X	
130	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	7	8,00	5,00	40,00	X		formaggi e derivati	SI			X	

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.	
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.						
131	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	8	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	SI			X	
132	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	9	8,00	5,00	40,00	X		dolciumi	SI			X	
133	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	11	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam.				X	
134	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	12	8,00	5,00	40,00		X	calzature				X	
135	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	13	8,00	5,00	40,00		X	giocattoli				X	
136	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	14	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam.				X	
137	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	15	8,00	5,00	40,00		X	bigiotteria				X	
138	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	16	8,00	5,00	40,00		X	art. per la casa				X	
139	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	17	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam.				X	
140	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	18	8,00	5,00	40,00		X	art. per la casa				X	
141	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	19	8,00	5,00	40,00		X	biancheria intima				X	
142	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA DELLE ROSE	SABATO	7.30	14.00	S			20	20	8,00	5,00	40,00		X	art. sportivi				X	
143	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	1	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	SI			X	
144	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	2	8,00	5,00	40,00	X		prodotti ittici	SI			X	
145	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	3	8,00	5,00	40,00	X		formaggio e derivati	SI			X	
146	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	4	8,00	5,00	40,00	X		pollame e derivati	SI			X	
147	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	5	8,00	5,00	40,00	X		dolciumi	SI			X	
148	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	6	8,00	5,00	40,00	X		salumi e derivati	SI			X	
149	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	7	8,00	5,00	40,00	X		frutta e verdura	SI			X	
150	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	8	8,00	5,00	40,00	X		prodotti ittici	SI			X	
151	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	9	8,00	5,00	40,00		X	articoli per la casa				X	
152	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	10	8,00	5,00	40,00		X	giocattoli				X	
153	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	11	8,00	5,00	40,00		X	articoli per la casa				X	
154	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	12	8,00	5,00	40,00		X	bigiotteria				X	
155	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	13	8,00	5,00	40,00		X	articoli sportivi				X	
156	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	14	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam.				X	
157	015173	PIEVE EMANUELE	MI	VIA BASILICATA	GIOVEDI'	14.00	19.00	S			15	15	8,00	5,00	40,00		X	biancheria intima				X	
158	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	11	6,50	4,50	29,25	X			SI	X			
159	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	29	6,00	4,50	27,00		X			X			
160	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	12	7,00	5,50	38,50	X		frutta e verdura	SI	X			
161	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	19	6,00	5,50	33,00		X	acc. abbigl.		X			
162	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	28	6,00	5,50	33,00		X	merceria		X			
163	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	29	7,00	5,50	38,50		X	abbigliam.		X			
164	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	32	6,00	5,50	33,00		X	acc. abbigl.		X			
165	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	33	6,00	5,50	33,00		X	acc. abbigl.		X			
166	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	37	5,00	5,50	27,50		X	acc. abbigl.		X			
167	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	39	9,00	5,50	49,50		X	abbigliam.		X			
168	012109	ORIGGIO	VA	P.ZA XXV APRILE	VENERDI'	8.30	13.00	S			42	40	8,00	5,50	44,00	X		alim./bar	SI	X			

ALLEGATO B)

(spazio per l'ufficio)

marca  
da  
bollo

PERSONA FISICA

Al COMUNE di

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

CognomeNome

data di nascita luogo di nascita

cittadinanza residente a Prov.

via, piazza, ecc. n. CAP

Codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di giorno di mercato

Via / P.zza

posteggio n. di dimensioni:

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. del

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) ☐ di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) ☐ di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

QUADRO D

(A) ☐ di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B) ☐ di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a) n. \_\_\_\_\_

oppure

1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

ALLEGATO C)

(spazio per l'ufficio)

marca  
da  
bollo

SOCIETA' DI PERSONE

Al COMUNE di

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. \_\_\_\_\_

presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di \_\_\_\_\_ giorno di mercato \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_

posteggio n. \_\_\_\_\_ di dimensioni: \_\_\_\_\_

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

**DICHIARA INOLTRE****QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle

merceologiche \_\_\_\_\_

**oppure**

☐ che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

\_\_\_\_\_ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E

allegato alla domanda di autorizzazione.

**QUADRO C**

(A) ☐ che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

**oppure**

(B) ☐ che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

**QUADRO D**

(1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a) n. \_\_\_\_\_

**oppure**

(1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

(3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO E allegato alla domanda** *(da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle

merceologiche \_\_\_\_\_

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO F allegato alla domanda** *(da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 14/98;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

-----

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

(BUR20050120)

**Com.r. 10 novembre 2005 - n. 144**

(4.6.2)

**Bando di concessione contributi a favore dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in Lombardia per l'anno 2005. Scadenza 31 dicembre 2005 - Delibera di Giunta regionale n. 525 del 4 agosto 2005**

La Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati comunica l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili relativamente al Bando per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche in Regione Lombardia per l'anno 2005 (art. 11, comma 3, lett. a) della l.r. 30/2002).

Il direttore generale:  
Danilo Maiocchi

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

(BUR20050121)

**D.d.g. 30 dicembre 2004 - n. 23489**

(5.3.5)

**Ditta Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18. Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nei comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), località Cascina Campazzo. Art. 17, comma 4, del d.l.gs. 13 gennaio 2003, n. 36**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), Località Cascina Campazzo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.l.gs. 36/03, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far salve tutte le prescrizioni di cui alla d.d. Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 723/03;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.l.gs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.l.gs. 22/97;

4. di dare atto che, per quanto contenuto nel presente provvedimento, la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative non sostanziali, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed i Comuni dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che per quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del d.l.gs. 36/03 il presente provvedimento costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del d.l.gs. 372/99;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di determinare in € 4.000.000,00 l'ammontare totale della fidejussione che il soggetto autorizzato deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, ed è relativo ad una superficie di coltivazione pari a 50.000 mq; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione, di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato ed alla sede dell'impianto, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, ai Comuni di Castrezzato e Trenzano ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Brescia;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso;

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:  
Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Cogeme s.p.a.

Sede legale: Rovato (BS), via XXV Aprile, 18

Ubicazione impianto: comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), Località Cascina Campazzo

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono quelle di cui alle dd.g.r. 135/90, 37706/93 e s.m.i., nonché alle dd.d. Area Ambiente della Provincia di Brescia 1368/01 e 723/03;

1.2 la copertura finale della discarica, dal basso verso l'alto, viene realizzata con:

- uno strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, di spessore pari a 50 cm;
- una geomembrana in HDPE di spessore pari a 1,5 mm ad aderenza migliorata;
- uno strato minerale compattato avente conducibilità idraulica minore o uguale a  $10^{-8}$  m/s e spessore pari a 50 cm;
- uno strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore pari a 50 cm;
- uno strato superficiale di copertura con terreno con spessore pari a 1 m (strato edafico minimo 30 cm);

l'altezza finale della discarica a chiusura avvenuta è maggiore di 70 cm rispetto a quanto autorizzato con d.d. Area Ambiente della Provincia di Brescia 723/03.

### 2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.l.gs. 36/03;

2.2 con periodicità almeno annuale, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività di post gestione della discarica, tra i quali i risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati, come indicato nell'art. 10, comma 2, lettera l) del d.l.gs. 36/03;

2.3 deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del corpo discarica, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988;

2.4 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.5 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.6 l'impianto di combustione del biogas deve rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e s.m.i.;

2.7 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare l'analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

2.8 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.l.gs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.10 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.11 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.12 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

### 3. Piani

3.1 Piano di gestione post-operativa. Il piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con la seguente prescrizione: le canaline per il deflusso delle acque meteoriche devono essere dimensionate su piogge con tempo di ritorno decennale.

3.2 Piano di sorveglianza e controllo. Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con la

seguito prescrizione: il controllo e la sorveglianza sulle matrici ambientali devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II al d.lgs. 36/03.

3.3 Piano di ripristino ambientale. Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:

- la ditta deve consegnare a Regione, Provincia e dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, adeguata cartografia riguardante la situazione a ripristino ambientale avvenuto e le quote finali;
- nel calcolo delle pendenze che assicurino il corretto fluire delle acque meteoriche si deve tenere conto di eventuali assestamenti dei rifiuti messi a dimora.

(BUR20050122)

**D.d.g. 21 febbraio 2005 - n. 2339**

(5.3.5)

**Ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. di Cremona con sede legale in Cremona, via Acquaviva n. 18. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici e nocivi, decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva n. 18, già autorizzato con d.g.r. 7 giugno 1996, n. 14207, rilasciata alla Ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l., e contestuale volturazione della stessa. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

## IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la legge 8 luglio 1986, n. 349;
- il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Acciaieria Arvedi s.p.a., con sede legale in Cremona, via Acquaviva n. 18, ha presentato:

- istanza, in atti regionali n. 23917 del 27 agosto 2001, e successive integrazioni, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 14207 del 7 giugno 1996, all'esercizio di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali tossici e nocivi nell'impianto ubicato in Cremona, via Acquaviva n. 18;
- nota, in atti regionali n. 31288 del 29 settembre 2004, di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarante la variazione di ragione sociale della ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. in Acciaieria Arvedi s.p.a.;

Richiamato il decreto di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente del 10 novembre 1995, n. DEC/VIA/2287;

Richiamate le d.g.r.:

- 7 giugno 1996, n. 14207, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l., con sede legale in via Acquaviva, Cremona, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali tossici e nocivi in conto proprio da ubicarsi in via Acquaviva, Cremona»;
- 1 agosto 1997, n. 30514, avente per oggetto: «Ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. - Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d'esercizio dell'impianto di inertizzazione e della discarica per rifiuti speciali tossici e nocivi siti in Cremona - via Acquaviva - Art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istanza di rinnovo non è stata presentata entro i termini previsti dal 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

c) non si ritiene di dover assoggettare l'impianto a nuova procedura di valutazione ambientale ex l. 349/86, in quanto non sono state apportate varianti tali da configurare un'opera con caratteristiche diverse da quanto già evidenziato nel decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995;

d) il rifiuto speciale pericoloso, nonché tossico e nocivo, trattabile all'interno dell'impianto, è individuato dal C.E.R. 10.02.07;

e) la ditta è iscritta alla CCIAA di Cremona con n. 00921690194 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «...lo studio, la progettazione, la sperimentazione, la realizzazione di impianti e macchinari e di processi migliorativi per l'industria siderurgica e meccanica...»;

f) è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Legale Rappresentante della ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;

g) con nota in atti regionali n. 17075 del 6 maggio 2004, il dipartimento A.R.P.A. di Cremona ha comunicato che nell'esercizio delle proprie attività istituzionali non ha rilevato situazioni che potrebbero arrecare pregiudizio per l'ambiente presso l'impianto oggetto del presente atto;

h) la Provincia di Cremona, con nota in atti regionali n. 34664 dell'11 novembre 2004, evidenzia che:

1. non si ha la certezza che i serbatoi per lo stoccaggio dei liquidi di processo abbiano le caratteristiche descritte dalla ditta (riguardo ai materiali di costruzione e alla coibentazione) e del bacino di contenimento degli stessi non si conoscono le caratteristiche costruttive;
2. non è prevista la sezione di alimentazione separata di polveri non insilate;
3. non sono fornite le caratteristiche realizzative della zona di maturazione nonché i criteri di gestione;
4. è opportuno prevedere delle prescrizioni che permettano di riscontrare la bontà del processo di inertizzazione;
5. l'attuale layout dell'impianto non prevede i presidi per la protezione del suolo richiesti dalla d.g.r. 14207/96;
6. non si ritiene corretto assegnare l'operazione D 13 tra quelle effettuate dall'impianto;
7. va fatta una generale messa a punto dell'impianto;
8. si ritiene opportuno fissare i quantitativi di rifiuti trattati e in uscita;
9. nulla viene documentato in merito alla situazione nell'intorno dell'impianto derivato dalla precedente gestione;
10. la documentazione risulta ancora intestata ad Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. e non ad Acciaieria Arvedi s.p.a.;

i) in merito a quanto emerso nella succitata nota, sulla base della documentazione agli atti regionali, si evidenzia che:

1. l'installazione di due nuovi serbatoi per liquidi di processo (reagenti), aventi minor volumetria totale, ed il bacino di contenimento ad essi dedicato in sostituzione dei precedenti è finalizzata a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengono inalterate la potenzialità ed i principi del processo impiantistico, la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati e le operazioni di smaltimento indicate nella d.g.r. 14207/96 e s.m.i.; la loro installazione sarà quindi assoggettata a nulla osta provinciale;
2. la sezione di alimentazione separata delle polveri non insilate non è prevista dalla d.g.r. 14207/96 e s.m.i.;
3. le caratteristiche realizzative della zona di maturazione nonché i criteri di gestione devono essere gli stessi di cui alla d.g.r. 14207/96 e s.m.i., nonché al decreto del Ministero dell'Ambiente 10 novembre 1995, n. DEC/VIA/2287 così come da nulla-osta all'esercizio dell'impianto a suo tempo rilasciato dalla Provincia;
4. in merito alle verifiche analitiche sull'inertizzato è opportuno, precedentemente al riavvio dell'impianto, che la ditta predisponga, in collaborazione con gli enti preposti al controllo, un apposito protocollo analitico atto a stabilire l'efficacia del processo di inertizzazione;
5. la ditta dovrà attenersi a tutte le condizioni e/o prescrizioni decadenti dalla d.g.r. 14207/96 e s.m.i. per quanto non in contrasto con quelle di cui al presente atto;
6. il deposito temporaneo di 80 mc di rifiuti da avviarsi all'inertizzazione non è riconducibile all'operazione D 13, in

quanto trattasi di deposito di polveri di abbattimento fumi derivanti esclusivamente dalla stessa acciaieria;

7. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la ditta dovrà presentare un programma temporale delle operazioni di messa a regime dell'impianto alla Provincia di Cremona ed al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente;
  8. i flussi di rifiuti in entrata ed in uscita all'impianto sono quelli fissati dalla d.g.r. 14207/96 e s.m.i.;
  9. la situazione nell'intorno dell'impianto derivato dalla precedente gestione dovrà essere controllata dalla Provincia di Cremona prima del riavvio dell'impianto;
  10. la ditta, con nota in atti regionali n. 31288 del 29 settembre 2004, ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarante la variazione di ragione sociale della ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. in Acciaieria Arvedi s.p.a.;
- j) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve versare a favore della Regione Lombardia, è determinato in € 56.520,52 ed è relativo a:

- deposito temporaneo di 80 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi da avviare ad inertizzazione, pari a € 28.260,00;
- smaltimento mediante inertizzazione (D9) di 18.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 28.260,52;

k) l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., alla prosecuzione all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo e inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici nocivi decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, recante il V organizzativo dell'anno 2003, con la quale tra l'altro è stata disposta, con decorrenza 1 gennaio 2004, oltre alla modifica della denominazione della Direzione Generale «Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità» in «Servizi di Pubblica Utilità», la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali in Unità Organizzative e Strutture, confermando, tra l'altro, al ruolo di Direttore della D.G. Servizi di Pubblica Utilità l'ing. Paolo Alli;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra specificato;

#### Decreta

1. di autorizzare la ditta Acciaieria Arvedi s.p.a., con sede legale in Cremona, via Acquaviva n. 18, all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo e trattamento di inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi già tossici e nocivi decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. che l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente punto 1. è subordinata:

- al conseguimento del nulla osta provinciale sui nuovi serbatoi, con bacino di contenimento dedicato, che deve altresì valutare la situazione al contorno dell'impianto;
- alla realizzazione dei presidi per la protezione del suolo, che dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
- all'approvazione da parte di Provincia e A.R.P.A. territorialmente competente, di un protocollo che stabilisca le verifiche analitiche sul materiale inertizzato, nonché di un programma temporale degli adeguamenti (quest'ultimo dovrà essere consegnato da parte della ditta entro 90 giorni dalla notifica della presente autorizzazione);

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revo-

ca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Cremona, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Cremona, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il Dipartimento ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 56.520,52 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo a:

- deposito temporaneo di 80 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 28.260,00;
- trattamento di inertizzazione (D9) di 18.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 28.260,52;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Acciaieria Arvedi s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, al comune di Cremona ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:  
Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Acciaieria Arvedi s.p.a.

Sede legale: via Acquaviva 18 - Cremona

Ubicazione impianto: via Acquaviva 18 - Cremona

#### 1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche dello stesso, nonché le operazioni ivi svolte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono quelle di cui alle dd.g.r. nn. 14207/96 e 30514/97.

1.2 Vengono effettuate, in conto proprio, operazioni di:

- deposito temporaneo in un silos da 80 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi, tossici e nocivi, provenienti dall'acciaieria;
- trattamento chimico fisico di inertizzazione (D9) di 18.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, tossici e nocivi.

1.3 I reagenti liquidi vengono stoccati in un serbatoio di vetroresina coibentato avente volume utile di 30 m<sup>3</sup>, mentre il reattivo in polvere (cemento) in un silos di acciaio avente volume utile pari a 40 m<sup>3</sup>; i due serbatoi, da 30 m<sup>3</sup> l'uno, per stearati e silicati sono posti all'interno di un bacino di contenimento avente volume di 40 m<sup>3</sup>.

#### 1.4 Le fasi del processo sono:

- trasporto delle polveri provenienti dall'acciaieria in un bacino di contenimento posto sotto una tettoia e carico in tramoggia dotata di due coclee di prerottura grumi;
- convogliamento del materiale ad un frantumatore;
- deposito temporaneo dei rifiuti da trattare in appositi silos avente volume pari a 80 m<sup>3</sup>;
- miscelazione dei rifiuti con legante (cemento), accelerante (silicato), e stabilizzante (stearato) e processo di inertizzazione;
- trasferimento nell'area di maturazione all'interno di un'apposita struttura metallica posta in zona adiacente l'impianto;
- trasporto in discarica attigua all'impianto a maturazione avvenuta per un massimo di 17.400 m<sup>3</sup>/anno.

1.5 Nell'impianto vengono sottoposti alle operazioni di deposito temporaneo e trattamento di inertizzazione (D9), esclusivamente in conto proprio, le polveri provenienti dal trattamento fumi dell'acciaieria; tali materiali sono rifiuti speciali pericolosi, tossici e nocivi, individuati dal C.E.R. 10.02.07 (rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi contenenti sostanze pericolose).

1.6 I rifiuti inertizzati in uscita dall'impianto sono individuati dal C.E.R. 19.03.05 (rifiuti stabilizzati). Nel caso in cui il rifiuto in uscita dall'impianto abbia caratteristiche tali da essere correttamente individuato dal C.E.R. 19.03.04, questo potrà essere smaltito nella discarica attigua in zona separata, ma dovrà essere modificata la miscela o il tempo di maturazione per conseguire un rifiuto non pericoloso.

#### 2. Prescrizioni nell'esercizio dell'impianto

2.1 le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto prescritto dal Ministero dell'Ambiente con decreto/VIA n. 2287 del 15 novembre 1995, nonché delle dd.g.r. nn. 14207/96 e 30514/97;

2.3 il collaudo dell'impianto deve essere compiuto alla presenza dei tecnici della Provincia e del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;

2.4 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

2.5 la quantità dei rifiuti stoccati nel serbatoio non dovrà essere superiore al 90% della capacità geometrica disponibile;

2.6 non potranno essere avviati all'impianto di inertizzazione rifiuti che non siano costituiti esclusivamente da ceneri provenienti dalla linea di trattamento dei fumi della acciaieria attigua all'impianto stesso;

2.7 il rifiuto inertizzato dovrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante;

2.8 il deposito preliminare dei rifiuti inertizzati in uscita, effettuato nell'apposita zona di maturazione impermeabilizzata e con sistema di raccolta di eventuali percolamenti, deve durare almeno 48 ore e comunque un tempo superiore all'esito della verifica delle caratteristiche e della qualità del rifiuto inertizzato;

2.9 l'area di maturazione dell'inertizzato deve essere al coperto, dotata di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta di eventuali percolamenti;

2.10 le verifiche analitiche da effettuarsi sull'inertizzato (caratteristiche fisiche e meccaniche, analisi dell'eluato, ecc.) andranno definite precedentemente all'avviamento dell'impianto, da apposito protocollo analitico atto a stabilire l'efficacia del processo di inertizzazione, messo a punto in collaborazione con gli enti preposti al controllo;

2.11 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.12 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;

2.13 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99, e successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'autorità competente;

2.15 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare

le condizioni prescrittive del d.p.r. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;

2.16 deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i risultati delle prove di miscelazione;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto.

#### 3. Piani

##### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

##### 3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20050123)

**D.d.g. 20 aprile 2005 - n. 5883**

**Ditta Transeco s.r.l. con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03**

(5.3.5)

#### IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Transeco s.r.l. con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona 28, alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A ed alla planimetria di inquadramento dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998; in tal senso il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
  - non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;
9. di determinare in 17.135.370,93 € l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo a:

- 3.433.162,50 € per la gestione operativa del 1° lotto;
- 1.147.200,00 € per la post-gestione del 1° lotto;
- 3.051.562,50 € per la gestione operativa del 2° lotto;
- 732.600,00 € per la post-gestione del 2° lotto;
- 3.359.137,50 € per la gestione operativa del 3° lotto;
- 1.051.200,00 € per la post-gestione del 3° lotto;
- 3.364.425,00 € per la gestione operativa del 4° lotto;
- 876.600,00 € per la post-gestione del 4° lotto;
- 119.483,43 € per il deposito temporaneo di percolato;

la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

10. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria;

11. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Inzago ed al dipartimento dell'ARPA di Milano;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 9. relativamente alla gestione operativa e post-operativa del 1° lotto, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il direttore generale:  
Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Transeco s.r.l.  
Sede legale: Inzago (MI), via Secco d'Aragona 28  
Ubicazione impianto: Inzago (MI), loc. Cascina Redenta

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 84.730 mq, censita al NCTR del comune di Inzago (MI) al foglio n. 2 mappali n. 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – ed è di proprietà dell'istante;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D9 aree di cava per i mappali 78 – 113; E1 per insediamenti agricoli per i mappali 82 – 79 – 81; ER4 recupero aree di cava per i mappali 84 – 74 – 75 – 76 – 77 – 110 – 111 – 112; in parte E1 e in parte ER4 per i mappali 114 – 80», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Inzago;

1.3 vengono effettuate operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (D1) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 la discarica occupa una superficie totale di 84730 m² ed è approntata su 4 bacini idraulicamente separati per un volume totale utile pari a 1.174.070 m³

Bacino	Superficie (m²) p.c.	Volume rifiuti (m³)
1	19120	305170

Bacino	Superficie (m²) p.c.	Volume rifiuti (m³)
2	12210	271250
3	17520	298590
4	14610	299060
<b>Totale</b>	<b>63460</b>	<b>1174070</b>

1.5 il piano di gestione della discarica prevede la saturazione della volumetria totale in 50 mesi;

1.6 la discarica è realizzata secondo la sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m., di seguito riportata:

- quota minima di imposta del fondo pari a 131,40 m s.l.m.;
- strato di 100 cm di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 1 \times 10^{-7}$  cm/s fino alla quota di 132,40 m s.l.m. che verrà posata e compattata per strati successivi di 25 cm di spessore; sulle scarpate lo strato di argilla verrà messo in opera per almeno 1 m di altezza con uguale coefficiente di permeabilità;
- geocomposto bentonitico;
- geomembrana in HDPE da 2 mm;
- strato drenante di sabbia di 30 cm sino a quota 132,70 m s.l.m. all'interno del quale è posizionata la rete di controllo infratelo costituita da tubazione microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm il tronco principale e 100 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;
- geomembrana in HDPE da 2 mm;
- geotessile non tessuto di protezione da 1000 g/m²;
- strato drenante di ghiaia da 50 cm all'interno del quale è posizionata la rete di controllo sovratelo costituita da tubazione microfessurate in HDPE, aventi diametro di 315 mm il tronco principale e 200 mm i rami secondari;
- strato di rifiuti sino alla quota massima a fine conferimento rifiuti di 163,00 m s.l.m. riferita al colmo centrale, onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;
- strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- strato di drenaggio dei gas e di rottura capillare con spessore di almeno 0,5 m;
- strato di 50 cm di argilla con coefficiente di permeabilità di  $K < 1 \times 10^{-6}$  cm/s o di caratteristiche equivalenti;
- telo in HDPE da 2 mm;
- strato di 50 cm di materiale drenante;
- strato di copertura di almeno 1 m di spessore sino a quota di 165,50 m s.l.m.;

1.7 lo stoccaggio del percolato viene effettuato, utilizzando il parco serbatoi della discarica adiacente, in 18 serbatoi fuori terra per una capacità geometrica complessiva di 902 mc, posti in bacino di contenimento;

1.8 nella discarica possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti individuati ai seguenti C.E.R.: 03.01.01 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 03.01.05 – 03.03.07 – 04.02.09 – 04.02.21 – 04.02.22 – 15.01.01 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.02 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.03 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.04 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.05 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.06 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 15.01.09 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 16.01.03 (limitatamente ai pneumatici usati come materiale di ingegneria) 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.01.06 – 17.02.01 – 17.02.03 – 17.03.02 – 17.04.11 – 17.04.10 – 17.05.04 – 17.05.08 – 17.06.04 – 17.08.02 – 19.01.12 – 19.01.18 – 19.08.01 – 19.08.02 – 19.10.01 – 19.10.02 – 19.12.01 – 19.12.02 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 19.12.03 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 19.12.04 – 19.12.05 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 19.12.07 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) – 19.12.08 – 19.12.09 – 19.12.10 – 19.12.12 – 19.13.02;

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del d.lgs. 36/03;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante

le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi di cui al sopra indicato punto 1.8 che rispondano a quanto previsto dall'art. 3 del d.m. 13 marzo 2003;

2.4 non sono ammessi rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dall'1 gennaio 2007;

2.5 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione come previsto all'art. 3 del d.m. 13 marzo 2003; qualora il rifiuto derivi da un ciclo di produzione costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica per rifiuti speciali non pericolosi con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale e comunque secondo quanto prescritto dalla decisione 2003/33/CE;

2.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.7 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.8 con periodicità almeno annuale, e durante le fasi di gestione operativa e post operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di materiali smaltiti, volumi di materiali eventualmente utilizzati per le coperture giornaliere e per la chiusura delle celle, volume finale disponibile, quantità di percolato prodotto e modalità di trattamento/smaltimento, quantitativi di biogas prodotto e utilizzato per la produzione di energia elettrica/termica, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 36/03;

2.9 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità come previsto dal punto 2.10 dell'allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.10 il fondo della discarica deve avere un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta; prima della realizzazione di ogni singolo lotto dovrà essere verificata la sussistenza del franco di 2,0 m con il livello massimo di escursione della falda;

2.11 il percolato deve essere estratto in continuo in modo da garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.12 i serbatoi di accumulo del percolato debbono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere uguale alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.13 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.14 la gestione dei serbatoi di stoccaggio dei percolati e liquidi infratelo deve avvenire in modo tale che sia sempre possibile individuare i flussi provenienti dalla discarica qui autorizzata da quelli provenienti dalla adiacente discarica esaurita;

2.15 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando sulla mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;
- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste all'allegato 2, punto 2.2 del d.m. 13 marzo 2003 finalizzata alla valutazione statistica;
- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;
- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.16 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.17 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

2.18 al fine di garantire la funzionalità idraulica dell'intero sistema e l'irrigabilità di tutti gli appezzamenti, dovranno essere puntualmente verificate le potenziali interferenze, derivanti dalla deviazione del flusso irriguo in essere, sul reticolo irriguo;

2.19 per il contenimento delle polveri generate dalle operazioni di passaggio dei mezzi pesanti inerenti la discarica, dovranno essere attuate tutte le mitigazioni possibili sia durante la fase di cantierizzazione che durante la fase di esercizio dei nuovi bacini; tali mitigazioni dovranno prevedere il lavaggio ruote di qualsiasi veicolo prima dell'uscita dal sito della discarica nelle due fasi precedentemente menzionate, oltre al lavaggio sistematico giornaliero dei tratti di strada asfaltata interessati dall'imbrattamento causato dalla terra trasportata dai vari veicoli, soprattutto nella fase di cantierizzazione;

2.20 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.21 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.22 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti per territorio.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di gestione operativa.

Il piano è approvato con le seguenti prescrizioni:

- per i primi due anni di attività, il gestore produrrà un rapporto a periodicità ridotta, almeno semestrale, dei quantitativi di percolato prodotti e dei trattamenti smaltimenti dallo stesso subiti;
- data la particolare complessità delle operazioni di conferimento e accettazione dei rifiuti in discarica prodotti dall'adozione della nuova normativa, vista la certificazione in qualità, e il sistema di gestione ambientale adottato, il gestore sottoporrà ad approvazione, prima dell'avvio delle attività, le istruzioni operative per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti;

#### 3.2 Piano di gestione post operativa.

Il piano è approvato con la seguente prescrizione: tutte le operazioni previste ed effettuate sull'impianto devono proseguire per un periodo di 30 anni dalla data di chiusura dell'intera discarica.

#### 3.3 Piano di sorveglianza e controllo.

Il piano è approvato con le seguenti prescrizioni:

- le procedure di predisposizione dei piezometri, campionamento ed analisi delle diverse matrici debbono essere conformi a norme standard internazionali che debbono essere esplicitamente citate e idonee per lo specifico campo di applicazione. Qualora sorgesse la necessità di attivare delle procedure interne, l'organizzazione responsabile del campionamento e dell'analisi deve essere certificata dal sistema nazionale di certificazione dei laboratori di prova per la prova specifica;
- il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee (numero, ubicazione e modalità costruttive dei pozzi barriera) dovrà essere definito sulla base della conoscenza del livello di falda e dei parametri idrogeologici del primo acquifero, ricavati dalle prove di pompaggio eseguite sul territorio in questione;
- a garanzia della tutela dei pozzi privati esistenti a valle dell'impianto e sfruttati ad uso idropotabile, dovrà essere assicurata una corretta gestione del sistema di monitoraggio e della frequenza dei campionamenti delle acque sotterranee, al fine di intervenire con rapidità ed in condizioni di assoluta sicurezza in caso di danni al sistema impermeabilizzante e perdite in falda, attivando i sistemi di sbarramento realizzati sul territorio; dovranno altresì essere concordate con l'autorità addetta al controllo sia le modalità di prelievo che i parametri da analizzare;
- andrà concordato con l'ente di controllo (ARPA) un piano di monitoraggio al fine di definire eventuali ulteriori mitigazioni e accorgimenti correttivi, relativamente a:
  - qualità dell'aria durante l'esercizio dell'impianto, in particolare con campionamenti presso i ricettori più prossimi all'impianto,
  - predisposizione di periodiche indagini fonometriche, dopo la cessazione della discarica esistente e durante le diverse fasi di esercizio di quella in progetto, allo scopo di verificare che i livelli di rumore stimati non superino i

vigenti limiti di emissione ed assoluti di immissione, nonché la verifica del livello differenziale nei recettori considerati,

- corretta gestione del sistema di monitoraggio e campionamenti delle acque sotterranee; dovranno inoltre essere concordate le modalità di prelievo e i parametri da utilizzare;
  - per l'analisi dei gas interstiziali deve essere esplicitato il piano di campionamento e il protocollo di campionamento ed analisi per i parametri previsti.
- 3.4 Piano di ripristino e recupero ambientale.**  
Il piano è approvato con le seguenti prescrizioni:
- gli interventi di recupero dell'area dovranno essere integrati con il paesaggio circostante, collocando le formazioni vegetali lineari previste nel progetto di recupero in continuità a quelle presenti nelle aree agricole circostanti;
  - dovrà essere preservata la vegetazione esistente non interferente con il progetto, in particolare lungo la strada verso Cascina Sacca, nonché prevista la messa a dimora di nuova vegetazione, come da progetto, disposta a filare a macchia a margine del perimetro della nuova discarica;
  - riguardo alla scelta delle specie erbacee, arbustive ed arboree con le quali realizzare gli interventi di recupero ambientale:
    - il numero di 5 specie per la ricostruzione del coticcio erboso appare insufficiente deve quindi essere aumentato per facilitare il ripristino di un'adeguata biodiversità flogistica,
    - l'elenco delle specie arbustive ed arboree previste dovrà contemplare specie più tipiche ed adatte all'ambiente pianiziale; si ribadisce, come approvato nel piano di gestione post operativa, l'impegno ad una idonea irrigazione e la frequenza del controllo con il ripristino delle fallanze per la durata del piano stesso,
    - nei primi tre anni dalla piantumazione dovranno essere programmati ed effettuati interventi manutentivi sulle opere di mitigazione quali irrigazioni e sostituzioni delle fallanze;
  - il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

(BUR20050124)

**D.d.g. 9 maggio 2005 - n. 6901**

**Rettifica del d.d.g. n. 7/23489 del 30 dicembre 2004 avente per oggetto: «Ditta Cogeme s.p.a. con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18. Approvazione del piano di Adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Castrezzato e Trenzano (BS), località Cascina Campazzo. Art. 17, comma 4, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36»**

## IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

**1.** Di rettificare il d.d.g. n. 23489/04 sostituendo la frase riportata nelle premesse a pagina 2:

«l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Cogeme s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, è determinato in € 4.000.000,00 ed è relativo ad una superficie di coltivazione di 50.000 mq»;

con la seguente frase:

«a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale dell'azienda, l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Cogeme s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, è determinato in € 3.000.000,00 ed è relativo ad una superficie di coltivazione di 50.000 mq»;

sostituendo il punto 8. del decreto con il seguente:

**8.** di determinare, tenuto conto dell'acquisizione della certifi-

cazione UNI EN ISO 14001, in € 3.000.000,00 l'ammontare totale della fidejussione che il soggetto autorizzato deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, relativo ad una superficie di coltivazione di 50.000 mq; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004; ed aggiungendo il seguente punto:

**13.** di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni annuali di vigenza della suddetta certificazione ISO 14001 il soggetto autorizzato dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare delle polizze fidejussorie per l'intero valore;

**2.** di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8. del d.d.g. n. 23489/04 come modificato al precedente punto 1., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Cogeme s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, ai Comuni di Castrezzato e Trenzano ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;

**3.** di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8. del d.d.g. n. 23489/04 come modificato al precedente punto 1., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

**4.** di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso.

Il direttore generale: Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050125)

**D.d.g. 22 giugno 2005 - n. 9565**

**Ditta Amsa s.p.a. con sede legale in Milano, via Olgettina, 25. Rettifica del d.d.g. 3 marzo 2005, n. 3226, avente per oggetto: «Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani nell'impianto di termovalorizzazione denominato "Silla 2" sito in Milano, via Silla 249, di cui alla disposizione dirigenziale della provincia di Milano n. 39/2001 del 26 febbraio 2001 e sue modifiche ed integrazioni. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 17 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»**

(5.3.5)

## IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

**1.** di rettificare le condizioni e le prescrizioni elencate al punto 1), secondo alinea, del d.d.g. n. 3226/05, così come di seguito riportato:

- entro un mese dall'emanazione del presente atto, Amsa s.p.a. dovrà predisporre un cronogramma, che abbia come termine ultimo il 30 ottobre 2007, relativo alle tempistiche di installazione sulle tre linee di un sistema di abbattimento dell'HCI, individuando un idoneo reagente, finalizzato ad una riduzione delle emissioni di questo parametro e di un sistema Denox catalitico per l'abbattimento degli NOx;

**2.** di fare salve, per quanto non modificato ed integrato con il presente provvedimento, tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al d.d.g. n. 3226/05;

**3.** di disporre che il presente atto in copia conforme, venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, ai Comuni di Milano, Cornaredo, Pero, Rho e Settimo Milanese, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Milano.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050126)

**D.d.g. 24 giugno 2005 - n. 9724**

**Rettifica del d.d.g. n. 7/5883 del 20 aprile 2005 avente per oggetto: «Ditta Transeco s.r.l. con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI),**

(5.3.5)

**loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03»**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di rettificare il d.d.g. 5883/05 di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi prendendo atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 16 dicembre 2004 integrando l'allegato A, punto 2. Prescrizioni, con l'inserimento dei punti:

2.23 sia formalizzato un protocollo tra Provincia di Milano, A.R.P.A., Comune di Inzago e Ditta sulle modalità di controllo sull'impianto;

2.24 il materiale estratto nell'approntamento del bacino di discarica, qualora non riutilizzato all'interno dell'attività della discarica, dovrà essere utilizzato per la realizzazione di opere di pubblica utilità;

2. di rettificare il d.d.g. n. 5883/05 sostituendo il punto 1.8 dell'allegato A al d.d.g. n. 5883/05 con il seguente:

1.8 nella discarica possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti individuati ai seguenti C.E.R.:

03.01.01 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 03.01.05 - 03.03.07 - 04.02.09 - 04.02.21 - 04.02.22 - 15.01.01 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.02 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.03 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.04 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.05 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.06 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 15.01.09 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 16.01.03 (limitatamente ai pneumatici usati come materiale di ingegneria) 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.03 - 17.03.02 - 17.04.11 - 17.05.04 - 17.05.08 - 17.06.04 - 17.08.02 - 19.01.12 - 19.01.18 - 19.08.01 - 19.08.02 - 19.10.01 - 19.10.02 - 19.12.01 - 19.12.02 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 19.12.03 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 19.12.04 - 19.12.05 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 19.12.07 (limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili) - 19.12.08 - 19.12.09 - 19.12.10 - 19.12.12 - 19.13.02;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Transeco s.r.l., alla Provincia di Milano, al comune di Inzago ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. di Milano;

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050127)

**D.d.g. 26 luglio 2005 - n. 11555**

**Ditta Prima s.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via G.E. Falk, 63. Modifica della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9964, avente per oggetto: «Presa d'atto delle varianti non sostanziali, relative alle modifiche edilizie apportate all'impianto, effettuate in corso d'opera, e autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10), della frazione Secca dei R.S.U. e di rifiuti speciali non pericolosi svolte nell'impianto di termovalorizzazione sito a Trezzo sull'Adda. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997»**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di modificare l'allegato A alla d.g.r. 9964 del 26 luglio 2002, mantenendo invariata la potenzialità di trattamento del termovalorizzatore della ditta Prima s.r.l. pari a 500 t/die di rifiuti aventi p.c.i. medio pari a 3.400 kcal/kg, anche a seguito dell'esaurimento dei rifiuti provenienti dal bacino di stoccaggio delle ecoballe;

2. di disporre che la ditta dovrà installare un idoneo analizzatore in continuo di mercurio entro il 31 dicembre 2005 e un idoneo dispositivo per il campionamento in continuo delle emissioni di microinquinanti organici entro il 31 dicembre 2005;

3. di disporre che eventuali accordi tra la ditta ed il comune in merito alla gestione dell'impianto siano disciplinati con un apposito atto tra il comune e la Ditta;

4. di disporre che la ditta Prima s.r.l. dovrà ottenere la Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 entro il 30 giugno 2006 e presentare domanda di certificazione EMAS entro il 31 dicembre 2006, come da nota allegata alla d.g.c. n. 93 del 6 giugno 2005;

5. di disporre che venga attivato un tavolo tecnico di discussione con i comuni rappresentati nella commissione di sorveglianza almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda A.I.A., al fine di concordare le migliori tecniche disponibili ed applicabili all'impianto;

6. di disporre che lo svuotamento del bacino delle ecoballe dovrà essere portato a termine, in ogni caso, entro e non oltre il 3 settembre 2005;

7. di precisare che i rifiuti provenienti dall'esterno, potranno essere smaltiti presso l'impianto solo a partire dal giorno successivo al completamento delle operazioni di svuotamento del bacino delle ecoballe, anche antecedentemente alla data sopra richiamata;

8. di dare atto che, una volta esaurito lo svuotamento del bacino di stoccaggio delle ecoballe, dovrà essere attuato il progetto di ripristino di detto bacino, così come previsto dalla d.g.r. 38182/98;

9. di fare salve, per quanto non modificato ed integrato con il presente provvedimento, tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. 9964/02;

10. di determinare in € 1.262.852,81 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia che è relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 4.750 mc di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento con recupero energetico, pari a € 838.945,00;

- operazioni di smaltimento (D10), mediante incenerimento con recupero energetico, di un quantitativo pari a 500 t/die di rifiuti, pari a € 423.907,81;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta ed accettata con nota in atti regionali n. 25732 dell'1 agosto 2002;

11. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Trezzo sull'Adda ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Milano;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r.;

13. disporre che il presente atto in copia conforme, venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Trezzo sull'Adda, ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050128)

**D.d.g. 22 agosto 2005 - n. 12691**

**Ditta Mellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) via Sebastiano Caboto 1. Integrazione alla d.d.g. n. 6088/05, avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi e delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi effettuate nell'impianto in Parona (PV) Vecchia Strada Vicinale per Vigevano e contestuale revoca della d.g.r. n. 2362/00 e del d.d.g. n. 23247/04. Art. 28 del**

(5.3.5)

**d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni****IL DIRETTORE GENERALE**

Viste:

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.m. 19 novembre 1997, n. 503;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377;
- la Decisione 16 gennaio 2001 della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 15;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture riferisce che la Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI), via Sebastiano Caboto 1, ha presentato una richiesta di determinazioni in merito alla d.d.g. n. 6088/5, in atti regionali n. 14619 del 23 maggio 2005, con la quale si richiede l'interpretazione autentica dell'autorizzazione di cui sopra, ossia, se l'azienda, oltre ad essere autorizzata a svolgere le operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/97 di seguito elencate: smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R3, R4, R5 e R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi è altresì autorizzata a svolgere l'operazione R1 (utilizzo come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) di rifiuti speciali non pericolosi;

Richiamate:

- la d.g.r. 28 novembre 2000, n. 2362, avente per oggetto: «Autorizzazione all'ampliamento quantitativo e contestuale rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta Lomellina Energia s.r.l. per l'esercizio di un impianto a tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi sito in Parona (PV), Località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina»;
- il d.d.g. 23 dicembre 2004, n. 23247, avente per oggetto: «Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) via Sebastiano Caboto, 1. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto sito in Parona (PV) Vecchia Strada Vicinale per Vigeveno. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 47566 del 29 dicembre 1999. Art. 28 del d.lgs. 5 e successive modifiche ed integrazioni»;
- il d.d.g. 26 aprile 2005, 6088, avente per oggetto «Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) via Sebastiano Caboto 1. Determinazione in merito al d.d.g. n. 6088/5 avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R13, R3, R4, R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi e delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi effettuate nell'impianto in Parona (PV) Vecchia Strada Vicinale per Vigeveno e contestuale revoca delle d.g.r. n. 2362/00 e del d.d.g. n. 23247/04, art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055 e 5964/01»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture che, in proposito, precisa che:

a) con d.g.r. n. 24004/97 e s.m.i. la ditta è stata autorizzata alla realizzazione, gestione e all'esercizio di un impianto a contenuto innovativo per lo smaltimento, il trattamento il recupero e la valorizzazione energetica di RSU e di rifiuti speciali non pericolosi;

b) con dec. C.I.P. 6 del M.I.C.A. n. 6951186 del 30 ottobre 1997 la ditta in oggetto è stata autorizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c) come riportato nell'allegato A del d.d.g. n. 6088 del 26 aprile 2005 la fossa di accumulo del forno a letto fluido è alimentata essenzialmente da rifiuti che per potere calorifico, in parte, e per composizione merceologica risulta avere le caratteristiche di CDR, così come riportato al punto 1 Allegato 2 suballegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998;

d) non viene modificato l'importo della fidejussione agli atti regionali;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone di integrare il provvedimento assunto con d.d.g. n. 6088 del 26 aprile 2005, rilasciato a Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI), includendo nel provvedimento stesso, ai sensi degli art. 28 del d.lgs. 22/97, oltre alle operazioni di smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R3, R4, R5 e R13), anche l'operazione R1;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, con la quale è stata, tra l'altro, costituita la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, assegnando il ruolo di Direttore Generale al dott. Raffaele Tiscar;

**Decreta**

1. di integrare il provvedimento di rinnovo assunto con d.d.g. n. 6088 del 26 aprile 2005, rilasciato alla ditta dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10, D14) e recupero (R3, R4, R5 e R13) includendo nello stesso anche l'operazione R1 di rifiuti speciali non pericolosi (aventi potere calorifico e composizione merceologica similari alle caratteristiche di CDR) e delle operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti speciali pericolosi con contestuale unificazione della data di scadenza dell'autorizzazione relativa a tutte le operazioni di smaltimento e recupero effettuate nell'impianto in Parona (PV), Vecchia Strada Vicinale per Vigeveno;

2. di far salve tutte le prescrizioni e condizioni di cui alla d.d.g. n. 6088 del 26 aprile 2005 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Lomellina Energia s.r.l., copia alla Provincia di Pavia, al comune di Parona (PV) ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

5. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Reti e Servizi di Pubblica Utilità:  
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050129)

(5.3.5)

**D.d.g. 6 ottobre 2005 - n. 14652**

**Ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano via Viviani, 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento dei quantitativi trattati nell'impianto in Comune Ponte Nossà (BG) - via Prealpina Orobica, 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Viste:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615;
- la deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la legge 8 luglio 1986, n. 349;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 10 agosto, 1988, n. 377;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.m. 25 febbraio 2000, n. 124;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture riferisce che la ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano, via Vincenzo Viviani n. 8, ha presentato istanza, in atti regionali n. 24461 del 20 settembre 2005, tendente ad ottenere l'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, fino al 31 dicembre 2005, all'aumento della potenzialità annua di recupero (R13, R4) per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi fino a 180.000 t/anno, da effettuarsi presso il proprio stabilimento sito in Ponte Nossà (BG) - via Prealpina Orobica n. 60;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7030 avente per oggetto «Ditta Pontenossa s.p.a., con sede legale in via Viviani n. 8. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Ponte Nossà (BG), via Prealpina Orobica n. 60, e rinnovo dell'autorizzazione delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 20274 dell'8 novembre 1996 e successive modifiche e integrazioni. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- la d.g.r. 21 novembre 2003 n. 7/15166 avente per oggetto: «Ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano - via Viviani Vincenzo, n. 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento del quantitativo di rifiuti trattati nell'impianto in Comune di Ponte Nossà (BG) - via Prealpina Orobica n. 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 203»;

- il d.d.g. 8 novembre 2004, n. 19253, avente per oggetto: «Ditta Pontenossa s.p.a., con sede legale in Milano, via Viviani, 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento dei quantitativi trattati nell'impianto in Comune di Ponte Nossà (BG) - via Prealpina Orobica, 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzia finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, al riguardo, dichiara che:

a) la ditta Pontenossa s.p.a. svolge un servizio di pubblica utilità in quanto ritira e tratta, attraverso un impianto a tecnologia complessa, i fumi della maggior parte delle acciaierie lombarde recuperandone lo zinco sotto forma di ossido Waelz;

b) a fronte dell'istanza di ampliamento della capacità di trattamento dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da 133.000 t/anno a 188.000 t/anno e della relativa richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata nel 2002, solo in data 12 settembre 2005 con DEC/DSA/2005/00925 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto subordinando però l'approvazione del progetto ex art. 27 del d.lgs. 22/97 alla presentazione alla Regione Lombardia e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Salvaguardia Ambientale degli elaborati definitivi adeguati alle prescrizioni contenute nel decreto stesso;

c) le società lombarde stoccano i fumi di acciaieria, allo stato polverulento, in silos di limitate dimensioni e di conseguenza l'eventuale blocco dell'attività di trattamento al raggiungimento della potenzialità massima di 133.000 t/anno (soglia che verrebbe raggiunta nell'ottobre 2005) provocherebbe il blocco totale del lavoro nelle acciaierie medesime;

d) l'autorizzazione all'ampliamento di cui al presente atto è quindi legata ad un'emergenza effettiva a livello regionale, ma comunque limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2005, in quanto dall'1 gennaio 2006 è confermata l'autorizzazione per una potenzialità pari a 133.000 t/anno;

e) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa favorevolmente;

f) l'ampliamento dell'attività è stato valutato in sede di Conferenza, tenutasi l'1 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

g) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 7030/01 è ritenuto congruo in quanto già relativo alla fascia massima di importo per tale tipologia di impianto (> 100.000 t/anno);

Ritenuto di non potersi concludere l'iter istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'aumento della potenzialità massima sino a 180.000 t/anno entro il 31 ottobre 2005, a fronte dei tempi di predisposizione del progetto definitivo che tenga conto delle prescrizioni del decreto ministeriale di compatibilità ambientale nonché dell'assoggettamento dell'impianto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, di autorizzare sino al 31 dicembre 2005 l'aumento temporaneo della potenzialità annua delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sino a 180.000 t/anno;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo, tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscari;

#### Decreta

1. di autorizzare, ai sensi degli art. 28 del d.lgs. 22/97, fino al 31 dicembre 2005 la ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano via Vincenzo Viviani, n. 8 all'aumento temporaneo della potenzialità annua del recupero (R13, R4) per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi fino a 180.000 t/anno, da effettuarsi presso il proprio stabilimento sito in Ponte Nossà (BG) - via Prealpina Orobica n. 60;

2. di fare salve, per quanto non modificato e in contrasto con il presente provvedimento le condizioni e le prescrizioni di cui alle d.g.r. nn. 7030/01 e 5166/03 e dei relativi allegati A e B;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo e dell'A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'A.R.P.A. competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti definiti dal d.m. 124/00;

6. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di dare atto che l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 7030/01 è ritenuto congruo in quanto già relativo alla fascia massima di importo per tale tipologia di impianto (> 100.000 t/anno);

9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua approvazione;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo

raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore - Clusone, al comune di Ponte Nossia ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo;

11. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Servizi di pubblica utilità:  
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BURL20050130)

(5.1.3)

**D.d.g. 11 ottobre 2005 - n. 14914**

**R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Rinnovo con parziale variante d'uso al consorzio di bonifica est Ticino-Villoresi, della concessione di derivare dal fiume Ticino in località Panperduto nei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO) tramite il canale «Eugenio Villoresi» la portata di 550 moduli massimi (55.000 l/s) e 460 moduli medi (46.000 l/s) nella stagione estiva e 200 moduli massimi (20.000 l/s) e 150 moduli medi (15.000 l/s) nella stagione jemale ad uso irriguo prevalente ed extra-irriguo**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI  
DI PUBBLICA UTILITÀ

Visti:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche, e successive modificazioni;

- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i. «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricole»;

- il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

- la legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 «Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;

- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;

Richiamati:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;

- la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato «l'Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;

- la deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2004, n. 7/19359 «Approvazione della proposta di Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003» ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Premesso che:

- con decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 11712 ven-

ne assentita al «Consorzio d'irrigazione con le acque del canale Villoresi» la concessione di derivare ad uso irriguo dal fiume Ticino in località Panperduto del comune di Somma Lombardo (VA) tramite il canale «Eugenio Villoresi» la quantità d'acqua di moduli da 200 a 300 durante la stagione jemale e fino ad un massimo di 700 moduli nella stagione estiva, salvo lasciar defluire nel Ticino una quantità d'acqua mai inferiore a 1200 moduli ed a quella che verrà determinata dall'amministrazione concedente in seguito anche al riconoscimento delle preesistenti utenze del Ticino;

- la concessione, che venne accordata per una durata di anni 70 (settanta) decorrenti dall'1 agosto 1918 subordinatamente al rispetto delle condizioni prescritte nel disciplinare del 26 settembre 1918, n. 797 di rep. e nei disciplinari successivi del 5 luglio 1936, n. 3032 di rep. approvato con regio decreto 28 gennaio 1937, n. 255 e del 28 maggio 1953, n. 17330 di rep. approvato con decreto Presidente della Repubblica del 15 giugno 1954, n. 5897 contenenti prescrizioni a tutela della fauna ittica, è scaduta in data 31 luglio 1988;

- con istanza 18 dicembre 1973 il Consorzio ebbe a chiedere, a parziale variante della concessione assentita, di destinare fino ad un massimo di moduli 100 ad uso industriale all'interno del comprensorio di competenza;

- con istanza in data 16 marzo 1984, il Consorzio ebbe a presentare istanza di variante per ridurre da 100 moduli a 60 moduli la portata da destinare ad usi industriali extra irrigui all'interno del comprensorio;

- con istanza 25 ottobre 1984 il Consorzio chiese, l'autorizzazione provvisoria nelle more della concessione sull'istanza 16 marzo 1984 ad erogare agli utenti industriali le portate richieste nella citata istanza;

- con istanza 31 marzo 1987 confermata con successiva istanza riepilogativa in data 1 giugno 1989 il Consorzio chiese il rinnovo per anni 70 (settanta) della concessione di cui al sopra richiamato decreto per derivare dal fiume Ticino, in località Panperduto in comune di Somma Lombardo (VA) una quantità d'acqua variabile da 200 a 300 moduli nella stagione jemale e fino ad un massimo di 700 nella stagione estiva ad uso irriguo, nonché, con richiamo alla precedente istanza 16 marzo 1984, la concessione di destinare moduli 60 (in luogo dei moduli 100 chiesti con la domanda di variante in data 18 dicembre 1973) ad usi extra irrigui, nell'ambito del comprensorio irriguo, da parte di utenti consorziati.

- con istanza 4 novembre 1996 il Consorzio rettificava le predette istanze di rinnovo chiedendo la riduzione da 60 a 10 moduli della portata da destinarsi agli usi extra irrigui industriali;

- con successiva istanza 9 dicembre 1999 il Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 6 del d.lgs 152/1999 confermava i contenuti delle pregresse istanze;

Dato atto che:

- il Consorzio concessionario venne dichiarato di miglioramento fondiario con d.m. Agricoltura e Foreste 20 giugno 1938, n. 2206 e successivamente riconosciuto di bonifica ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 con d.c.r. Lombardia 23 aprile 1975 n. I/833, ampliato con successiva d.c.r. Lombardia 21 aprile 1980, n. II/1545 assumendo la denominazione di «Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi»;

- con successiva d.c.r. Lombardia 26 marzo 1986, n. IV/213 venne delimitato, ai sensi e per gli effetti della l.r. 26 novembre 1984, n. 59, il comprensorio Est Ticino-Villoresi e venne costituito il nuovo consorzio denominato «Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi», che assunse le proprie funzioni a far data dal 1 gennaio 1991 subentrando al cessato Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi;

Considerato che:

- la derivazione in oggetto assume carattere di interregionalità, essendo l'opera di presa localizzata in un tratto del fiume Ticino che è confine tra le Regioni Lombardia e Piemonte;

- ai sensi dell'art. 89, c. 2 del d.lgs. 112/1998 le concessioni di interesse interregionale sono assentite d'intesa tra le regioni interessate;

- il percorso amministrativo per giungere all'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 89, c. 2 d.lgs. 112/1998 è stato definito provvisoriamente tra le strutture tecniche delle due amministrazioni regionali con note della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche prot. 7021/24 del 5 agosto 2003 e della Regione Lombardia - Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità prot. Q1.2003.0026287 del 6 agosto 2004;

- successivamente al fine di disciplinare definitivamente i procedimenti amministrativi per l'acquisizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale tra le 2 amministrazioni regionali è stato definito, un protocollo d'intesa adottato dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2003, n. 7/15698 e dalla Regione Piemonte con deliberazione di Giunta Regionale 7 giugno 2004 n. 22-12675 recante «Accordo tra le regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- l'Accordo di cui sopra è stato sottoscritto in data 5 luglio 2004 e 20 luglio 2004 rispettivamente dagli Assessori competenti delle Regioni Piemonte e Lombardia ed è stato repertoriato dalla Regione Piemonte al n. 9376 in data 28 luglio 2004;

- sulla base del citato Accordo l'autorità concedente nel caso in esame è individuata nella Regione Lombardia e si demanda alla Regione Piemonte in qualità di autorità cointeressata dopo aver partecipato alle varie fasi dell'istruttoria e aver ricevuto dall'Autorità concedente i relativi atti comprensivi dello schema di disciplinare di concessione, di esprimere:

- a) una condivisione in linea tecnica sull'istruttoria compiuta nonché sul contenuto dello schema di disciplinare mediante comunicazione scritta all'autorità concedente;
- b) l'intesa di cui all'art. 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 sulla concessione mediante l'assunzione di un idoneo provvedimento decisorio;

Considerato altresì:

- che le Regioni Lombardia e Piemonte hanno definito, per lo sbarramento di ritenuta sul Ticino in località Panperduto, le modalità operative per provvedere d'intesa all'esercizio delle competenze in materia di sicurezza ed esercizio delle dighe di competenza regionale nel rispetto delle relative normative regionali con nota prot. Q1.2003.994 del 20 gennaio 2003 della Regione Lombardia, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità e nota prot. 763/23 del 3 febbraio 2003 della Regione Piemonte, Direzione Difesa del Suolo;

- che il Consorzio provvederà pertanto secondo le procedure anzidette a regolarizzare la posizione dello sbarramento del Panperduto ai sensi delle rispettive normative regionali di Piemonte e Lombardia;

- che nelle more di detta regolarizzazione al fine di consentire l'esercizio dello sbarramento in argomento, il Consorzio ha presentato, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8/1998 perizia giurata in data 6 dicembre 2003 a firma del dott. ing. Ugo Maione (albo ingegneri della provincia di Milano n. 9075)

Visti gli atti della compiuta istruttoria sulle citate istanze ed in particolare:

- l'Ordinanza Ministeriale del 9 aprile 1990, n. 2024/89 con la quale è stata disposta la pubblicazione delle istanze 31 marzo 1987 e 1° giugno 1989, ai sensi e per gli effetti del r.d. 1775/1933;

- il verbale della visita locale di istruttoria redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia - Sezione Territoriale di Milano, Como e Varese in data 14 dicembre 1990;

- le osservazioni degli Enti e dei soggetti interessati, formulate in sede di visita d'istruttoria;

- le controdeduzioni del Consorzio formulate in data 11 febbraio 1991 con nota prot. 558 e in data 11 settembre 1992 con nota prot. 11520;

- la comunicazione 5 agosto 2003 prot. U1.2003.40291 con la quale la Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile ha comunicato il riavvio del procedimento ora di competenza regionale e contestualmente ha chiesto al Consorzio integrazioni documentali conseguenti a sopravvenute disposizioni normative;

- il «rende noto» in data 21 agosto 2003 prot. U1.2003.41926 pubblicato all'albo dei comuni interessati dalla chiesta derivazione con il quale la Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile per le considerazioni e le finalità in esso indicate ha disposto la ripubblicazione delle predette istanze ed ha fissato il giorno, l'ora e del luogo di ritrovo stabiliti per effettuare la nuova visita locale di istruttoria ai sensi e per gli effetti del r.d. 1775/1933 nonché la data e l'ora di convocazione della successiva conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta, osservazioni od opposizioni relative alla chiesta derivazione;

- il verbale della visita dei luoghi effettuata in data 9 settembre 2003;

- i verbali della conferenza dei servizi avviata in data 15 otto-

bre 2003, riconvocata in data 6 novembre 2003 e conclusa in data 27 novembre 2003;

Considerato che nel corso della Conferenza dei Servizi sono stati prodotti pareri, nulla-osta, osservazioni, richieste od opposizioni meglio specificate e riportate in allegato nei richiamati verbali 15 ottobre 2003, 6 novembre 2003 e 27 novembre 2003 da parte di: Autorità di Bacino del Fiume Po; Ministero della Difesa, Comando RFC Regionale Lombardia; Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Direzione Generale Agricoltura e Sede Territoriale di Varese; Provincia di Milano, Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria; Provincia di Varese, Sezione Gestione Faunistica e Assessorato Agricoltura Caccia-Pesca; Provincia di Novara, 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio; Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino; Parco Agricolo Sud Milano; Ente di Gestione del Parco del Ticino della Regione Piemonte; Consorzio del Ticino; Comune di Varallo Pombia; Comune di Arconate; Comune di Senago; Comune di Nosate; Comune di Castano Primo; Comune di Lonate Pozzolo; Comune di Monza; Comune di Nerviano; Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara; Enel Produzione s.p.a. Unità di Business Idroelettrica di Sondrio; F.I.P. s.a.s. Sezione di Milano; Comitato Salvaguardia Ticino di Abbiategrasso;

Visti i memoriali di controdeduzioni in data 5 e 21 novembre 2003 con i quali il Consorzio richiedente ha esplicitato le precisazioni ed i chiarimenti di propria competenza in merito alle osservazioni, richieste ed opposizioni presentate nonché in merito alle portate derivabili dichiarando altresì la disponibilità ad adeguarsi agli obblighi ed alle prescrizioni che a termini di legge, saranno inseriti nel disciplinare di concessione;

Vista la relazione di istruttoria in data 13 febbraio 2004 predisposta dalla Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile nella quale, in relazione all'istruttoria compiuta dagli uffici, alle verifiche effettuate, all'esame della documentazione presentata, all'esame delle osservazioni ed opposizioni presentate, alle controdeduzioni formulate dal Consorzio ed alle considerazioni effettuate dalla medesima Struttura regionale si assume quanto segue:

- che dagli accertamenti locali è emerso che persistono le finalità della derivazione non ostante superiori ragioni di pubblico interesse al rinnovo della concessione scaduta in data 31 luglio 1988 con la variante parziale dell'uso da irriguo a promiscuo irriguo (prevalente) ed extra-irriguo, con le portate estive e jemali che risultano adeguate all'irrigazione del comprensorio attualmente destinato all'agricoltura nonché alle utilizzazioni extra-irrigue praticate in via subordinata nel comprensorio irrigato;

- che le opere di presa del canale principale e di quelli secondari corrispondono agli atti tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale delle istanze di rinnovo in esame;

- che in relazione ai quantitativi d'acqua richiesti nelle istanze 25 ottobre 1984, 31 marzo 1987, 4 novembre 1996 e 9 dicembre 1999 ed a quelli effettivamente destinati in favore dell'agricoltura da parte del Consorzio sia nella stagione estiva che nella stagione jemale negli ultimi 20 anni in relazione all'attuale estensione del comprensorio irriguo di circa 26.900 ha sotteso al Canale Villorresi (delimitato dal fiume Ticino a ponente, l'Adda a levante, il Naviglio Grande ed il Naviglio Martesana a mezzogiorno) ed alle tipologie di colture praticate così come risultanti dall'esame della documentazione progettuale presentata, appare congruente quantificare le portate da assentirsi in 460 moduli medi (46.000 l/s) e massimi 550 (55.000 l/s) per l'irrigazione nella stagione estiva dal 1 aprile al 30 settembre;

- che pur non essendovi una diretta correlazione tra i quantitativi d'acqua richiesti nella stagione jemale, giusta l'analisi dei dati di prelievo prodotti dallo stesso Consorzio, si riconosce altresì che i titoli d'acqua jemali in termini assoluti di portate medie e massime sono stati comunque usufruiti nel corso degli anni e che un deflusso invernale è una condizione indispensabile ai fini della buona conservazione dello stato del canale, delle opere d'arte e al mantenimento dell'ecosistema afferente al canale stesso così come ormai consolidato nel corso dell'intera vita del manufatto medesimo;

- che per quanto sopra, in relazione alle caratteristiche del canale, appare congruente consentire una portata jemale quantificata in 150 moduli medi (15.000 l/s) e massimi 200 (20.000 l/s) a condizione che i prelievi jemali siano effettuati in modo che i volumi di acqua invasata disponibili nel Lago Maggiore all'inizio del periodo irriguo siano i massimi consentiti dai limiti imposti al concessionario della regolazione del lago;

- che le utilizzazioni extra-irrigue praticate nel comprensorio e delle quali si chiede il soddisfacimento con le acque destinate

in via prioritaria all'agricoltura, risultano quantificate in 7,0 moduli continui, costanti e medi (700 l/s) come meglio articolati e specificati nel disciplinare;

– che sulla base della vigente disciplina la quota parte della componente idrologica del deflusso minimo vitale (DMV) che il Consorzio è obbligato a lasciar sempre defluire a valle nel fiume Ticino alla sezione di presa del Panperduto, senza indennizzo alcuno ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 152/1999, così come quantificata sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione del Comitato Istituzionale del Fiume Po del 13 marzo 2002, n. 7 recepita nei Piani di Tutela delle Acque delle regioni Lombardia e Piemonte, è provvisoriamente determinata in moduli 70 (7.000 l/s) con l'impegno di procedere alla verifica della congruità di tale valore contestualmente all'esame delle altre derivazioni che interessano l'asta del fiume Ticino;

– che alla suindicata portata si deve aggiungere la portata che il Consorzio è obbligato a lasciar sempre defluire a valle nel fiume Ticino per il soddisfacimento delle preesistenti antiche utenze attualmente stabilita in 1200 moduli (120.000 l/s) o comunque quella quantità che l'Autorità concedente provvederà a stabilire in sede di rinnovo o di concessione delle antiche utenze medesime;

Dato atto con nota 24 dicembre 2003, n. 10692/24.00 di protocollo la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, ha espresso la condivisione in linea tecnica sull'istruttoria compiuta nonché ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione secondo le prescrizioni indicate nella medesima nota;

Visto il parere del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici n. 12814 reso nella seduta del 16 febbraio 2004, nel quale accoglie le considerazioni dell'ufficio istruttoria contenute nella relazione di istruttoria e ritiene di esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione alle condizioni contenute nello schema di disciplinare trasmesso, unitamente alla relazione di istruttoria, con nota in data 13 febbraio 2004 prot. U1.2004.5625;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni della Regione Piemonte n. 303 del 22 ottobre 2004 con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, si esprime parere favorevole all'intesa con la Regione Lombardia in ordine alle condizioni del rinnovo, per anni quaranta a decorrere dall'1 agosto 1988, della derivazione dal fiume Ticino esercitata dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi tramite il canale «Eugenio Villoresi» sito sulla sponda destra in località Panperduto nel territorio del comune di Somma Lombardo (VA), ad uso irriguo (prevalente) ed extra-irriguo per una portata massima di 55.000 l/s (550 moduli) e media di 46.000 l/s (460 moduli) nel periodo compreso tra il 1 aprile ad il 30 settembre di ciascun anno e una portata massima di 20.000 l/s (200 moduli) e media di 15.000 l/s (150 moduli) nel restante periodo dell'anno, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito riportate, da richiamare espressamente nel provvedimento di concessione per dare atto che:

a) tutte le iniziative che l'amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del fiume Ticino e delle utenze di valle (art. 3 del disciplinare) nonché del rispetto dei limiti di concessione (art. 6 del disciplinare) saranno attivate d'intesa con la Regione Piemonte;

b) il progetto di adeguamento delle opere di presa agli obblighi imposti all'art. 3 del disciplinare così come i programmi di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici di cui al successivo art. 7, lettera e), i progetti di installazione e manutenzione di strumenti di misura delle portate derivate e di quelle rilasciate in alveo a valle dello sbarramento di cui all'art. 7, lettera g) nonché il progetto del passaggio per la risalita della fauna ittica di cui all'art. 9, saranno trasmessi in copia alla Regione Piemonte per l'esame di competenza e le valutazioni congiunte in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo;

c) le misurazioni relative alle portate derivate dal fiume Ticino di cui all'art. 7, lettera g) del disciplinare dovranno essere trasmesse tempestivamente anche alla Regione Piemonte;

d) copia conforme del provvedimento di rinnovo e del relativo disciplinare corredati con la planimetria delle opere di presa saranno trasmessi alla Regione Piemonte;

e) la definizione delle modalità di riparto dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua pubblica è rinviata ad un successivo momento;

Visto lo schema di disciplinare predisposto dalla Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile n. 1 di

repertorio sottoscritto in data 5 ottobre 2005, dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e allegato al presente decreto;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Viste:

– la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «1° Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

– la d.g.r. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «2° Provvedimento Organizzativo – VIII Legislatura» con il quale è stato approvato l'elenco degli incarichi dirigenziali nonché l'articolazione delle strutture e delle unità organizzative delle Direzioni Generali la cui decorrenza è stabilita dal 1° luglio 2005;

Tutto ciò premesso, e considerato

Decreta

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente recepiti:

1. Salvi i diritti di terzi e respinte le opposizioni, le osservazioni e le richieste di cui alle premesse per la parte di esse che non trova accoglimento nel presente decreto e nel relativo disciplinare allegato, è rinnovata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (già Consorzio di irrigazione con le acque del canale Villoresi, poi Consorzio di Bonifica «Eugenio Villoresi») con sede in Milano, via Ariosto 30 codice fiscale 97057290153 la concessione di derivare dal fiume Ticino a mezzo del canale «Eugenio Villoresi» tramite le opere ed i manufatti ubicati in località Panperduto nei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO) le portate di medi moduli 460 (46.000 l/s) e massimi moduli 550 (55.000 l/s) nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre) e medi moduli 150 (15.000 l/s) e massimi moduli 200 (20.000 l/s) nel periodo jemale (1 ottobre – 31 marzo), salvo l'obbligo di lasciar sempre defluire nel Ticino:

– una portata di moduli 70 (7.000 l/s) quale quota parte della componente idrologica del deflusso minimo vitale (d.m.v) delle utenze che derivano le proprie acque nel tratto di Ticino compreso tra gli sbarramenti della Miorina e del Panperduto con l'impegno di procedere alla verifica della congruità di tale valore contestualmente all'esame delle altre derivazioni che interessano l'asta del fiume Ticino;

– una portata di moduli 1200 (120.000 l/s) per il soddisfacimento delle preesistenti antiche utenze o comunque quella quantità che l'autorità concedente provvederà a stabilire in sede di rinnovo o di concessione delle antiche utenze medesime.

2. Le portate concesse sono destinate in via prioritaria e prevalente all'irrigazione di una superficie agricola di circa 26.900 ettari sottesa al comprensorio del Canale Villoresi delimitato dal fiume Ticino a ponente, l'Adda a levante, il Naviglio Grande ed il Naviglio Martesana a mezzogiorno nei territori dei comuni della provincia di Milano evidenziati nelle tavole e negli elaborati grafici presentati (*omissis*) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. Al Consorzio è altresì concesso di destinare, in via subordinata all'utilizzo irriguo, una portata pari a complessivi moduli 7,0 (700 l/s) continui e costanti, meglio specificati ed articolati nel disciplinare di concessione, per gli usi extra-irrigui degli utenti consorziati presenti nel comprensorio e ad usi industriale, antincendio, piscicoltura.

4. La derivazione potrà essere praticata per la durata di anni 40 (quaranta) successivi e continui a partire dal 1 agosto 1988, data di scadenza della concessione assentita con decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 11712, e quindi fino al 31 luglio 2028, salvo ulteriore rinnovo a norma degli artt. 21, 24 e 28 del r.d. 1775/1933, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione n. 1 di repertorio sottoscritto in data 5 ottobre 2005 presso la Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile dal legale rappresentante del Consorzio e verso il pagamento dei relativi canoni demaniali.

5. Ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 89, c. 2 del d.lgs. 112/1998 con la Regione Piemonte giusto quanto indicato nella Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni della Regione Piemonte n. 303 del 22 ottobre 2004 si dà atto che:

a) tutte le iniziative che l'amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento del raggiungi-

mento degli obiettivi di qualità ambientale del fiume Ticino e delle utenze di valle (art. 3 del disciplinare) nonché del rispetto dei limiti di concessione (art. 6 del disciplinare) saranno attivate d'intesa con la Regione Piemonte;

- b) il progetto di adeguamento delle opere di presa agli obblighi imposti all'art. 3 del disciplinare così come i programmi di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici di cui al successivo art. 7, lettera e), i progetti di installazione e manutenzione di strumenti di misura delle portate derivate e di quelle rilasciate in alveo a valle dello sbarramento di cui all'art. 7, lettera g) nonché il progetto del passaggio per la risalita della fauna ittica di cui all'art. 9, saranno trasmessi in copia alla Regione Piemonte per l'esame di competenza e le valutazioni congiunte in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo;
  - c) le misurazioni relative alle portate derivate dal fiume Ticino di cui all'art. 7, lettera g) del disciplinare dovranno essere trasmesse tempestivamente anche alla Regione Piemonte;
  - d) copia conforme del provvedimento di rinnovo e del relativo disciplinare corredati con la planimetria delle opere di presa saranno trasmessi alla Regione Piemonte;
  - e) la definizione delle modalità di riparto dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua pubblica è rinviata ad un successivo momento.
6. Il Consorzio concessionario, fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati a far tempo dall'1 agosto 1988 sino a tutto il 31 dicembre 2003 da versarsi alle finanze dello Stato relativamente al periodo 1° agosto 1988-31 dicembre 2000 e alla Regione Lombardia per le annualità 2001-2003, dovrà corrispondere di anno in anno anticipatamente a decorrere dall'1 gennaio 2004, anche se non voglia o non possa far uso in tutto o in parte della derivazione salvo il diritto rinuncia ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del r.d. 1775/1933, l'annuo canone di € 47.149,15 secondo quanto stabilito dalla legge 36/1994 così determinato:

- a) per l'irrigazione estiva: € 41,20 al modulo e per moduli 460 (46.000 l/s), pari a complessivi € 18.952,00;
- b) per uso industriale: € 12.874,31 al modulo industriale e per moduli 1,97 (197 l/s) corrispondenti a 2,07 moduli industriali della legge 36/1994, pari a complessivi € 26.660,95;
- c) per uso antincendio: € 877,78 al modulo e per moduli 0,10 (10 l/s), pari a complessivi € 105,34 (canone minimo);
- d) per uso piscicoltura: € 292,61 al modulo e per moduli 4,89 (489 l/s), pari a complessivi € 1.430,86.

Al canone demaniale così determinato e il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, dovrà essere aggiunto il corrispettivo dell'addizionale regionale nella misura del 10% del canone demaniale annuo ai sensi dell'art. 32 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Il pagamento del canone demaniale e della relativa addizionale regionale dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria della Regione Lombardia secondo le vigenti modalità e disposizioni.

7. Per la realizzazione del passaggio per pesci sulle opere di derivazione in località Panperduto come indicato all'art. 9 del disciplinare è fissato il termine di ventiquattro (24) mesi dalla data del presente decreto.

8. Il Dirigente della Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile ed il Dirigente della Sede Territoriale di Varese rispettivamente per i territori di competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

9. Il presente decreto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia unitamente ad un estratto del disciplinare.

10. Avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro sessanta (60) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o entro centoventi (120) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE CASA ED OPERE PUBBLICHE  
STRUTTURA INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE  
PUBBLICHE E DI GENIO CIVILE DI MILANO  
**DISCIPLINARE**

Omissis

#### Art. 1 - Oggetto della concessione

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi è autorizzato a

proseguire l'esercizio della derivazione d'acqua dal fiume Ticino effettuata a mezzo del Canale Villoresi tramite le opere ed i manufatti ubicati in località Panperduto nei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO) secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli.

#### Art. 2 - Quantità d'acqua da derivare

Omissis

... le quantità di acqua da derivare dal fiume Ticino in territorio di Somma Lombardo e Varallo Pombia in località Panperduto, a mezzo del Canale Villoresi, a datare dalla data del presente disciplinare, sono fissate nella misura seguente:

- medi moduli 460 (46000 l/s) e massimi moduli 550 (55000 l/s) nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre);
- medi moduli 150 (15000 l/s) e massimi moduli 200 (20000 l/s) nel periodo jemale (1 ottobre-31 marzo).

Le portate suindicate sono comprensive della portata destinata per gli usi extra irrigui presenti nel territorio consortile (industriali, antincendio, piscicoltura) pari a complessivi moduli 7 (700 l/s), come meglio specificati ed articolati al successivo art. 4 del presente disciplinare.

Il concessionario è obbligato a lasciar sempre defluire a valle, oltre al deflusso minimo vitale di cui al successivo articolo 3 del presente disciplinare, una quantità d'acqua attualmente stabilita in 1200 moduli (120000 l/s) per il soddisfacimento delle preesistenti antiche utenze, ... omissis.

#### Art. 3 - Minimo deflusso vitale

Omissis

... il Consorzio concessionario è tenuto a lasciare defluire nel fiume Ticino, senza indennizzo alcuno, la portata di 7,0 mc/s (7000 l/s) quale quota parte della componente idrologica del d.m.V delle utenze che derivano nel tratto Miorina-Panperduto, ... omissis ...

#### Art. 4 - Uso dell'acqua

L'acqua concessa, derivata dal fiume Ticino e convogliata nel canale adduttore principale e nei canali derivatori secondari, è destinata in via principale e prevalente all'irrigazione di un territorio... omissis... avente una superficie di Ha 26.900 ... omissis.

I moduli 7 (700 l/s) ad uso extra irriguo sono così ripartiti: a) moduli 1,97 (197 l/s) per utenze industriali, b) moduli 0,10 (10 l/s) ad uso antincendio, c) moduli 4,89 (489 l/s) ad uso piscicoltura ... omissis ...

#### Art. 11 - Durata della concessione

Omissis ... la concessione è accordata per la durata di anni 40 (quaranta) come previsto dall'art. 21 del T.U. decorrenti dall'1 agosto 1988, giorno successivo a quello di scadenza della concessione originaria assentita con il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 11712 e cioè sino al 31 luglio 2028.

Omissis

(BUR20050131)

**D.d.u.o. 1 giugno 2005 - n. 8443**

**Ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. Presa d'atto della variazione della sede legale e della certificazione ambientale con conseguente adeguamento del d.d.g. 21 febbraio 2005 n. 2339, di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici e nocivi, decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva n. 18. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamati:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

(5.3.5)

• il d.d.g. Servizi di Pubblica Utilità 21 febbraio 2005, n. 2339, avente per oggetto: «Ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. di Cremona con sede legale in Cremona, via Acquaviva n. 18. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante inertizzazione (D9) di rifiuti speciali pericolosi anche tossici e nocivi, decadenti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Cremona, via Acquaviva n. 18, già autorizzato con d.g.r. 7 giugno 1996, n. 14207, rilasciata alla Ditta Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l., e contestuale volturazione della stessa. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 successive modifiche ed integrazioni»;

Viste:

• l'istanza, in atti regionali n. 12122 del 26 aprile 2005, tendente ad ottenere la presa d'atto della variazione della sede legale da via Acquaviva n. 18 - Cremona a via Donizzetti, 20 - Milano;

• l'istanza, in atti regionali n. 10987 del 19 aprile 2005, tendente ad ottenere la riduzione degli importi della garanzia finanziaria da prestare a fronte del provvedimento autorizzativo, in seguito all'avvenuto ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex artt. 19 e 47 del d.P.R. 445/00 che attesta la conformità all'originale della copia del certificato UNI EN ISO 14001:1996 del 22 dicembre 2004, n. IGQ A2E15;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. 445/00 che attesta la variazione della sede legale;

Ritenuto di rideterminare l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta Acciaierie Arvedi s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 42.390,39 a seguito della riduzione del 25%, prevista per le aziende certificate ISO 14000, ai sensi della d.g.r. n. 19461/04;

Ritenuto di prendere atto della variazione di cui sopra e che la fidejussione richiesta con il d.d.g. n. 2339/2005 riporti ora la nuova sede legale e cioè via Donizzetti, 20 - 20122 Milano;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

• la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503»;

• la d.g.r. 27 novembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

• il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1) di prendere atto della variazione della sede legale della ditta Acciaieria Arvedi s.p.a. da via Acquaviva 18 - Cremona a via Donizzetti, 20 - Milano;

2) di rideterminare l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta Acciaierie Arvedi s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 42.390,39 a seguito della riduzione del 25%, prevista per le aziende certificate ISO 14000, ai sensi della d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004;

3) di disporre che la garanzia finanziaria richiesta con il d.d.g. 2339/2005, riporti la nuova sede legale di Milano, via Donizzetti, 20;

4) di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione di cui al d.d.g. 21 febbraio 2005, n. 2339;

5) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Acciaieria Arvedi s.p.a., contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria, trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, al comune di Cremona ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Gestione rifiuti: Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20050132)

**D.d.u.o. 29 giugno 2005 - n. 10113**

(5.3.5)

**Azienda Energetica Municipale s.p.a. con sede legale in Cremona viale Trento e Trieste 38. Presa d'atto della certificazione ambientale con conseguente adeguamento della d.g.r. 4 giugno 2004, n. 17748, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Malagnino (CR), località Cassinetto, e contestuale approvazione del piano di adeguamento al d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1) di rideterminare in € 4.425.194,40 l'ammontare totale della fidejussione che l'Azienda Energetica Municipale s.p.a., con sede legale in Cremona, viale Trento Trieste 38, deve prestare a favore della Regione Lombardia, a fronte dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 17748/04, relativa a:

- gestione operativa pari a € 1.020.000,00;
- gestione post operativa pari a € 3.384.000,00;
- deposito preliminare di 240 mc di percolato pari a € 21.194,40;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

2) di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni annuali di vigenza della Registrazione EMAS la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare delle polizze fidejussorie per l'intero valore;

3) di far salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 17748/04;

4) di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 1, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla stessa d.g.r.;

5) di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 1, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al comune di Malagnino (CR), trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;

6) di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa

Gestione rifiuti:

Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

## D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20050133)

**D.d.u.o. 25 ottobre 2005 - n. 15556**

(4.7.0)

**Concessione e contestuale liquidazione dei contributi regionali a favore delle Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi lombardi. Piano 2005**

LA DIRIGENTE DELL'U.O.

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PMI

Visti:

– l'art. 9 della legge regionale del 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori», modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale 22 dicembre 2003 n. 27, che, per agevolare l'accesso al credito a favore delle p.m.i., prevede il sostegno allo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all'integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi;

– la deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2004 n. 7/18442 «Approvazione del programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia (2004-2006) – Attuazione art. 9 – Misura e3) l.r. n. 35/96 del 16 dicembre 1996» con la quale si è provveduto a fissare le modalità di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 9 della l.r. n. 35/96 per l'anno 2005;

– il paragrafo 3.2 della deliberazione sopra citata che fissa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili:

- prevedendo lo stanziamento di una quota pari al 50% della disponibilità complessiva per l'anno 2005 a favore dei soggetti che nel corso del 2004 o entro il 30 giugno 2005 abbiano formalizzato un atto di fusione o di aggregazione con uno o più Consorzi/Cooperative;
- fissando in € 70.000 il contributo massimo erogabile per ciascun Confidi partecipante alla fusione/aggregazione e dando atto che le risorse eventualmente non utilizzate andranno a integrare le risorse destinate per il sostegno dell'operatività dei Consorzi e Cooperative Fidi;
- stabilendo la ripartizione della restante quota in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun Confidi, che non può essere inferiore a 7 punti a pena di inammissibilità della domanda;

Dato atto che:

- sono pervenute complessivamente 38 domande di accesso all'agevolazione di cui:
  - 1 per il sostegno di processi di fusione/aggregazione;
  - 2 per il sostegno di processi di fusione/aggregazione e per il sostegno dell'operatività del Consorzio/Cooperativa;
  - 35 per il sostegno dell'operatività del Consorzio/Cooperativa;
- l'istruttoria effettuata dalla competente Struttura Sostegno agli Investimenti in merito alle domande presentate ha fornito i seguenti risultati:

*relativamente ai processi di fusione/aggregazione*

- la domanda presentata da CONFAPI Lombardia Fidi s.c.r.l. che ha incorporato Confidapi Mantova e Apifidi Como, è risultata ammissibile per un contributo pari a € 140.000;
- la domanda presentata da Consorzio Cremonese Fidi non è ammissibile in quanto la richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente dal soggetto che incorpora (Assoconfidi) e non dal soggetto che viene incorporato;
- la domanda presentata da Assoconfidi BS non è ammissibile in quanto il progetto di fusione con il Consorzio Cremonese Fidi è stato formalizzato successivamente alla data di presentazione della domanda;

*relativamente al sostegno dell'operatività* le domande risultano tutte ammissibili all'agevolazione possedendo i requisiti di ammissibilità ed avendo ottenuto il punteggio minimo prescritto come risulta dalla Tabella n. 1;

Recepite le risultanze delle istruttorie effettuate dalla Struttura Sostegno agli investimenti;

Ritenuto di concedere la somma di € 140.000 a favore di Confapi Lombardia Fidi s.c.r.l. per i processi di fusione/aggregazione e di rendere disponibile ai sensi del punto 3.2. della d.g.r. n. 18442 la rimanente parte della quota, pari ad € 610.000 a favore dei Consorzi richiedenti l'agevolazione a sostegno della operatività;

Ritenuto pertanto di concedere a favore dei Consorzi fidi e

Cooperativi fidi elencati nell'allegata Tabella n. 1 la somma complessiva di € 1.360.000 (di cui € 750.000 pari al 50% della somma inizialmente stanziata e € 610.000 non utilizzati per processi di fusione/aggregazione);

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto il capitolo di spesa n. 2.3.10.5.3.20 6669 che presenta una disponibilità complessiva pari ad € 1.500.000;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di ammettere all'agevolazione prevista dall'articolo 9 della l.r. n. 35/96 per l'anno 2005:

- Confapi Lombardia Fidi s.c.r.l., per il processo di fusione/aggregazione di Confidapi Mantova e Apifidi Como per un importo pari a € 140.000;
- i Consorzi e le Cooperative Fidi indicati nell'allegata Tabella n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il sostegno all'operatività dei medesimi soggetti;

2. di impegnare:

**Ruolo**

Concessione contributo 2003 Misura e3 l.r. 35/96 art. 9 – 25282 – € 1.500.000,00 – 2.3.10.5.3.20.6669

3. di liquidare:

**Ruolo**

25282 – 2005 006669 – 2005/0 / 1.500.000,00

4. di non ammettere al contributo le domande riguardanti il sostegno alla fusione presentate dai seguenti soggetti:

- Consorzio Cremonese Fidi, in quanto la richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente dal soggetto che incorpora (Assoconfidi) e non dal soggetto che viene incorporato;
- Assoconfidi, in quanto il progetto di fusione con il Consorzio Cremonese Fidi è stato formalizzato successivamente alla data di presentazione della domanda;

5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La dirigente della U.O.  
Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI:  
Silvana Ravasio

TABELLA N. 1 – Concessione agevolazioni regionali a favore dei Consorzi e Cooperative Fidi ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 35/96 per il sostegno all'operatività. Anno 2005

SOGGETTO BENEFICIARIO	INDIRIZZO	Punteggio	Incidenza su totale punteggio	Contributo (in proporzione all'incidenza)
API – FIDI	via Vittor Pisani 26 – Milano	13,10	0,0313	42.601,63
API – FIDI LECCO	via Pergola, 73 – Lecco	10,10	0,02415	32.845,53
ASCOM FIDI	c.so Cavour 30 – Pavia	11,80	0,02822	38.373,98
ASCOM FIDI	via Manzoni 2 – Cremona	11,50	0,02750	37.398,37
ASCOM FIDI	via Della Posta 9 – Brescia	11,80	0,02822	38.373,98
ASSOCONFIDI	via Cefalonia 60 – Brescia	16,30	0,0390	53.008,13
CO.FIDI	piazza S. Eustorgio 2 – Milano	9,60	0,0230	31.219,51
CONFIDI BERGAMO	via Maffei 3 – Bergamo	8,80	0,02104	28.617,89
CONFIDAPI	via F. Lippi 30 – Brescia	12,70	0,03037	41.300,81
CONFIDI	via Pantano 7 – Milano	10,80	0,0258	35.121,95
CONFSCOOPERFIDI	via D. al Valor Civile 15 – Milano	14,70	0,03515	47.804,88
CONFIDI COMO	via Raimondi 1 – Como	8,50	0,0203	27.642,28
CONFIDI CREMONA	via G. Pedone 20 – Cremona	12,70	0,0304	41.300,81
CONFIDI LECCO	via Caprera 4 – Lecco	8,80	0,0210	28.617,89
CONFIDI PAVIA	via Mentana 27 – Pavia	10,40	0,02487	33.821,14

SOGGETTO BENEFICIARIO	INDIRIZZO	Punteggio	Incidenza su totale punteggio	Contributo (in proporzione all'incidenza)
CONFIDI SONDRIO	via Trieste 66 – Sondrio	8,20	0,01961	26.666,67
CONFIDI VARESE	piazza M. Grappa 5 – Varese	9,70	0,0232	31.544,72
CONFIRCOOP	via Palmanova 22 – Milano	10,50	0,0251	34.146,34
CONSORZIO CREMONESE FIDI	piazza L. Cadorna 6 – Cremona	14,40	0,0344	46.829,27
CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI	via S. Domenico 1 – Legnano	9,40	0,0225	30.569,11
COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti	via Valle Venosta 4 – Varese	11,80	0,02822	38.373,98
CREDICOOP LOMBARDIA	via L. Pasteur 16 – Milano	11,80	0,0282	38.373,98
EUROCONFIDI LOMBARDIA già CREDIT. COM	via Salgari 6 – Brescia	11,80	0,0282	38.373,98
CREMA FIDI	via De Gasperi 56/b – Crema (CR)	12,10	0,0289	39.349,59
FIDI ALTAITALIA	via Mameli 13 – Busto Arsizio (VA)	8,80	0,0210	28.617,89
COMFIDI MANTOVA	via P.F. Calvi 28 – Mantova	8,20	0,0196	26.666,67
FIDICOM	v.le De Gasperi 56/b – Crema	11,20	0,02678	36.422,76
FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO – FIDICOMET SOC. COOP.	via Serbelloni 2 – Milano	11,80	0,02822	38.373,98
FIDICOMTUR	via Ballarini 12 – Como	12,10	0,0289	39.349,59
FIDITER SOC. COOP.	via Valsesia 46 – Mantova	11,80	0,02822	38.373,98
FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO – FOGALCO	via Borgo Palazzo 137 – Bergamo	14,80	0,03539	48.130,08
FONDO DI GARANZIA per il credito al commercio e al turismo lecchese	via Parini 31 – Lecco	11,80	0,02822	38.373,98
INTERFIDI	Viale Aguggiari 162-bis – Varese	12,90	0,0308	41.951,22
FIDI API VARESE	viale Milano 16 – Varese	7,70	0,0184	25.040,67
SOFIDI	via del Vecchio Macello 4c – Sondrio	11,50	0,0275	37.398,37
AR.C.A. VARESE	via Rainoldi 10 – Varese	9,50	0,0227	30.894,31
UPIFIDI VARESE	via XX Settembre 18 – Busto Arsizio (VA)	14,80	0,0354	48.130,08
TOTALE		418,20		1.360.000,00